BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA E
CONTEMPORANEA

BIBLIOTECA
DI STORIA MODERNA
E CONTEMPORANEA

21
18 G
15

MLDD 1423

Digitized by Google

RACCOLTA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

DEL

GOVERNO PROVVISORIO PONTIFICIO

che incominciò col 25 novembre 1848;
ed ebbe termine il 9 febbrajo 1849

EPOCA IN CUI FU PROCLAMATA

LA REPUBBLICA ROMANA

VOLUME UNICO

ROMA 1849 -- Tipografia Governativa

Digitized by Google

TAVOLA CRONOLOGICA

DELLE

LEGGI E DISPOSIZIONI

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
1	1848 Nov. 25	*Atto del Consiglio de' Ministri col quale annuncia la partenza dalla capitale del Pontefice e si assicura che il Ministero, unito alla Camera dei rappresentanti del popolo e al Senatore di Roma, prenderà cura del Governo onde non sia punto alterata la tranquillità pubblica .....*	1
2	detto	*Ordinanza del Ministero de' lavori pubblici con*	

*

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		la quale si concede ad una società d' imprese industriali italiane la costruzione della strada di ferro da Roma al confine Napolitano presso Ceprano.....	3
3	Nov. 30	*Circolare del Ministero dell' interno sulle misure sanitarie da prendersi riguardo alle navi di provenienza da luoghi sospetti di* cholera morbus.....	5
4	detto	*Notificazione del Ministero delle finanze sul ritiro e concambio dei boni del tesoro della* Serie A...	8
5	Dic. 1	*Ordinanza del Consiglio de' Ministri sulla emissione di boni del tesoro per sc.* 600 *mila ipotecati sui beni camerali...*	11
6	detto	*Regolamento del Ministero delle finanze sulla*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		emissione de' suddetti boni	12
7	Dic. 4	*Atto del Consiglio de' Deputati che conferma l'attuale Ministero, e nomina una deputazione da inviarsi a Sua Santità per invitarlo a fare ritorno alla capitale*.....	30
8	detto 6	*Avviso del Ministero delle finanze col quale si fa noto che i boni della Serie* A *da concambiarsi con quelli della prima emissione porteranno la firma dei sigg. conte Giacomo Manzoni*, *Francesco Nocchi*, *e Luigi Degli Abbati*	33
9	detto 8	*Circolare del Ministero degli affari esteri sul riordinamento dei consolati*, *e vice-consolati pontificii.*	34

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
10	Dic. 9	*Notificazione del Ministero de' pubblici lavori sull'obbligo agli enfiteuti pontini di spurgare le fosse migliarie, e fosse maggiori delle loro tenute.....*	36
11	detto 11	*Ordinanza del Ministero delle finanze con la quale si accorda un premio al migliore scrittore di economia pubblica, e si nomina una commissione per l'esame degli scritti, e per darne giudizio definitivo.....*	38
12	detto 12	*Decreto del Consiglio de' Ministri col quale viene istituita una provvisoria suprema Giunta di Stato.....*	40
13	detto 18	*Ordinanza del Ministero degli affari esteri concernente il personale, e le*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		attribuzioni di dett' officio.....	45
14	Dic. 18	*Notificazione del Ministero delle finanze colla quale sono invitati i possessori dei boni del tesoro falsi della serie* A. *a presentarli per riceverne l'equivalente in altri boni.*	52
15	detto 19	*Ordinanza del Consiglio de' Ministri colla quale viene nominata una Commissione di soccorsi per gli esuli o stranieri appartenenti ad altri Stati Italiani*	53
16	detto 20	*Decreto del Consiglio de' Ministri col quale s'istituisce una Commissione Medico-Chirurgica.*	
17	detto 22	*Regolamento organico del Ministero delle Armi sull'amministrazione centrale del medesimo*.....	55

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
18	Dic. 23	*Ordinanza del Ministero delle Armi sull'arrolamento per compire i quadri dell'esercito.....*	73
19	detto 24	*Disposizioni del Ministero delle Armi dirette a reprimere gli abusi nella costruzione degli effetti militari e a dare occupazione ai sarti.....*	76
20	detto 26	*Relazione del Consiglio de' Ministri alla Giunta Suprema di Stato proponendo l'immediata chiusura della sessione dello spirante anno in ambedue i Consigli; e decreto della detta Suprema Giunta di Stato col quale ordina la chiusura dei due Consigli deliberanti.....*	77
21	detto	*Notificazione del Ministero delle finanze sul pagamento delle rendite*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		consolidate del secondo semestre del corrente anno	80
22	Dic. 28	*Ordinanza del Ministero delle Armi colla quale si prescrivono i requisiti che dovranno esibirsi dagli aspiranti per essere ammessi ad officiali sanitarj*	84
23	detto 29	*Decreto della Suprema Giunta di Stato e Consiglio de' Ministri per la convocazione in Roma dell' Assemblea Nazionale che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano*...	87
24	detto 31	*Istruzioni del Governo per l'esecuzione del suddetto Decreto del 29 dicembre relativo alle elezioni generali per l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano*.....	92

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
	1849		
25	Genn. 2	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano sull' abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà de' beni*	101
26	detto 3	*Ordine del giorno del Ministero delle Armi col quale viene nominata una Commissione per l'esame del progetto onde dare una stabile destinazione ai volontarj pontificj reduci da Venezia*.....	106
27	detto 4	*Ordine del giorno del Ministero delle Armi sulla sistemazione dei collaboratori nei diversi corpi di truppa*.....	107
28	detto	*Legge emanata dalla Commissione provvisoria*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		di Governo sulle giubilazioni e pensioni ai militari dello Stato Romano.	109
29	Genn. 4	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo del 4 gennajo 1849 col quale vengono promulgate le leggi e regolamenti criminali di disciplina militare da porsi in attività il 1 febbrajo 1849....*	121
30	detto 5	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulla sospensione dell' obbligo riguardo alle iscrizioni ipotecarie della decennale rinnovazione.....*	ivi
31	detto 7	*Atto della Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano col quale si fa noto che non potendosi occupare la Magistratura romana degli atti relativi all'Assemblea*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		elettorale viene nominata una Commissione che in sua vece ne disimpegni le funzioni	123
32	Gen. 8	*Ordinanza della Commissione provvisoria di Governo colla quale s'instituiscono due cattedre di economia pubblica, e di diritto commerciale nell' università di Roma e Bologna*.....	125
33	detto	*Viene approvato dal Ministero dell'interno lo Statuto organico del battaglione universitario Romano*.....	128
34	detto 9	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull' immediata soppressione del dazio governativo del macinato delle provincie*.....	148

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
35	Genn. 9	*Ordinanza del Ministero dell' interno sulla nomina del tenente generale comandante la Guardia Civica, la quale dovrà farsi dai militi cittadini per segreti suffragj, derogando per questa volta alle regole fondamentali....*	151
36	detto	*Circolare del Ministero dell' interno colla quale si conferiscono le facoltà ai Presidi delle provincie di potere destinare altri luoghi oltre quelli determinati dal decreto dell' Assemblea nazionale onde facilitare la convocazione de' collegi elettorali.....*	154
37	detto 10	*Circolare del Ministero dell' interno colla quale si permette nelle Provincie anche in quest' anno i consueti divertimenti del*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		carnevale, e si concede alle Comuni un limitato permesso di tombole sotto alcune condizioni.....	157
38	Genn. 10	*Circolare del Ministero dell' interno sui crediti delle comunità per forniture nell' andata e ritorno delle truppe napolitane.....*	159
39	detto 11	*Programma del Ministero delle armi sull'ammissione degli aspiranti nella militare marineria Pontificia.....*	161
40	detto 12	*Circolare del Ministero dell' interno sul dovere dei parrochi ad esibire i libri parrocchiali ai respettivi municipii per formare le liste elettorali...*	164
41	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle riforme provviso-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		rie risguardanti la procedura nelle cause civili....	165
42	Genn. 13	*Circolare del Ministero dell' interno colla quale si eccitano gl' impiegati a dare opera pronta ed efficace per l' andamento delle disposizioni del Governo .....*	172
43	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull' istituzione di una Giunta di sicurezza pubblica diretta a dare una vigorosa esecuzione alle Leggi contro coloro che direttamente o indirettamente impediranno la convocazione dei collegi elettorali.....*	175
44	detto	*Ordinanza del Ministero dell' interno colla quale sono chiamati a far parte della milizia civica*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		i giovani che abbiano compiti 18 anni di età, esonerando quelli che hanno superato gli anni 55.....	178
45	Genn. 15	*Ordinanza del Ministero dell' interno sul modo di dare il voto nell' elezione de' Deputati per l' Assemblea Nazionale in ordine ai militari in attività di servizio.....*	180
46	detto 15	*La Commissione provvisoria di Governo nomina la Giunta temporanea di sicurezza in esecuzione del decreto dei 15 gennajo 1849.....*	181
47	detto	*Ordine del giorno del Comando generale dell'arma politica sull' organizzione del corpo.....*	182
48	detto	*Circolare della Commissione provvisoria di Governo colla quale s'invita-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		no gl' impiegati di prendere parte nella votazione per l'elezione de' deputati dell' Assemblea nazionale Romana	186
49	Genn. 15	*Circolare del Ministero dell' interno che accompagna le diramazioni della suddetta circolare sulla votazione*	188
50	detto 16	*La Commissione provvisoria di Governo dichiara che l' Assemblea nazionale dello Stato Romano riunisce anche l'attribuzione ed il carattere* d'Italiana	189
51	detto	*Ordine del giorno del Ministero delle armi col quale si autorizzano tutti i comandi di piazza a ricevere le reclute aventi requisiti richiesti dall'or-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		dinanza del 23 dicembre prossimo passato.....	192
52	Genn. 19	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale viene istituita una Commissione militare per giudicare i perturbatori dell' ordine pubblico.....*	195
53	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale viene diminuita di due anni la pena a tutti i condannati, salve alcune eccezioni....*	198
54	detto 20	*Circolare del Ministero dell' interno colla quale sono autorizzati i presidi ed i governatori delle provincie a prorogare secondo il bisogno la votazione per l'Assemblea nazionale anche dopo il giorno 21 corrente.....*	200

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
55	Genn. 22	*Ordinanza del Prefetto di polizia colla quale si prescrive che le sole stampe degli atti del Governo e del Municipio da pubblicarsi saranno impresse in carta bianca, e le altre tutte in carta colorita*	201
56	detto 23	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo con cui si dispone la formazione di un solo corpo di Marinerìa sotto la dipendenza del Ministero delle armi*	202
57	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sul modo di esigere la dativa reale*.....	205
58	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulla navigazione delle coste marittime e dei fiu-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		mi dello Stato Romano ossia piccolo cabotaggio.	220
59	Genn. 24	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull'emissione de' boni del tesoro per sc.* 600 *mila ipotecati sui beni dell' appannaggio.....*	223
60	detto	*Regolamento del Ministero delle finanze per l' emissione de' suddetti boni.....*	226
61	detto 25	*Ordine del giorno del Comando generale della marina sul riconcentramento della marineria assoldata in un solo corpo in esecuzione del decreto della Commissione provvisoria di Governo del* 23 *corrente .....*	229
62	detto	*Viene accordata anche in quest' anno, come nei trascorsi il permesso del-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		la coltivazione dei tabacchi nei soliti luoghi dello Stato	233
63	Genn. 26	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle giubilazioni de' magistrati giudici ed impiegati qualunque dello Stato pontificio*	ivi
64	detto	*Programma del Ministero della guerra e marina sull'ammissione degli ufficiali nella marineria Romana*	244
65	detto 27	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull' interesse dei capitali*	248
66	detto 29	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle lettere di cambio e biglietti all' ordine.*	250
67	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Go-*	

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
		verno sull' abolizione delle disposizioni fiduciarie....	256
68	Genn. 29	*Notificazione del Ministero delle finanze sull' ammissione degli statisti a facchini nella dogana di terra.....*	259
69	detto 31	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani sull' ordinamento de' municipii .....*	260
69*	Feb. 1.	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale si autorizza la mobilizzazione della Guardia Civica, e si confermano i regolamenti redatti a tal' oggetto .....*	293
70	detto	*Ordinanza della Direzione di pubblica sanità sulla vaccinazione.....*	315

N.°	DATA	TITOLO DELLA DISPOSIZIONE	Pag.
71	Feb. 3	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle disposizioni di legge civile*.....	321
72	detto	*Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale vengono tolte o modificate alcune tasse di cancelleria nei giudizi civili*.....	360
73	detto 8	*Ordinanza del Prefetto di polizia colla quale si vieta la delazione delle armi anche lecite e si danno altre disposizioni per mantenere il buon ordine nei giorni di Carnevale*..	362

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 1.) *Atto del Consiglio de' Ministri col quale annuncia la partenza dalla Capitale del Pontefice e si assicura che il Ministero, unito alla Camera dei rappresentanti del popolo, e al Senatore di Roma prenderà cura del Governo onde non sia punto alterata la tranquillità pubblica.*

25 NOVEMBRE 1848

ROMANI!

Il Pontefice è partito questa notte da Roma, trascinato da funesti consigli. In questi momenti solenni il Ministero non mancherà a quei doveri che a lui impongono la salute della patria, e la fiducia che gli accordò il popolo.

Tutte le disposizioni sono prese, perchè l'ordine sia tutelato e siano assicurate le vite e le sostanze dei cittadini.

Una Commissione sarà nominata all'istante, che siederà in permanenza per punire con tutto il rigore delle leggi chiunque osasse di attentare all'ordine pubblico e alla vita dei cittadini.

Tutte le truppe, tutte le guardie cittadine siano sotto le armi ai loro respettivi quar-

tieri, pronte ad accorrere dove il bisogno lo richiedesse.

Il Ministero, unito alla Camera dei rappresentanti del popolo e Senatore di Roma, prenderà quelle ulteriori misure che l'impero delle circostanze richiede.

Romani! Fidate in noi, mantenetevi degni del nome che portate, e rispondete con la grandezza dell'animo alle calunnie dei vostri nemici.

Roma li 25 novembre 1848.

C. E. Muzzarelli Presid.
G. Galletti
G. Lunati
P. Sterbini
P. Campello
G. B. Sereni

(N. 2.) *Ordinanza del Ministero de' lavori pubblici con la quale si concede ad una società d'imprese industriali italiane la costruzione della strada di ferro da Roma al confine Napolitano presso Ceprano.*

25 NOVEMBRE 1848

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la Notificazione 7 Novembre 1846, che autorizza la costruzione di una Strada ferrata da Roma per la Valle del Sacco al confine di Napoli presso Ceprano.

Vista la dimanda fatta a nome della Deputazione Romana rappresentante la Società generale d'imprese industriali negli Stati d'Italia per essere autorizzata ad eseguire quella linea a proprie spese, rischio e benefizio.

Visto il capitolato degli oneri sottoscritto dall'Agente di detta Deputazione e Società.

Visto il mandato di procura, col quale esso Agente viene facoltizzato ad accettare la concessione.

Udito il Consiglio dei Ministri

ORDINA:

1. La Società generale d'imprese industriali Italiane rappresentata in Roma dai signori principe Corsini, D. Pietro Odescalchi, commendatore Campana, colonnello Cialdi, ingegnere Adriani e marchese Melchiorri agente della Società, è autorizzata a costruire la strada di ferro da Roma al confine Napolitano presso Ceprano, coi patti e condizioni del capitolato annesso alla presente Ordinanza.

2. La Deputazione suddetta concessionaria potrà costituire una Società anonima intitolata *Pia-Latina*, presentando lo Statuto Sociale per l'approvazione del Governo.

Roma 23 novembre 1848.

Il Ministro
P. Sterbini

Digitized by Google

(N. 5.) *Circolare del Ministero dell'interno sulle misure sanitarie da prendersi riguardo alle navi di provenienza da luoghi sospetti di* cholera morbus.

30 NOVEMBRE 1848.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

La direzione generale di Sanità, considerate le discipline emanate dal maggior numero delle magistrature sanitarie italiane riguardo alle navi che derivano dai luoghi o infetti o gravemente sospetti di cholera morbus, sentita la congregazione speciale, ed avuta l'approvazione di sua eccellenza il sig. ministro dell'interno, ha preso le seguenti deliberazioni.

1. Le procedenze dall'Inghilterra, dalla Scozia, dall'Irlanda, dai porti russi, prussiani, danesi, e svedesi nel Baltico, da quei de'Paesi Bassi, dall'Isola di Malta, e da qualunque altra località ove potesse in seguito manifestarsi il cholera morbus, saranno da ora in poi ammesse a scontare nei due porti d'Ancona e Civitavecchia la contumacia di sei

giorni di osservazione, computabili da quello dell'introduzione del guardiano, sempre che nella traversata non minore di otto giorni, tutte le persone del bordo abbiano goduto di perfetta salute.

2. Non avrà luogo lo scarico delle merci suscettibili al lazzaretto, se non quando volendo partire il bastimento avanti il termine della contumacia, si renderà necessaria tale misura, che si ridurrà a semplice deposito, mentre si prescinde dalla necessità dell' apertura ed espurgo.

3. Trattandosi di bastimenti provenienti da Malta, o da altro Porto viciniore infetto dal cholera, e che questi abbiano impiegato nella traversata meno di otto giorni, dovranno percorrere un periodo maggiore di contumacia nel modo sopraindicato fino a compiere, dal giorno della partenza a quello della pratica, i quattordici giorni di quarantina, assegnati fin qui alle precedenze sospette di cholera.

4. I periodi come sopra fissati pel cholera, dovranno essere esauriti con ogni diligenza e circospezione specialmente in ciò che appella allo sciorino ossia ventilazione degli effetti di uso appartenenti agli equipaggi, e passeggieri, ed in quanto alle merci suscettibili mediante l'apertura dei boccaporti, che

Digitized by Google

dovrà seguire appena introdotto il guardiano a bordo. Sebbene in forza dei regolamenti i guardiani siano tenuti a dichiarare nelle giornaliere giurate relazioni l'adempimento di queste discipline, tuttavia se ne fa speciale avvertenza ai magistrati di Ancona e Civitavecchia.

5. Prevedendosi il caso di sviluppo nel corso di viaggio, o durante la contumacia, allora l'imbarcazione ove fosse seguito, verrà ristretta ai maggiori rigori, e se ne farà rapporto circostanziato e documentato alla direzione, che si riserva di proporzionare a ciascun caso le opportune provvidenze.

6. Per le derivazioni dalla Grecia, dall' Isole Ioniche, dalla Turchia, dalla reggenza di Tripoli di Barbaria, dal Mar Nero, dall'Egitto e dalla Sorìa, si richiama la vigente tabella dei periodi contumaciali, non che il circolare dispaccio num. 280, 499 e 500 del 4 marzo 1847, in quanto le suddette regioni non richiamassero o non fossero in seguito per richiamare misure di maggior precauzione a riguardo del cholera, nei limiti sempre della presente circolare di massima.

Dopo ciò, ho l'onore di ripetermi colla più distinta stima e considerazione.

Roma il dì 29 novembre 1848.

Il Direttore generale
FARINI

G. Persichetti Segr.

(N. 1.) *Notificazione del Ministero delle finanze sul ritiro e concambio dei boni del tesoro della* Serie A.

30 novembre 1848

NOTIFICAZIONE

Per diluire qualunque apprensione sopra i boni del Tesoro Serie A, intorno ai quali dubita il pubblico che ne circolino alcuni contrafatti anche in litografia, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di ritirare i medesimi e cambiarli con altri portanti tutte le cautele usate nelle serie successive.

I possessori quindi dei boni della Serie A. sopraindicata, sono invitati di presentarli in Roma alla cassa della Depositeria generale, ove confrontati colla relativa matrice, se legittimi, saranno all'istante concambiati, e se contrafatti, ne sarà elevato verbale firmato dal portatore e dall'impiegato della cassa, cui uniti i boni difettosi, firmati anch' essi per l'autenticità, verrà rimesso al Ministero.

In quanto poi alle province, ove non può seguire la verificazione nell'atto, dovranno i boni esser trasmessi in Roma, e saranno ritornate le valute ai luoghi rispettivi, nei ter-

mini quì appresso indicati; e questa trasmissione può aver luogo tanto direttamente dai possessori o loro corrispondenti, quanto per mezzo delle casse camerali, cui possono essere dai medesimi possessori affidati, alle quali si vanno a dare le convenienti istruzioni per le reciproche cautele.

Per tutti quei possessori, cui non fosse riuscito possibile fare la trasmissione dei boni in proposito, nei termini sotto indicati, viene assegnato altro termine perentorio fino a tutto il giorno 16 decembre prossimo per presentarli alla Depositeria generale ove, confrontati colla matrice, saranno immediatamente cambiati.

Dalla nostra residenza li 30 novemb. 1848.

Il Ministro delle Finanze
G. Lunati

	TERMINI	
	A TRASMETTERE I BONI IN ROMA	A RICEVERNE IL CONCAMBIO IN PROVINCIA
Roma	*a tutto li 4 decembre*	*contemporaneamente*
Civitavecchia Viterbo Spoleto Rieti Perugia Velletri Frosinone	« *li* 5 *detto*	8 *decembre*
Ancona Macerata Fermo Ascoli Camerino Pesaro	« *li* 6 *detto*	10 *detto*
Bologna Ferrara Forlì Ravenna Benevento	« *li* 8 *detto*	14 *detto*

(N. 5.) *Ordinanza del Consiglio de' Ministri sulla emissione di boni del tesoro per sc. 600 mila ipotecati sui beni camerali.*

1 DICEMBRE 1848

IL CONSIGLIO DE' MINISTRI

Vista l'urgenza:

Ritenuto l'atto dello stesso Consiglio 22 novembre prossimo passato;

Ritenute le risoluzioni dei Consigli deliberanti dei giorni 27 e 29 dello stesso mese, sul progetto di legge presentato dal Ministro delle finanze;

ORDINA

Art. 1. Saranno emessi, sino alla somma di scudi 600 mila, tanti boni con ipoteca sui beni camerali, dei quali il Ministro delle finanze ha presentato elenco.

Art. 2. Questi boni saranno distinti in tre Serie ed avranno le condizioni dei boni emessi con le ministeriali ordinanze dei 29 aprile, 5 giugno e 12 settembre 1848.

Art. 3. L'ammortizzazione si farà colle stesse regole dei boni già emessi, dopo compita

l'ammortizzazione dei medesimi, in tre eguali rate, ed in tre scadenze, colla stessa distanza di un trimestre fra l'una e l'altra Serie.

Art. 4. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione.

Dal Quirinale il 1 dicembre 1848.

C. E. Muzzarelli Presid.
T. Mamiani
G. Galletti
G. B. Sereni
P. Campello
G. Lunati
P. Sterbini

(N. 6.) *Regolamento del Ministero delle finanze sulla emissione de' suddetti boni.*

1 dicembre 1848

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Coerentemente all'ordinanza del Consiglio dei Ministri emanata sotto questo giorno, sull' emissione di altri boni del Tesoro per la somma complessiva di scudi 600,000, espressamente ipotecati sopra i beni camerali, descritti

nell'elenco quì appresso riportato, rende noto per l'emissione ed ammortizzazione de' boni stessi il seguente

REGOLAMENTO

1. Tutte le disposizioni, e discipline contenute nel regolamento pubblicato dal Ministero delle finanze il 29 aprile 1848 relativo alla contemporanea ordinanza ministeriale sull'emissione dei boni del tesoro, rimangono confermate e vengono richiamate in osservanza, anche sull'attuale emissione e relativa ammortizzazione, salve quelle aggiunte, variazioni e modificazioni che vengono indicate nei seguenti articoli.

2. I boni da emettersi sono ripartiti in tre serie distinte, la prima colla lettera M, la seconda colla lettera N, e la terza colla lettera O. Ciascuna serie costituirà la somma di scudi 200,000 classificata nelle seguenti categorie, essendosi avuto riguardo di servire al pubblico bisogno coll' aumentare le categorie di minor valore.

I da	sc. 50...	Boni n.	300	...sc.	15,000	»
II da	» 20...	» »	4000	... »	80,000	»
III da	» 10...	» »	6000	... »	60,000	»
IV da	» 5...	» »	6000	... »	30,000	»
V da	» 2...	» »	5000	... »	10,000	»
VI da	» 1...	» »	5000	... »	5,000	»
					200,000	»

3. L'ammortizzazione avrà luogo di trimestre in trimestre, dopo eseguita quella dei boni emessi coll'ordinanza 29 aprile 1848, cosicchè la prima serie dei nuovi boni verrà ammortizzata il primo luglio 1851, la seconda serie il primo settembre dello stesso anno, e la terza il primo gennaro 1852.

4. I boni delle categorie I, II, III e IV. godono l'interesse di scudi 3. 60 per cento ed anno, pagabile nell'atto dell'estinzione dei boni stessi. Sono infruttiferi quelli da scudi 2. e da scudo 1, che formano le categorie V e VI.

5. L'interesse viene computato anche su i nuovi boni colla decorrenza dal primo maggio 1848, onde circolando unitamente agli altri già emessi, tanto le casse pubbliche, quanto il Commercio non abbiano ad incorrere in alcun inconveniente sulla calcolazione de' corrispondenti interessi decorsi: tale misura è innocua, stante che al valore de' boni si riunisce sempre l'importo degl'interessi decorsi fino al punto sia della primitiva emissione, sia dal passaggio dall'uno all'altro de' possessori.

Dal Ministero delle finanze il primo decembre 1848.

Il Ministro
G. Lunati

Digitized by Google

ELE

Sommario, e relativa valuta de' vari beni Camerali tanto rustici, che di 600 mila in boni del tesoro in virtù dell'atto del Consiglio de' Ministri ni 27 e 29 dello stesso mese ed anno.

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
1	Proprietà diverse stabili, compresi i canoni derivanti dall'eredità libera Albani per metà..... sc. N. B. Il capitale delle suddette proprietà derivanti dall'eredità libera del card. Giuseppe Albani ammonta a sc. 342,673. 98. 6. È desunto in quanto ai beni rustici ed urbani dal prezzo reale risultante dagli acquisti, in quanto ai canoni dalle venti annualità dei medesimi, ossia in ragione del 100 per ogni sc. 5 ed in quanto alla spillara di Urbino dalli scudi 21 mila rata delli scudi 30 mila capitale di quello stabilimento in fabbriche, macchine ed altro.

somma e segue »

N C O

urbani, non che di canoni, che vengono assoggettati all' ipoteca per li scu-
del 22 novembre 1848, e delle risoluzioni dei Consigli deliberanti dei gior-

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO		
»	»	»	»	171,336	99	»
»	»	»	»	171,336	99	»

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
	Il suddetto capitale per l'altra metà spetta a cause pie da dichiararsi dagli eredi fiduciari alla morte del principe Albani. Su detta metà però la Camera deve rimborsarsi di scudi 50 mila metà delli scudi 100 m. pagati alla casa Litta Castelbarco, per cui la vera proprietà della Camera diviene di sc. 221,336. 99. 5.
2	Canoni per diverse enfiteusi nell'agro pontino esigibili la maggior parte per i soli $^3/_5$ e la minor parte per l'intero..... »
	cioè « Canoni intieri .... » 19,546. 51. 4. 2/5, in sospeso per taluni » 5,586. 71. 5. sc. 15,959. 60. 1.
	somma e segue »

RENDITA ANNUA			VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO		
»	»		»	»	171,336	99	»
15,959	60	1	»	»	319,192	20	2
15,959	60	1	»	»	490,529	19	2
					2*		

Digitized by Google

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
3	Lago di Paola, beni, e proventi diversi in s. Felice legazione di Velletri in affitto a Luigi Tonetti..... »
	N. B. Il sopraindicato estimo riferisce al dominio diretto di tutti i fondi rustici nel territorio di s. Felice, esclusivamente al palazzo e caseggiato, il quale non essendo soggetto a dativa per esser quel comune inferiore alle 1000 anime di popolazione, non trovasi allibrato.
4	Fabbrica del Salnitro e Giardino annesso nella Via della così detta Polveriera gravati di scudi 116. 87. 1/2 canoni passivi ..... »
5	Anfiteatro Corea nella Via de' Pontefici e Via Soderini, inclusivamente ai Granari, Salone, Grottone e piccole abitazioni annesse..... »
	N. B. Il suddetto Anfiteatro e locali annessi
	somma e segue »

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO	
15,959	60 1	»	»	490,529	19 2
3,024	»	51,994	17	»	»
»	»	5,000	»	»	»
»	»	13,125	»	»	»
18,983	60 1	70,119	17	490,529	19 2

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
	trovasi presentemente affittato per annui scudi 1,031.
6	Mola da Grano sulla Piazza di Ponte Sisto *in solidum* con gli eredi di Domenico Cecchi.... »
7	Casa in Via della Longara N. 172 e 173... »
8	Casa in Via del Zambuco N. 9 e 10..... »
9	Grotta con Cantinetta e Pozzo in Via Monte Tarpeo N. 58..... »
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall'annua rendita attuale scudi 20 non essendo censita.
10	Grotta contigua alla suddetta senza Cantina e senza pozzo ..... »
	N. B. Il valore della suddetta Grotta è stato desunto dall' annua rendita reperibile di scudi 8 non essendo censita.
	somma e segue »

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO	
18,985	60 1	70,119	17	490,529	19 2
»	»	2,500	»	»	»
»	»	210	»	»	»
»	»	1,171	89	»	»
»	»	»	»	400	»
»	»	»	»	160	»
18,983	60 1	74,001	06	491,089	19 2

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
11	Locale ad uso di Osteria, detto il Grottino, con Orticino annesso posto fuori la Porta Flaminia ..... »
	N. B. Il valore del suddetto locale ed Orto è stato desunto dall'annua rendita attuale di scudi 65 non essendo censito.
12	Polveriera sterile e Terreni annessi in Tivoli..... »
13	Polveriera ossia Case ad uso di Fabbrica di Polvere in Tivoli gravata di scudi 13. 35 canoni passivi..... »
14	Casa ad uso di conserva di Neve e stalla in Rocca Priora..... »
15	Pozzi di Neve nei Prati detti di Annibale nel Territorio di Rocca di Papa..... »
	somma e segue »

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO	
18,983	60 1	74,001	06	491,089	19 2
»	»	»	»	1,300	»
»	»	1,109	38	»	»
»	»	5,000	»	»	»
»	»	375	»	»	»
»	»	500	»	»	»
19,983	60 1	80,985	44	492,389	19 2

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
16	Casa nel Vicolo Vinazzi nella Città di Bologna ..... »
17	Casa e Cantina nella Via Lamme nella suddetta Città ..... »
18	Casa nella Via Castiglione nella Città di Bologna... ..... »
19	Prato adacquato in via delle Lamme nella suddetta Città..... ..... »
20	Locali a diversi usi sulla Piazza denominata la Corte nella Città di Monte Marciano Delegazione di Ancona ..... »
21	Edifizio del Vetriolo nella Città di Viterbo »
22	Terreni diversi ad uso della Fabbrica del Vetriolo in Viterbo..... »
25	Macchia grossa detta di Vico ed altre Macchie di diversa denominazione nel Territorio di Ronciglione Provincia di Viterbo..... »
	somma e segue »

Digitized by Google

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO	
18,985	60 1	80,985	44	492,389	19 2
»	»	162	50	»	»
»	»	625	»	»	»
»	»	450	»	»	»
»	»	255	24	»	»
»	»	1,700	»	»	»
»	»	500	»	»	»
»	»	3,424	07	»	»
»	»	10,756	10	»	»
18,983	60 1	98,858	35	492,389	19 2

NUMERO PROGRESSIVO	INDICAZIONE DELLE PROPRIETA'
	riporto..... sc.
24	Selve e Diritti della R. C. nel Territorio di Tolfa Provincia di Civitavecchia..... »
	sc.
	N. B. I soli due locali della Polveriera e Salnitrara sono gravati di canoni, come si è indicato alli num. 4 e 13.

RENDITA ANNUA		VALORE CATASTALE		VALORE PRESUNTIVO AL 5 PER CENTO	
18,983	60 1	98,858	35	492,389	19 2
»	»	6,680	64	»	»
18,983	60 1 sc.	105,538	99 sc.	492,389	19 2
TOTALE SC.		597,928	18	2	

(N. 7.) *Atto del Consiglio de' Deputati che conferma l'attuale Ministero, e nomina una deputazione da inviarsi a Sua Santità per invitarlo a fare ritorno alla capitale.*

4 DICEMBRE 1848

POPOLI

DELLO STATO PONTIFICIO

Si è divulgato uno scritto, che dicesi firmato dal Pontefice in Gaeta ai 27 novembre, che includerebbe protesta di nullità riguardo ad atti del suo Governo, e nominerebbe una Commissione Governativa, della quale già alcuni membri, anzichè accettare, si allontanarono dallo Stato. Tale scritto ha richiamato l'attenzione del Consiglio de' Deputati per provvedere alla tutela dei diritti costituzionali, e dell' ordine pubblico, francheggiare il Ministero, ed impedire le conseguenze che i nemici d'Italia vorrebbono provocare, onde per interne dissensioni si affievolisse la forza delle nostre libertà.

A questo scopo il Consiglio, nella pubblica adunanza della scorsa notte, ha prese le seguenti risoluzioni.

I.

Che il Consiglio dei Deputati, riconoscendo che l'atto che dicesi firmato dal Pontefice in Gaeta il 27 novembre, non ha per esso alcun carattere d'autenticità, nè di regolare pubblicità; e che, quando non ne mancasse, non presentando sotto verun rapporto i caratteri della costituzionalità, ai quali è soggetto non meno il Sovrano che la Nazione, non potrebbe essere atteso; e dovendo altronde obbedire alla legge della necessità e del bisogno di avere un Governo: dichiara che gli attuali Ministri debbano continuare all'esercizio di tutti gli atti governativi, finchè non sia altrimenti provveduto.

II.

Che si mandi immediatamente una Deputazione del Consiglio a Sua Santità per invitarla a tornare in Roma.

III.

Che s'inviti l' Alto Consiglio a fare un'eguale dichiarazione, e ad unirsi qualcuno de' suoi membri alla formazione della Deputazione da mandarsi a Sua Santità.

Digitized by Google

IV.

Che si faccia un proclama al Popolo Romano, e dello Stato, per prevenirlo delle misure prese dal Consiglio dei Deputati, ed altro alle Guardie Civiche per raccomandare la tutela dell'ordine pubblico.

Il Consiglio dei Deputati, nel manifestare le risoluzioni che in tanta urgenza ha creduto di pubblico interesse, fida giustamente, che i Popoli proseguiranno in quel contegno fermo, virtuoso, tranquillo, con cui hanno fino ad ora smentite le calunnie, spezzate le armi dell' insidia, e meritato bene della Patria

Roma 4 Dicembre 1848.

Il Presidente Sturbinetti.
I Vice-Presidenti Fusconi—De-Rossi.
I Segretarj Marcosanti--Caporioni.

Digitized by Google

(N. 8.) *Avviso del Ministero delle finanze col quale si fa noto che i boni della Serie A da concambiarsi con quelli della prima emissione porteranno la firma dei sigg. conte Giacomo Manzoni, Francesco Nocchi, e Luigi Degli Abbati.*

6 DICEMBRE 1848

IL MINISTRO DELLE FINANZE

AVVISA

Che i boni del tesoro recentemente emessi in sostituzione di quelli della Serie A, dei quali si fa il concambio per averne trovati alcuni falsificati portano la firma de' sigg. Giacomo Manzoni che provisoriamente e gratuitamente fa le veci di sostituto al Ministero di finanze, avv. Francesco Nocchi direttore del debito pubblico, e Luigi Degli Abbati capo sezione della direzione del debito pubblico in luogo del Segretario della direzione stessa.

Roma 6 dicembre 1848.

Il Ministro delle Finanze interino
TERENZIO MAMIANI

(N. 9.) *Circolare del Ministero degli affari esteri sul riordinamento dei consolati, e vice-consolati pontificii.*

8 DICEMBRE 1848

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CIRCOLARE

Illmo Signore

Il Governo Pontificio è nel proposito di dare ordine migliore alle Amministrazioni Consolari da sè dipendenti, stabilite in estero dominio. È insieme determinato di estendere, proporzionatamente alle località, le attribuzioni de' Consolati, e di assegnare a ciascuno de' Consoli nella respettiva classe uno stipendio fisso in misura adequata, talchè sparisca il divario di lucro, che, atteso il maggiore o minore introito degl'incerti, si è scorto sin qui tra ufficio e ufficio; sappia il Console precisamente ciò che l'impiego gli produce di certo; e più non sia esposto alle sinistre vociferazioni, che, per supposta inconveniente percezione di detti incerti, talvolta ha suscitato la malignità. Questi incerti dal nuovo ordinamento Consolare in avanti saranno esatti per conto del pubblico erario.

Ora, perchè il lavoro, a cui si apparecchia il Ministero degli affari Esteri abbia le sue basi, occorre, sig. Console, per ciò che la riguarda, ch' Ella vi cooperi coscenziosamente, compilando e con sollecitudine trasmettendomi uno stato nel quale siano notati i proventi di qualsiasi specie, che ha dato annualmente sino all'ultimo decorso anno cotesto Consolato, desumendolo da decennale gestione, o almeno, quando ciò non riuscisse da quella di più anni. E trovo utile che i proventi sopradetti siano indicati ciascuno sotto il suo particolar nome; come ancora, se un dato provento presentasse per più anni aumento o decremento, sarà ben fatto d'indicarne la causa vera o presunta nella colonna delle osservazioni.

Ella vorrà ancora trasmettermi copia de'titoli, in virtù de'quali si trova nominato all'ufficio che copre. Mi rimetterà altresì lo stato degl'introiti de'Vice-Consolati da Lei dipendenti; e finalmente m'indicherà quando i detti Vice-Consoli sono stati nominati, e se ve ne sia alcuno che riconosca il suo impiego da particolare disposizione governativa.

Non ommetto ancora in quest' incontro d'inculcare tutto lo zelo e tutta la sollecitudine in tenermi informato di ogni movimento politico che costà accada, sicura di acquistare così

un più forte titolo alla considerazione del Governo di Sua Santità.

Mi confermo intanto con distinta stima

Di V. S. Illma

Roma 8 dicembre 1848.

Devmo Servo
TERENZIO MAMIANI

(N. 10.) *Notificazione del Ministero de' pubblici lavori sull' obbligo agli enfiteuti pontini di spurgare le fosse migliarie, e fosse maggiori delle loro tenute.*

9 DICEMBRE 1848

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

NOTIFICAZIONE

A termini dei regolamenti emanati per la conservazione della Bonificazione Pontina li 20 giugno 1848, gli enfiteuti debbono in ogni anno, e specialmente nel mese di ottobre, espurgare tutte le fosse secondarie di scolo, sotto il quale nome vengono comprese le così dette migliarie, e le fosse maggiori delle tenute.

Quindi è che il Ministero dei lavori pubblici, in conformità delle disposizioni solite a praticarsi in argomento, ordina agli Enfiteuti Pontini, che per il giorno 10 del futuro mese di gennajo, debbano avere regolarmente espurgate le fosse migliarie e le fosse maggiori delle loro tenute; come pure debbano per tale epoca avere riparato gli abbeveratori, e ridotto il loro livello a quello degli argini adiacenti con fornirli lateralmente di buona staccionata, e selciare il piano indicato dalla parte del letto de'fiumi e canali.

E perchè siffatti ordini non abbiano a rimanere privi di esecuzione, si commette fin d'ora al sig. Ingegnere Pontino, che dopo l'indicato tempo di un mese faccia una visita locale, e trovando lavori mancanti, li faccia eseguire indilatamente di officio, a tutto carico e spese de'contravventori.

La presente notificazione affissa e pubblicata avrà lo stesso effetto come se fosse stata personalmente consegnata a ciascuno degli Enfiteuti Pontini.

Roma li 9 dicembre 1848.

Il Ministro
P. Sterbini

Digitized by Google

(N. 11.) *Ordinanza del Ministero delle finanze con la quale si accorda un premio al migliore scrittore di economia pubblica, e si nomina una commissione per l'esame degli scritti, e per darne giudizio definitivo.*

11 DICEMBRE 1848

ORDINANZA

IL MINISTRO INTERINO DELLE FINANZE

Considerando ch'è debito di ogni governo civile l'intendere all'educazione del popolo;

Considerando che contro l'opinione volgare, le verità fondamentali della pubblica Economia non sono tanto alte e difficili da non poterle accostare all'intelligenza comune;

Considerando che l'ignoranza e le preoccupazioni del popolo minuto in quelle materie cagiona danni e perturbazioni gravissime, come si è veduto più volte all'occasione di nuove tasse, e rispetto alla libera circolazione ed esportazione dei generi;

ORDINA QUANTO SEGUE

1. E' istituito un premio pel migliore scritto che, in forma di catechismo, corregga nel

popolo minuto i suoi molti ed abituali errori intorno a materie di pubblica economia.

2. E' istituita una Commissione per l'esame degli scritti e per darne giudizio definitivo.

3. La Commissione è composta di cinque individui, che sono i Signori

Conte Massei
Dottore Pantaleoni
Marchese Potenziani
Conte Manzoni
(*) *Cav. Righetti.*

4. La Commissione nella sua prima radunanza definirà la qualità e il valore del premio, il tempo assegnato alla presentazione degli scritti, ed ogni altro modo e condizione del concorso; il che tutto renderà noto con pubblico manifesto.

5. Lo scritto premiato sarà stampato a spese del Ministero, e mandatane copia ad ogni Comune dello Stato. I Comuni più facoltosi verranno invitati ad acquistarne parecchie copie, perchè sia, quanto maggiormente si possa, diffuso.

(*) *N. B.* = Dietro rinuncia del sig. cav. Righetti fu nominato in sua vece il sig. prof. Silvestro Gherardi.

6. Per l'importare del premio e per le altre spese occorrenti sarà assegnato un fondo corrispettivo, tolto alla Cassa di riserva del Ministero sull'esercizio del 1849.

Roma 11 dicembre 1848.

TERENZIO MAMIANI

(N. 12.) *Decreto del Consiglio de' Ministri col quale viene istituita una provvisoria suprema Giunta di Stato.*

12 DICEMBRE 1848

GOVERNO PONTIFICIO

Affinchè abbiano piena esecuzione i Decreti emanati dal Consiglio dei Deputati nel giorno 11 corrente e dall'Alto Consiglio nel detto giorno e nel giorno d'oggi, il Consiglio de'Ministri ne dà solenne pubblicazione.

Considerando che gli Stati Romani si reggono a Governo rappresentativo, e godono dei

Digitized by Google

diritti e delle guarentigie di uno Statuto Costituzionale.

Che lo Statuto ha per suo fondamento la distinzione, e insieme la connessione di tre poteri, e che ove uno di essi faccia difetto, il reggimento costituzionale è manco e non può adempiere i suoi fini.

Che nella notte del 24 novembre scorso il Pontefice si è allontanato da Roma e non ha lasciato alcuno a tenere le sue veci.

Che il foglio dato in Gaeta il 27 novembre, in cui si nomina una Commissione governativa, manca delle debite forme costituzionali, le quali servono anche a garantire l'inviolabilità del Principe.

Che la Commissione governativa, nel sopradetto foglio nominata, non ha palesata la sua accettazione, e in niun modo e per niuna parte ha esercitata la sua funzione, e nè pure si è costituita di fatto.

Che i due Consigli deliberanti, d'accordo col Ministero e col Municipio, hanno procacciato di riparare a tanta perturbazione col mandare messaggi al Principe, chiedendogli instantemente di ritornare a reggere la cosa pubblica.

Che i messaggi stessi non solamente non furono ammessi nello Stato Napoletano, ma invano adoperarono pratiche per essere dal

Principe accolti, e che altre pratiche più recenti, e altri ufficj compiti appresso di Lui son riusciti affatto frustranei.

Che Egli dimorando in terra non sua, ove si vieta l'ingresso per ordine superiore a qualsiasi Deputazione a Lui indirizzata, togliendosi così ai Deputati un diritto espresso nello Statuto fondamentale, rimane incerto, se egli sia in grado di godere della piena libertà e spontaneità delle sue azioni, e giovarsi d'imparziali e benevoli consigli.

Nè potendo qualunque Stato o Città rimanere senza compiuto governo, e le proprietà e i diritti de'cittadini senza tutela.

Dovendosi per ogni guisa e con ogni spediente rimuovere l'imminente pericolo dell'anarchia e di civili discordie, e mantenere l'ordine pubblico.

Dovendosi conservare intatto lo Statuto Fondamentale, il Principato e i suoi diritti costituzionali.

I due Consigli deliberanti, consci de'loro doveri e obbedendo eziandio all'assoluta necessità di provvedere in guisa alcuna regolare all' urgenza estrema dei casi, con atto deliberato da ciascuno di essi in seno del proprio Consiglio.

DECRETANO

1. E' costituita una provvisoria e Suprema Giunta di Stato.

2. Ella è composta di tre persone scelte fuori del Consiglio dei Deputati, nominata a maggioranza assoluta di schede dal Consiglio dei Deputati stesso, approvata dall'Alto Consiglio.

3. La Giunta, a nome del Principe ed a maggioranza di suffragii, eserciterà tutti gli ufficii pertinenti al Capo del Potere esecutivo nei termini dello Statuto, e secondo le norme ed i principii del diritto Costituzionale.

4. La Giunta cesserà immediatamente le sue funzioni al ritorno del Pontefice, ò qualora esso deputi, con atto vestito della piena legalità, persona a tener le sue veci, ed adempierne gli ufficii; e questa assuma di fatto l'esercizio di dette funzioni.

A compimento del quale Decreto avendo il Consiglio dei Deputati raccolti i voti, sono stati nominati, coll'approvazione successiva dell' Alto Consiglio, a Membri costituenti la decretata Provvisoria Suprema Giunta di Stato, i Se-

natori di Roma e di Bologna, e il Gonfaloniere di Ancona,

Signori Principe D. Tommaso Corsini
N. U. Gaetano Zucchini
Conte Francesco Camerata

Pel Consiglio dei Deputati		*Per l'Alto Consiglio*	
Sturbinetti, *Presid.*		P.D.P.Odescalchi, *Pres.*	
Marcosanti Bianchini Caporioni	*Segretarj*	Guiccioli Poletti	*Segretarj*

Il potere esecutivo è lieto di notificare un atto di tanta solennità ed importanza che rimette nella loro pienezza i poteri dello Stato, ritorna al Governo tutta la sua forza, rassicura le popolazioni, e ricompone a piena vita l'esercizio di tutti i diritti costituzionali.

Roma dalla residenza il giorno 12 dicembre 1848.

Il Consiglio de' Ministri
C. E. Muzzarelli Presid.
T. Mamiani
G. Galletti
P. Campello
P. Sterbini

(N. 15.) *Ordinanza del Ministero degli affari esteri concernente il personale, e le attribuzioni di dett'officio.*

18 DICEMBRE 1848

ORDINANZA MINISTERIALE

Considerando che il Ministero degli affari Esteri degli Stati Romani dev' essere ordinato sopra basi tutto nuove, rimanendo ad esso interamente inapplicabili il sistema e gli usi dell'antica Segreteria di Stato ;

Considerato che i principali miglioramenti da introdursi sono, la maggiore semplicità ; la più stretta economia; la meglio intesa concentrazione delle diverse attribuzioni del Ministero in pochi funzionarj, i quali sieno responsabili dell'esercizio de'subalterni impiegati;

Esaminati i metodi e le riforme seguite da altri Governi Italiani e Stranieri;

Il Ministro degli affari Esteri ;

Sentito il Consiglio de'Ministri ;

ORDINA

ARTICOLO I.

Divisioni e Attribuzioni

§. 1. Il Ministero degli affari Esteri è composto, del *Gabinetto del Ministro*, e della *Segreteria Ministeriale*.

§. 2. Il Gabinetto del Ministro è incaricato, di tutti i lavori riservati; della corrispondenza ufficiosa; dello spoglio de'giornali nazionali e stranieri; dell'apertura de'pieghi non riservati, che pervengono al Ministero; della biblioteca per uso del Ministero; delle udienze; delle suppliche e de'memoriali; del personale spettante al Gabinetto ed alla Segreteria, non che dell'interno servizio e delle relative discipline.

§. 3. La Segreteria Ministeriale si compone di tre *Divisioni*.

§. 4. La 1.ª Divisione è incaricata, della corrispondenza co'nostri Rappresentanti all'estero; del loro personale; delle loro nomine, promozioni, traslocazioni; delle spese ordinarie e straordinarie relative al loro uffizio: di tutto ciò che si riferisce a conclusione ed esecuzione di trattati politici e diplomatici; di ogni movimento militare straniero, sia di terra che

marittimo; dell'estradizioni dei rei e degli atti giudiziarj fra gli statisti e gli esteri o viceversa; de'rapporti e bullettini politici provenienti al Ministero; in fine di tutti gli affari politici e diplomatici propriamente detti.

§. 5. La 2.ª Divisione s'incarica, degli affari e delle quistioni territoriali e di confini; della corrispondenza coi Consoli esteri e nazionali; delle spese e attribuzioni spettanti a questi ultimi; e di quanto direttamente o indirettamente a cose Consolari si riferisce. S'incarica della conclusione ed esecuzione de'trattati commerciali e di navigazione; di tutti gli affari commerciali tra statisti ed esteri o viceversa; in fine di ogni movimento marittimo di legni mercantili.

§. 6. La 3.ª Divisione comprende l'archivio e il protocollo, ed è incaricata della classificazione, registrazione, e conservazione di tutte le corrispondenze, opuscoli, giornali, e di qualunque altro documento proprio del Ministero; della spedizione della corrispondenza ministeriale, e della relativa spesa, quando occorra. Essa ritira dal Gabinetto del Ministro i dispacci che ivi sono pervenuti ed aperti, e dopo la registrazione in protocollo, li distribuisce a quella fra le Divisioni cui spettano, per riprenderli dalla medesima, appena evasi, e quindi depositarli in archivio. E' pure inca-

ricata della emissione de'passaporti, de'visti, e della legalizzazione de'documenti, non che della percezione e del rendiconto delle relative tasse. Inoltre essa conserva e somministra tutti i formularj per le corrispondenze, per i trattati, per le convenzioni, credenziali, patenti, ec.

ARTICOLO II.

Personale.

§. *Unico.* Il Ministero è composto, di un *Sostituto* che ha la sopraintendenza del Gabinetto del Ministro e della Segreteria Ministeriale, e rappresenta il Ministro o colle facoltà che gli sono da lui delegate o con quelle che già riceve dai regolamenti in vigore. Il Ministero è altresì composto di *Segretarj*, *sotto Segretarj*, *Applicati*, ed *Ufficiali*.

ARTICOLO III.

Distribuzione del personale.

§. 1. Il Gabinetto del Ministro è composto di due Sotto-Segretarj, e di un Applicato.

§. 2. La 1.ª Divisione si compone di un Segretario Capo di Divisione; di un Sotto-Segretario; di un Applicato; e di un Ufficiale.

§. 3. La 2.ª Divisione ha un Segretario Capo di divisione; un Sotto-Segretario; un Applicato; e un Ufficiale.

§. 4. La 3.ª Divisione si forma di un Capo di divisione archivista e protocollista; di due sotto-Archivisti e sotto-Protocollisti; di un Applicato, e di due Ufficiali.

ARTICOLO IV.

Stipendj.

§. *Unico.* Il Sostituto gode di un stipendio di mensili scudi 80. I Segretarj Capi di divisione di scudi 60. I sotto-Segretarj di scudi 45. I sotto-Protocollisti, e sotto-Archivisti di scudi 40. Gli ufficiali addetti alle due prime Divisioni di scudi 30. Quelli addetti alla 3.ª Divisione di scudi 25. (*).

(*) Per un riguardo alle critiche condizioni dell'Erario, gli stipendj sono stati possibilmente fissati con misura alquanto tenue. Così, col nuovo impianto, l'esercizio interno del Ministero dell' Estero, senza mancare del necessario personale, e con una migliore distribuzione d'incombenti e di attribuzioni, non porterà all'Erario se non il mensile aggravio di Romani scudi 778; mentre invece coll' antico impianto porterebbe la spesa di mensili scudi 916. 50; non compresa l'abitazione che secondo l'impianto medesimo, sarebbe dovuta al Sostituto, a quattro de' Minutanti, all'Archivista, e a quattro Scrittori detti di numero; e non compresa la Computisteria, che comunque incorporata in quella dei Sacri Palazzi Apostolici, aumenterebbe ciò nullameno la preindicata cifra di scudi 916 50.

ARTICOLO V.

Disposizioni accessorie.

§. 1. Gli Applicati prestano il loro servizio gratuitamente: vengono scelti per concorso fra i giovani che più sono distinti per virtù morali e civili, per ingegno e dottrina; e rimangono disponibili dopo un non breve ed onorato servigio per venir surrogati nei posti che restano vacanti nel Ministero.

§. 2. Le promozioni avranno luogo per solo titolo di anzianità e di abilità fra le Divisioni promiscuamente, poichè non esiste precedenza tra una Divisione e l'altra.

§. 3. Gli Ufficiali non hanno vero diritto di avanzamento; e possono soltanto essere preferiti agli Applicati, (in caso di surrogazione) quelli tra gli Ufficiali che avessero dati sicuri saggi di abilità e d'ingegno non comune.

§. 4. Il Ministero avrà inoltre una Computisteria formata di un *Computista capo d'Ufficio*, e di un Ufficiale. Lo stipendio mensile del Computista sarà di scudi 50; quello dell'Ufficiale di scudi 30. La Computisteria sarà incaricata dell'amministrazione del Ministero; terrà registro delle spese che vengono proposte ed approvate per organo delle tre Divisioni, ciascuna cioè relativamente ai proprj incombenti: at-

tenderà e invigilerà su gl'inservienti inferiori; avrà l'incarico de'mandati per gli stipendj di tutto il personale del Ministero e per tutte le altre spese sì ordinarie come straordinarie.

§. 5. Il servizio famigliare si fa da un Portiere maggiore addetto al Gabinetto del Ministro col soldo mensile di scudi 16; da un Portiere maggiore aggiunto pel servizio del Sostituto col soldo mensile di scudi 14; da due Portieri pel servizio delle tre Divisioni col soldo di scudi 12; da un facchino pel servizio della Computisteria col soldo di scudi 6; da' due Dragoni sotto-Uffiziali pel servizio della corrispondenza entro la città con un soprassoldo mensile per ciascheduno di scudi 4.

§. 6. Viene prescritta la formazione di una tabella per una indicazione più esatta e più particolarizzata del servizio normale del Ministero; e di un orario per la distribuzione del servizio medesimo.

§. 7. La presente Ordinanza avrà effetto in modo provvisorio in sino a che il preventivo del Ministero non sia deliberato e approvato dai due Consigli.

Resta incaricato della esecuzione l'attuale Sostituto del Ministero.

Dato in Roma li 18 dicembre 1848.

Terenzio Mam. ii

(N. 14.) *Notificazione del Ministero delle finanze colla quale sono invitati i possessori dei boni del tesoro falsi della serie A. a presentarli per riceverne l'equivalente in altri boni.*

18 DICEMBRE 1848

NOTIFICAZIONE

In seguito della risoluzione presa dal Consiglio de' Ministri, nell' adunanza dei 15 andante, i portatori dei boni del tesoro serie A., riconosciuti falsi, ne riceveranno l'equivalente dal pubblico erario, quantevolte l' esibita di essi sia stata fatta nei termini prescritti dalla precedente notificazione di questo Ministero 30 novembre decorso.

A tale effetto gli esibitori si presenteranno nella Computisteria generale del Ministero medesimo cui sono state date le opportune istruzioni, ed in quanto a quei boni che fossero stati trasmessi in Roma dalle provincie, col mezzo delle casse Camerali, si presenteranno alle medesime, dalle quali riceveranno

il rimborso entro quindici giorni dalla data della presente.

Dalla nostra residenza li 18 dicembre 1848.

Il Ministro interino delle Finanze
TERENZIO MAMIANI

(N. 15.) *Ordinanza del Consiglio de' Ministri colla quale viene nominata una Commissione di soccorsi per gli esuli o stranieri appartenenti ad altri Stati Italiani.*

19 DICEMBRE 1848

IL CONSIGLIO DE' MINISTRI

Considerando che non pochi esuli, o stranieri o appartenenti ad altri Stati Italiani, si trovano in questa dominante privi affatto di mezzi, così per la sussistenza come per poter ripatriare;

Considerando che è debito sacro di umanità e di carità civile il porgere ajuto a questi infelici colpiti da ingiusto infortunio, massime che la più parte di loro si è sottratta

Digitized by Google

alla invasione austriaca o alla persecuzione di governi dispotici;

ORDINA

Art. 1. È istituita una *Commissione di soccorsi* per gli esuli, o stranieri o appartenenti ad altri Stati Italiani, che di presente si trovano in Roma senza mezzi per sussistere, o per poter almeno ripatriare.

Art. 2. La Commissione è composta dei Signori:

Padre D. Gioacchino Ventura, *Presidente*. — Ala Ponzoni *Marchese* Filippo. — Bolasco Domenico. — Carcani Niccola. — Castellani Alessandro. — Corboli *Conte* Curzio. — Cortesi Vincenzo. —Quinterio *Marchese* Alberto.— Sacripante *Marchese* Niccola. — Vallati Pietro.

Art. 3. Primo ufficio della Commissione sarà di promuovere e di esortare la carità dei privati per l'adunamento de'necessari fondi.

Art. 4. Il Governo vi contribuirà con un fondo che sarà sua cura d'invocare dalle Camere.

Art. 5. Dovrà indi la Commissione aprire un ruolo pei postulanti, nel quale siano notati tutti que' titoli che si riconosceranno indispensabili a prevenire ogni sorta di abusi.

Art. 6. Su questi titoli la Commissione ordinerà o l'ammissione o la esclusione delle dimande, e invigilerà per lo esatto adempimento delle sue risoluzioni.

Art. 7. Il Ministero dell'Interno è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Dal Quirinale il dì 19 dicembre 1848.

C. E. Muzzarelli *Presidente*
T. Mamiani
P. Campello
P. Sterbini

(N. 16) *Decreto del Consiglio de' Ministri col quale s'istituisce una Commissione Medico-Chirurgica.*

20 dicembre 1848.

Considerando che è da gran tempo che da ogni parte dello Stato si fanno rimostranze sulla condizione poco felice degli esercenti le arti salutari, non che sulla insufficienza degli attuali metodi dell'istruzione Medico-Chirurgica;

Considerando che le arti salutari ed i loro cultori potissimamente contribuiscono al benessere della intiera società, e che per conseguenza

corre ad ogni Governo illuminato l' obbligo di rivolgere una particolare attenzione su di un argomento tanto rilevante ;

Considerando che niuna cosa può meglio condurre a far palesi i bisogni degli esercenti le arti salutari, ed a suggerire i mezzi più adatti per provvedervi , quanto il fare un appello agli esercenti stessi ed interrogarne i voti ;

Il Consiglio dei Ministri ,

Sentito il volere della Suprema Giunta di Stato ,

DECRETA :

Art. 1. E' creata una Commissione Medico-Chirurgica composta dei Signori :

Prof. Giuseppe De-Mathaeis — *Prof.* Carlo Maggiorani—*Prof.* Carlo Baroni—*Dott.* Luigi Farini—*Dott.* Diomede Pantaleoni—*Dott.* Benedetto Monti—*Prof.* Gio: Battista Fabbri—*Dott.* Sebastiano Fusconi—*Dott.* Gaetano Antonelli—*Dott.* Alceo Feliciani—*Dott.* Giovanni Amadio—*Dott.* Paolo-Emilio Appolloni.

Art. 2. La Commissione dovrà consultare la facoltà, le Accademie ed i Collegi Medico-Chirurgici dello Stato, ed inoltre accogliere

ogni reclamo o progetto che le venisse fatto da qualunque esercente le arti Medico-Chirurgiche, allo scopo di poter avvisare ai mezzi più efficaci di migliorare gli attuali metodi dell'istruzione Medico-Chirurgica, di regolare in miglior guisa l'esercizio dell'arte, e di rialzarne il decoro.

Art. 3. Non più tardi di tre mesi dalla data della presente Ordinanza, la Commissione presenterà il suo rapporto definitivo, corredato di tutti i relativi documenti.

Art. 4. E' data facoltà alla Commissione di accedere a tutti gli Stabilimenti sanitarj e di pubblica istruzione dello Stato, e di procurarsi dagli stessi tutti quei documenti che stimerà necessarj al conseguimento dello scopo.

Art. 5. L'opera della Commissione sarà gratuita, e consultivo il suo voto.

Art. 6. I Ministri dell'Istruzione pubblica e dell'Interno sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Roma li 20 dicembre 1848.

C. E. Muzzarelli *Presid.*
T. Mamiani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 17.) *Regolamento organico del Ministero delle Armi sull' amministrazione centrale del medesimo.*

22 DICEMBRE 1848

REGOLAMENTO ORGANICO

DEL MINISTERO DELLE ARMI

L' Amministrazione centrale del Ministerodelle Armi è organizzata nel modo seguente.

1. Gabinetto del Ministro.
2. Segretariato generale, controlleria, contabilità generale.
3. Direzione dell'amministrazione.
4. Personale.
5. Materiale di guerra.

CAPITOLO I.

Del Gabinetto del Ministro.

Il Gabinetto del Ministro centralizza qualsiasi attribuzione riferibile all'amministrazione militare ; più particolarmente attende alla spedizione degli affari segreti e riservati , ed alla corrispondenza personale del Ministro. Ge-

neralmente poi tratta quegli altri affari la cui spedizione propriamente non sia assegnata ad alcun determinato Ripartimento, e sebbene lo sia, pure dal Ministro si voglia far trattare nel suo ufficio particolare sotto la immediata sua direzione, o del suo Rappresentante.

CAPITOLO II.

Del Segretariato Generale.

Il Segretariato generale è diviso in quattro ufficj.

1. L' ufficio del segretariato.
2. Il protocollo e archivio.
3. La controlleria generale.
4. Le pensioni, le giubilazioni, soccorsi, e decorazioni.

Ufficio del Segretariato.

Apre i dispacci, classifica e distribuisce ai diversi uffici le materie che li riguardano; e questi eseguite sulle medesime le operazioni di loro istituto, le ritornano coi risultati ch'emergono al Segretariato per la relativa corrispondenza; formula i progetti di legge da proporsi al Consiglio dei Ministri ed alle Camere deliberanti; dà evasione ai risultati delle pubbliche

udienze; notifica agli altri ufficj le decisioni governative; sopraintende al personale di tutti gl'impiegati militari; e finalmente si occupa degli affari che non entrano nelle attribuzioni di alcun altro ufficio, e riunisce in se le operazioni concernenti tanto l'amministrazione, quanto il disciplinale dell'armata.

Ufficio del Protocollo, ed Archivio.

Disimpegna la registrazione di tutta la corrispondenza sì attiva che passiva.

Conserva e classifica le leggi, le ordinanze, le decisioni di massima, i regolamenti, le istruzioni, le circolari, le matricole, ed i ruoli dei corpi licenziati e disciolti, e tutte le altre carte che non sono più necessarie al lavoro in corrente, i documenti degli uffiziali morti, licenziati e destituiti, gli atti mortuari concernenti i militari ed impiegati militari; legalizza i documenti e le firme; rilascia certificati e gli stati di servizio; disimpegna la corrispondenza riguardante gli archivj dei corpi militari, delle divisioni e delle intendenze; riunisce i documenti da inserirsi nel Giornale militare, e sopraintende alle inserzioni nel Bollettino delle Leggi degli atti relativi al dipartimento delle Armi

Ufficio della Controlleria Generale.

Esamina e discute gli affari contenziosi in materia amministrativa, e tutte le questioni generali e regolamentarie concernenti la contabilità, rivede i preventivi, liquida i soldi , accessorj, indennità di ogni natura degli stati maggiori e dei corpi di ogni arma , regolarizza le cauzioni , ed autorizza la Intendenza Generale alla tratta dei mandati di saldo.

Ufficio delle pensioni, giubilazioni, soccorsi e decorazioni.

Liquida le giubilazioni a Militari in attività di servizio , e le pensioni alle di loro famiglie, a norma dei vigenti regolamenti. Tratta della riforma degli Impiegati militari ed uffiziali, e della collocazione di essi in istato di quiescenza e disponibilità , dei soccorsi agli orfani ed alle vedove dei militari; amministra l' ospizio degli Invalidi. Riunisce e dirige al potere esecutivo le proposizioni concernenti le decorazioni e le onorificenze.

Digitized by Google

CAPITOLO III.

Direzione dell' Amministrazione.

Questa direzione è composta di quattro ufficj :

1. L'ufficio della intendenza generale.
2. L'ufficio della scrittura e cassa.
3. L'ufficio del vestiario, bardatura, e del casermaggio.
4. L'ufficio delle sussistenze militari, dei combustibili, degli ospedali, trasporti e convogli.

1. L'ufficio della intendenza generale dirige tutto l'andamento amministrativo, e le intendenze amministrative; sorveglia il personale e lo stato civile del corpo dell' intendenza militare.

L'Intendente generale risiede presso il Ministero delle armi, e dipende direttamente dal Ministro verso il quale è responsabile delle operazioni tutte del suo officio.

L'Intendente generale redige annualmente la tabella preventiva delle spese militari dell'anno successivo, avendo a base di tale operazione la forza organica stabilita dalla pianta stabile dell'armata pei diversi corpi che la compongono, attribuendo ai singoli gradi le competenze prescritte dalle tariffe.

Nella stessa tabella calcolerà sulla medesima base della forza gli assegni fissi dovuti ai corpi sul ragguaglio per testa a senso delle tariffe e dei regolamenti vigenti.

In quanto alle spese straordinarie, l'Intendente generale prenderà norma dalle circostanze e dalle istruzioni che potranno essergli comunicate dal Ministero, e le comprenderà in un *Capitolo* apposito, sotto la denominazione *servizio straordinario*.

Con particolarizzato rapporto, in cui siano sviluppati tutti i confronti coi relativi estremi del preventivo dell'esercizio anteriore, sarà sottomessa la tabella all' approvazione del Ministro.

Il Ministro, dopo fattala rivedere dal suo ufficio di controlleria, e riportatane la sanzione dei Consigli deliberanti a forma delle costituzioni, ritornerà la medesima all'Intendente generale il quale dovrà uniformarsi a quanto in essa è prescritto.

L' Intendente in seguito dei preventivi che gli sono trasmessi dalle intendenze divisionarie, è tenuto di presentare in ogni mese la richiesta ragionata dei fondi occorrenti per supplire ai bisogni dell' esercito per il mese successivo.

Il Ministro delle Armi inoltra al Ministro delle finanze la richiesta medesima, e poi mette a disposizione dell'Intendente generale i fon-

di necessarj per i mandati da trarsi a favore delle parti creditrici dell'amministrazione militare nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge.

Questa richiesta non può superare, a meno di speciale autorizzazione, la dodicesima parte della somma accordata col preventivo generale; e dee riferirsi ai respettivi articoli della tabella nella proporzione del reale bisogno, colla indicazione delle casse camerali sulle quali è mestieri siano disposti i fondi.

Senza bisogno di speciale rapporto ed autorizzazione, l' Intendente generale trarrà i mandati pel pagamento de' soldi ed accessorj de' varj corpi di truppa e delle masse, sempre in via provvisoria e di acconto, riservandosi di rilasciare i mandati di saldo dopo la definitiva liquidazione dell' ufficio di controlleria del Ministero, e l' autorizzazione che da quello debb'essergliene fatta.

Avvenendo il caso che il fondo accordato fosse insufficiente a coprire la relativa spesa, l' Intendente generale ne farà rapporto al Ministero pel corrispondente provvedimento.

L' Intendente generale sorveglia che alle determinate scadenze nulla manchi all' armata sia in viveri, vestiario, fornimento, ornamento, bardatura, cavalli, casermaggio ec. tenendo di tutto informato il Ministro, e provvede nei

casi ordinari e comuni in via d'appalto previ i capitolati alla formazione e rinnovazione dei contratti, mentre nei casi urgenti, e di assoluta necessità, si provvedono in via economica amministrativa nelle rispettive residenze gli Intendenti divisionarj, i quali devono darne immediato discarico all'Intendente generale.

Sono esclusi da detta disposizione quei contratti pertinenti ai consigli amministrativi dei diversi corpi.

Ricevute le offerte che saranno esibite per le singole forniture, a norma dei vigenti regolamenti, l'Intendente generale le presenterà chiuse e suggellate al Ministro, ed aperte alla di lui presenza, ne redigerà analogo processo verbale.

Eseguitane poscia l'analisi, darà luogo agli atti successivi per gli esperimenti di vigesima e sesta, ed esauriti questi, procederà alla stipolazione de' contratti.

L'Intendente generale terrà corrispondenza diretta a nome proprio, per tuttociò che riferisce al servizio ordinario amministrativo coi capi dell' Intendenze, e coi comandanti de' corpi.

Questa corrispondenza particolare peraltro sarà registrata nell' archivio generale del Ministero delle Armi, ed esauriti che siano gli affa-

ri ad essa relativi, sarà la medesima custodita nell' archivio suddetto.

Trattandosi però di affari gravi, d' introduzione di nuove massime, di sanzione di spese straordinarie o eccedenti le tariffe in vigore, e trattandosi infine di oggetti relativi a straordinario servigio, la corrispondenza verrà eseguita dall' Intendente generale a nome del Ministro, richiamando l'approvazione del medesimo.

Alla circostanza di movimento o marcia di truppa, il Ministro comunica i suoi ordini all'Intendente generale, il quale li dirama agl' Intendenti divisionarj, onde dispongano perchè nelle varie piazze di truppe tutto sia provveduto per pane, foraggio, alloggi e trasporti a senso dei vigenti regolamenti.

2. L' ufficio della scrittura e cassa, è incaricato a tener conto di tutte le spese dell' amministrazione militare con appositi registri in doppia partita, e fornisce gli estremi per la compilazione del bilancio annuale; emette inoltre i mandati e tiene la cassa.

3. L'ufficio di vestiario, della bardatura, e del casermaggio è incaricato dell'amministrazione e del materiale, dei servigj riferibili all'abbigliamento, al casermaggio ed accampamento, della compilazione dei regolamenti relativi alle uniformi, ed alla confezione dei modelli o cam-

pioni di tutti gli effetti d'abbigliamento, di bardatura, ed accampamento tanto per la linea che per la cavalleria e per gli alloggiamenti militari.

4. L' ufficio delle sussistenze militari, dei combustibili, degli ospedali, trasporti e convogli, combina i contratti delle derrate necessarie per assicurare il servizio de' viveri e dei foraggi, sia per mezzo di appalti, od in via economica; è incaricato altresì del servizio dei combustibili, e della illuminazione delle caserme e dei corpi di guardia. Quante volte poi fossero attivati gli ospedali militari ne sorveglia l'amministrazione quale è diretta dall'intendente divisionario. Ha inoltre la direzione dei trasporti e convogli ed equipaggi militari tanto per terra che per acqua, dei grossi bagagli, degli effetti di abbigliamento e dirige tutte le contabilità relative agli accennati servigj.

CAPITOLO IV.

Del Personale

La direzione del personale è divisa in tre ufficj.

1. L' ufficio matricole.

2. L' ufficio de' movimenti, del reclutamento, e di rimonta.

3. L' ufficio degli stati maggiore generale e di piazza, e delle scuole militari.

Il primo ufficio ha la tenuta generale delle matricole: stabilisce le situazioni periodiche della forza in uomini e cavalli, e la statistica generale dell' armata.

Il secondo ufficio regola i movimenti del personale, e tratta più specialmente gli affari seguenti:

1. Il personale degli uffiziali di qualunque grado, classe, arma o corpo, tanto in attivo quanto in sedentario servizio; e così la nomina, l'avanzamento e promozione, la ricompensa, la destinazione, il licenziamento.

2. I diversi regolamenti, o provvedimenti, e le disposizioni che riguardano l'ordinamento, il servizio, la disciplina, e l'istruzione de' corpi, il servizio nelle divisioni e nelle piazze, il servizio in campo.

3. I campi periodici d'istruzione, gli scambj di guarnigione, i movimenti generali, e le operazioni di truppa, le leve pel reclutamento ordinario e straordinario; convoca i consigli generali per la rimonta dei polledri, tanto pei reggimenti di cavalleria che per il treno di artiglieria, ed il battaglione dei zappatori.

Il terzo ufficio è incaricato del personale dello stato maggiore generale e di piazza, e degli allievi delle scuole militari, dirige gli stu-

di della militare accademia, e del collegio pei figli de'militari; si occupa delle organizzazioni speciali, ed ordina le ispezioni e le riviste.

CAPITOLO V.

Materiale

Marina
Genio
Artiglieria

Attesa la specialità delle attribuzioni inerenti ai predetti ufficj, ognuno dei capi rispettivamente che vi presiedono, potrà tracciare un apposito regolamento. Quello che può stabilirsi per massima fin da ora, si è, che le relative contabilità debbono dai capi medesimi essere liquidate; i preventivi debbono da essi stessi essere sottoposti al Ministro per l' approvazione, ed alla Intendenza generale non ispettare che dar luogo ai mandati presso autorizzazione che dal Ministero le ne sia data.

Delle Intendenze Divisionarie e dei Magazzeni.

Gl'Intendenti divisionarj dipendono direttamente dall'Intendente generale, e per la rappresentanza di cui sono rivestiti, di Fiscali

del Governo, la speciale di loro attribuzione si è di sorvegliare a tuttochè si riferisce all' economia militare, non meno che alla tutela dell'interesse del soldato, affinchè delle competenze che il Governo gli accorda non sia menomamente defraudato.

Gl'Intendenti militari sono tre, e risiedono, il 1.° in Roma, il 2.° in Ancona, ed il 3.° in Bologna.

Ogn' Intendente divisionario ha in suo ajuto un sott'Intendente di 1. classe che lo rappresenta in caso di assenza, e ne disimpegna le funzioni. Oltre il sotto-Intendente sarà provveduto l'ufficio della Intendenza di un numero d'impiegati, che è prescritto nella pianta organica del Ministero.

Sono obbligati gl'Intendenti divisionarj di recarsi nelle piazze comprese nella periferia della rispettiva divisione per passare in rivista sul terreno la truppa che vi si trova di guarnigione.

Accadendo che l'Intendente riconosca esservi abusi nell' amministrazione di qualche corpo, compagnia, o distaccamento, può eseguire ulteriori riviste, così chiamate improvvise, nel che le norme già designate dai regolamenti debbano essere osservate.

E' scopo precipuo di tali riviste il venire in chiaro; 1. della positiva esistenza del per-

sonale che il corpo considera nelle sue rassegne, e che conseguentemente è pagato dal Governo.

2. Dello stato e tenuta del vestiario, fornimento, armamento, munizione da guerra, dei cavalli, della bardatura e del casermaggio, e quant'altro costituisce il capitale del Governo, e su di che è compromessa la responsabilità dei corpi.

3. Del regolare andamento amministrativo de' comandi de'corpi e compagnie, e del loro stato di cassa.

4. Della esatta amministrazione dei conti della massa, e delle somministrazioni fatte all'uomo a questo titolo, e del pagamento della eccedenza che può essere risultata a di lui favore, seguita la chiusura dei sconti trimestrali.

5. Se viene esattamente pagato del soldo, se l'ordinario è amministrato con l'integrità, e conformemente alle prescrizioni.

Finalmente se le somministrazioni di pane e foraggio sono della qualità prescritta dai rispettivi capitolati, e così se l'assegnazione delle illuminazioni sono in proporzione del positivo bisogno.

Effettuate queste riviste, debbono gl'Intendenti divisionarj inoltrarne un ben particolarizzato rapporto storico all'intendente generale per

i provvedimenti che saranno necessarj, e per darne conto al Ministro.

Gl'Intendenti divisionarj dovranno ritirare dai corpi le situazioni della forza esistente nella divisione, nei termini fissati dai regolamenti con la precisa indicazione delle piazze in cui è diramata, e col dettaglio di tutti i movimenti accaduti, e trasmetterla all'Intendente generale per sua norma, e per passarla al Ministro, acciò l'ufficio incaricato del personale possa compilare la situazione generale e presentarla al Ministro.

Gl'Intendenti divisionarj ricevono dai comandanti dei corpi stanzianti nella loro divisione il preventivo per il conseguimento de' fondi occorrenti per la soddisfazione de' soldi ed accessorj del mese susseguente, e dopo operata su di esso la più accurata analisi per conoscere se le somme richieste eccedono il real bisogno, o viceversa, lo trasmettono all'intendenza generale nel termine già prescritto.

Gli stessi Intendenti poi redigono un simile preventivo per gli ufficiali isolati ed impiegati militari, e lo inviano egualmente all'Intendente generale, il quale, dopo fattavi praticare altra verifica, dà luogo alla tratta dei mandati opportuni.

Per la disposizione de' fondi si usa il metodo convenuto, o da conoscersi, col Ministero

delle finanze, emettendosi i mandati su quelle casse camerali, su di cui i fondi sono richiesti.

I corpi ne ricevono prevenzione dall' Intendente divisionario, a cui viene data dall'Intendente generale.

Magazzeni militari

Sotto la dipendenza dei rispettivi Intendenti divisionarj, ed a cura di un impiegato, sono amministrati i magazzeni militari per i versamenti che in essi sono effettuati dai consigli di amministrazione dei corpi di truppa.

Roma 22 dicembre 1848.

Il Ministro
CAMPELLO

(N. 18.) *Ordinanza del Ministero delle Armi sull'arrolamento per compire i quadri dell'esercito.*

23 DICEMBRE 1848

ORDINE DEL MINISTRO DELLE ARMI

Sulle basi del nuovo organizzamento del nostro esercito si provvide quasi pienamente

ai gradi di uffiziali; ma per la renitenza degl'individui ad arrolarsi non ancora si giunse a comporre quel numero di armati che i consigli deliberativi decretarono. Egli è perciò, che il Ministro delle armi ricorre di nuovo all'amor patrio delle romane popolazioni, onde respingendo gli iniqui consigli dei tristi, non tardino a rispondere a questo secondo appello. La carriera militare è onorevole ed utile al pari di ogni altra professione. Ed è colle armi che ci sarà dato di acquistare l'italiana indipendenza, che deve essere il primo nostro pensiero, il più caldo nostro affetto.

Resta perciò sin da oggi aperto l'arrolamento per compiere i quadri dell'esercito, alla cui ammissione si stabiliscono le seguenti norme e requisiti.

1. Fede di battesimo dell' individuo a giustificazione dell'età, non minore di anni 18, nè maggiore degli anni 40.

2. Fede criminale, onde giustificare di non essere mai stato soggetto a gravi processure e giudizi infamanti.

3. Fede di stato libero.

L'individuo fornito di tali requisiti dovrà prestarsi alla visita sanitaria, onde conoscere non essere egli soggetto a fisiche imperfezioni.

Comprovata in tal modo l'attitudine dell'individuo, sarà egli iscritto nei ruoli a far

parte dell'esercito, e nell'atto della firma del foglio di capitolazione riceverà il consueto premio. Questa capitolazione sarà obbligatoria per anni due di servigio per coloro che dovranno far parte della fanteria, e per quattro anni per quei del genio, dell'artiglieria, e della cavalleria.

Ciò non pertanto chi non volesse arrolarsi pel tempo suespresso, ma solamente obbligarsi di servire sotto le bandiere sino al termine della guerra, e dell'assicurata indipendenza, verrà ammesso, dovendosi ciò dichiarare nella suddetta capitolazione.

Chi colle premesse norme e condizioni presenterà all'arrolamento dieci individui riceverà in premio scudi dieci, da fruirne all'atto dell'ammissione degli individui stessi.

Chi presenterà all'arrolamento venti individui ammissibili come sopra, qualora ne abbia la capacità, potrà avere il grado di caporale; e quegli che ne presentasse quaranta colle stesse norme potrà fruire del grado di sargente. Chi poi ne recasse cento avrà il grado di sotto-tenente, premesso sempre il concorso delle accennate condizioni.

I comandanti ed intendenti divisionari, i comandanti di piazza e dei corpi, restano incaricati di ricevere gl'individui d'arrolarsi come sopra, contandosi molto sulla loro cooperazio-

Digitized by Google

ne, che non rimarrà priva dei superiori riguardi.

Il Ministro
CAMPELLO

(N. 19.) *Disposizioni del Ministero delle Armi dirette a reprimere gli abusi nella costruzione degli effetti militari e a dare occupazione ai sarti.*

24 DICEMBRE 1848

MINISTERO DELLE ARMI

AVVISO

Molte voci si spargono ad arte dai tristi per muovere gli incauti al disordine, e per scontentare coloro che col sudore della fronte si acquistano il pane onorato del lavoro. Noi siamo sulle tracce di quei perversi che, usi a far bottino nella economia della famiglia militare, sono forse i motori del malcontento. Sappiano perciò tutti i Sarti che mancassero altrove di lavoro,

che le amministrazioni parziali di ciascun corpo sono autorizzate ad ammetterli per la costruzione degli abiti militari. In tutte quelle sartorie verrà dato loro in tal modo di provvedersi del giornaliero sostentamento, e menare così una vita onorata e tranquilla.

Il Ministro
CAMPELLO

(N. 20.) *Relazione del Consiglio de' Ministri alla Giunta Suprema di Stato proponendo l' immediata chiusura della sessione dello spirante anno in ambedue i Consigli; e decreto della detta Suprema Giunta di Stato col quale ordina la chiusura dei due Consigli deliberanti.*

26 DICEMBRE 1848

RELAZIONE

Signori

Al termine imminente dell' anno corrente 1848 sarebbe di regola ordinaria che rimanga chiusa la sessione attuale dei Consigli deliberan-

ti. Ma, come vi si aggiunge anche la circostanza che l' uno e l'altro Consiglio, per mancanza del numero legale a render valide le deliberazioni, si trova nella condizione di non potersi utilmente convocare anche in questi ultimi tre giorni che rimangono, così il Consiglio de' Ministri si trova in dovere di proporre alla Giunta Suprema di Stato la immediata chiusura della sessione dello spirante anno 1848 in ambedue i Consigli restando sempre permanente la Commissione di Finanza eletta dalla Camera dei Deputati, che non ha potuto ancora condurre a fine le sue operazioni.

Roma 26 dicembre 1848

IL CONSIGLIO DE' MINISTRI

C. E. Muzzarelli *Presidente*
C. Armellini *Ministro dell' Interno*
F. Galeotti *Ministro di Grazia e Giustizia*
L. Mariani *Ministro delle Finanze*
P. Sterbini *Ministro del Commercio e Lavori Pubblici.*
P. Di Campello *Ministro delle Armi*

LA GIUNTA SUPREMA DI STATO

Visto lo Statuto fondamentale ;
Visto il rapporto del consiglio de' Ministri del 26 corrente ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. La sessione del corrente anno de' due Consigli deliberanti e chiusa.

Art. 2. Durante la vacanza resta permanente la commissione di Finanza nominata dal Consiglio dei Deputati.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

TOMMASO CORSINI
GALLETTI
CAMERATA

Digitized by Google

(N. 21.) *Notificazione del Ministero delle finanze sul pagamento delle rendite consolidate del secondo semestre del corrente anno.*

26 DICEMBRE 1848.

MINISTERO DELLE FINANZE

NOTIFICAZIONE

Il pagamento delle diverse passività permanenti a carico della cassa del Debito Pubblico per la rata del secondo semestre di quest'anno scadente il 31 dell'andante mese, sarà aperto nel 2 gennajo del prossimo anno 1849 presso la depositeria generale in Roma, e presso le casse camerali nelle diverse provincie dello Stato, e sarà chiuso al 30 Giugno successivo, salvo ai creditori ch'entro detto tempo non avessero esatto le respettive partite, l'avanzare richiesta alla direzione generale del Debito Pubblico, onde vengano riaccrediate ne' ruoli de'residui giusta li vigenti regolamenti.

Le rendite consolidate *nominate* saranno soddisfatte secondo il consueto ripartimento ne'giorni designati nella sottoposta tabella sui

mandatelli che si emettono dalla direzione suddetta. Il riparto però, in vece di seguire l'ordine delle nomenclature, e delle lettere originali di esse, sarà quello del numero progressivo della loro inscrizione, riconosciuto più giusto, e conforme ancora alli metodi di altri Stati; e quelle *innominate* per le quali sono emessi li certificati al portatore, saranno soddisfatte a banco aperto sull'esibita e consegna de'rincontri relativi al suddetto semestre.

Roma questo dì 26 dicembre 1848.

Il Ministro delle Finanze
LIVIO MARIANI

Digitized by Google

TABELLA

de' giorni ne' quali avrà luogo il pagamento delle rendite consolidate nominate per la rata del secondo semestre dell'anno 1848, *seguendo l'ordine dell'inscrizione delle medesime.*

GIORNI del PAGAMENTO		NUMERO DELLA INSCRIZIONE			
Gennajo	2	dal	5	al	460
»	3	dal	461	al	524
»	5	dal	526	al	639
»	8	dal	641	al	861
»	9	dal	862	al	1482
»	10	dal	1483	al	2000
»	12	dal	2001	al	2506
»	13	dal	2508	al	2800
»	15	dal	2801	al	3267
»	16	dal	3268	al	3508
»	17	dal	3509	al	3750
»	19	dal	3751	al	4207
»	20	dal	4214	al	4500

Digitized by Google

GIORNI del PAGAMENTO	NUMERO DELLA INSCRIZIONE			
Gennajo 22	dal	4501	al	5062
» 23	dal	5063	al	5882
» 24	dal	5883	al	6226
» 26	dal	6227	al	6542
» 27	dal	6543	al	7645
» 29	dal	7647	al	8619
» 30	dal	8620	al	9294
» 31	dal	9295	al	10084
Febbrajo 5	dal	10085	al	10741
» 5	dal	10743	al	11227
» 6	dal	11228	al	12129
» 7	dal	12130	al	12484
» 9	dal	12487	al	12795
» 10	dal	12798	al	12988
» 12	dal	12997	al	13430
» 13	dal	13431	al	13701
» 14	dal	13702	al	14048
» 16	dal	14049	al	14271
» 17	dal	14272	al	14393
» 19	dal	14394	sino al fine	

(N. 22.) *Ordinanza del Ministero delle Armi colla quale si prescrivono i requisiti che dovranno esibirsi dagli aspiranti per essere ammessi ad officiali sanitarj.*

28 DICEMBRE 1848.

MINISTERO DELLE ARMI

ORDINANZA

Oltre le generali nozioni della scienza, interessando sommamente al ben essere di un'armata la concorrenza negli uffiziali sanitarj di una più speciale attitudine in certe peculiari operazioni e cure più proprie dei corpi di truppa, viene ordinato e stabilito quanto appresso.

Ogni medico o chirurgo che voglia essere attaccato ad un corpo di linea, in qualità di uffiziale sanitario, dovrà presentare i sottodescritti requisiti, onde, sottoposti al giudizio del superiore Consiglio di sanità, sia da questo facoltizzato a potere sperimentare un esame sulle norme qui sotto enunciate; e poichè già si è dato ordine e nomina al detto Consiglio, ed ai posti degli uffiziali sanitarj ne'respettivi corpi, i nuovi concorrenti avanzeranno istanza, dietro pub-

blico avviso del nominato Consiglio, indicante le piazze che per qualunque causa verranno in seguito a ritrovarsi scoperte e sottoposte a concorso.

Ciascun concorrente dovrà giustificare, se medico, di non avere oltrepassata l'età di anni 40: se chirurgo, quella di anni 35.

Produrre il diploma di laurea, e libero esercizio in ambo le facoltà, o per lo meno in quella per cui domanda lo esperimento.

Certificato comprovante di aver fatto un completo corso pratico in uno degli ospedali primarj.

Il candidato, fornito dei richiesti documenti, dovrà sperimentare l'esame del Consiglio superiore di sanità, il quale sarà basato sulle seguenti norme:

Per i medici.

1. Esame teorico.
2. Esame pratico al letto del malato.

Per i chirurgi.

1. Esame verbale anatomico-chirurgico.
2. Esame pratico da eseguirsi sul cadavere.

Google

E' riserbata facoltà al Ministro di aggiungere uno o più professori periti al Consiglio di esame.

Il Consiglio superiore di sanità a maggioranza di voti opinerà per l'esclusiva od ammissione dell'esaminato, la quale ultima dovrà sempre validarsi dalla Superiore sanzione.

Nella concorrenza di un medico o chirurgo non mai appartenuto all'armata, e quello che già si trovasse iscritto nei ruoli come semplice soprannumero: a parità di merito e voti, si avrà riguardo al grado di anzianità e di primariato, se questo nasce da un rescritto e non da formale concorso.

Il Ministro delle Armi
P. Campello

——

(N. 23.) *Decreto della Suprema Giunta di Stato e Consiglio de' Ministri per la convocazione in Roma dell' Assemblea Nazionale che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano.*

29 DICEMBRE 1848.

AI POPOLI

DELLO STATO ROMANO

Dopo avere la Giunta di Stato, in accordo col Ministero, rivolta ogni sollecita cura per apprestare la legge sulla convocazione dell'Assemblea generale dei Deputati del popolo richiesta da tutto lo Stato, e comandata dalla gravità delle attuali politiche nostre condizioni, e per ottenere che venisse dai Consigli accolta e decretata, affinchè un consenso universale dasse un modo di Governo forte ed uno, che durasse contro l'urto minacciato delle divisioni e della dissoluzione sociale; videro la Giunta e il Ministero perdute le cure loro, avvegnachè i Consigli deliberanti, per mancanza di numero legale, non che approvarla, non giunsero neppure a discuterla. In questo mez-

Digitized by Google

zo, sorgeva altro ostacolo colla rinunzia data dal Principe Senatore Corsini, per la quale restava priva la Giunta di un membro.

D'altra parte incalzava più e più l'urgenza, e crescevano i pericoli ad ogni ora d'indugio, a tal che il ritardare quel provvedimento che si presentava come unico mezzo di salute, era un perdere lo Stato, e tradire la fiducia de'popoli. Il perchè i componenti il Ministero ed i rimasti della Suprema Giunta videro che, trovandosi essi al Potere, al cospetto di tanto pericolo, era debito loro il farsi maggiori delle difficoltà; e promulgata immediatamente quella Legge, sostenere intanto provvisoriamente il peso del Governo fino alla convocazione dell'assemblea, integri lasciando i diritti di chicchessia. Qualunque legalità potesse mancare, viene supplita dalla Suprema Legge della salute pubblica, la quale sana ogni atto che vi conduce.

Il Popolo non può rimanere senza un Governo: un popolo che vuole deliberare intorno ad esso, non può non ascoltarsi: laonde noi provvedendo provvisoriamente a quello, e secondando questa concorde volontà dei Popoli, cediamo all'impero d'una necessità per la salute universale.

Perciò, condotti, da questa Suprema Legge, proseguiremo a reggere provvisoriamente

la cosa pubblica coll'incombere ciascuno alle funzioni dei nostri Ministeri, e col deliberare unitamente per tutto quanto eccede le speciali facoltà di ciascuno.

E cominciando dall'atto il più urgente ed importante, cioè dalla convocazione della invocata Assemblea generale,

DECRETIAMO ED ORDINIAMO
QUANTO SEGUE

Visti gl'indirizzi e le manifestazioni della capitale, non meno che di tutte le provincie dello Stato;

Vista la nota presentata dalla Suprema Giunta di Stato al Ministero, e dal Ministero comunicata alla Camera dei Deputati;

Considerando che nel pericolo di una divisione fra le Provincie, o di una dissoluzione sociale, ed anche nel bisogno imperioso di accorrere con ogni sollecitudine e vigore alle strettezze della Finanza, la suprema Legge della salute pubblica comanda di convocare la Nazione, affinchè col mezzo di una fedele ed universale rappresentanza, munita di tutti i poteri, manifesti la sua volontà, e prenda i necessarii provvedimenti.

Art. 1. E' convocata in Roma un' Assemblea nazionale, che con pieni poteri rappresenti lo Stato Romano.

Art. 2. L'oggetto della medesima è di prender tutte quelle deliberazioni che giudicherà opportune per determinare i modi di dare un regolare, compiuto e stabile ordinamento alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze di tutta, o della maggior parte della popolazione.

Art. 3. I Collegi Elettorali sono convocati il dì 21 gennajo prossimo per eleggere i rappresentanti del popolo all' Assemblea Nazionale.

Art. 4. L' elezione avrà per base la popolazione.

Art. 5. Il numero dei rappresentanti sarà di duecento.

Art. 6. Essi saranno ripartiti fra i circondarj Elettorali attualmente esistenti in ragione di due per ciascun dei medesimi.

Art. 7. Il suffragio sarà diretto, o universale.

Art. 8. Sono Elettori tutti i cittadini dello Stato di anni 21 compiti, che vi risiedono da un anno, e non sono privati, o sospesi dai loro diritti civici per una disposizione giudiziaria.

Art. 9. Sono Elegibili tutti i medesimi se giungono all'età di anni 25 compiti.

Art. 10. Gli Elettori voteranno tutti al Capo-luogo del circondario elettorale. Ogni sche-

da conterrà tanti nomi quanti sono i rappresentanti che dovrà nominare la Provincia intera.

Art. 11. Lo scrutinio sarà segreto. Niuno potrà essere nominato rappresentante del popolo se non riunisce almeno cinquecento suffragj.

Art. 12. Ciascun rappresentante del popolo riceverà un' indennità di scudi due per giorno per tutta la durata della sessione. Questa indennità non si potrà rinunziare.

Art. 13. Una istruzione del Governo regolerà tutte le altre particolarità della esecuzione del presente Decreto.

Art. 14. L'assemblea nazionale si aprirà in Roma il giorno 5 febbrajo prossimo.

Art. 15. Il presente decreto sarà immediatamente trasmesso in tutte le provincie, e pubblicato ed affisso in tutti i Comuni dello Stato.

Roma 29 dicembre 1848.

F. Camerata
G. Galletti
C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 24.) *Istruzioni del Governo per l'esecuzione del suddetto Decreto del* 29 *dicembre ralativo alle elezioni generali per l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano.*

31 DICEMBRE 1848.

1. I capi de' comuni si occuperanno immediatamente, in unione degli anziani, e dei consiglieri municipali in sussidio, sulla formazione dell'elenco degli elettori appartenenti ai respettivi comuni.

Si serviranno a tale effetto de' libri parrochiali, e di ogni altro elemento che possa servire a tale oggetto.

2. Non occorrerà verificazione sull'età dei ventun'anni, se non quando vi nasca dubbio che possa esser minore. I giovani su i quali cadrà tal dubbio che non sono nati nel comune, documenteranno l'epoca di loro nascita.

3. La perdita o la sospensione dall'esercizio de' diritti civici, e che priva a termini del decreto della voce attiva e passiva nelle elezioni, risulta: 1. dalla condanna a pene afflittive

o infamanti; 2. dallo stato di prevenzione per un delitto di atto criminale; 3. da condanna a pene anche correzionali quando vi sia aggiunta l'interdizione dai diritti del voto, di poter esser testimonio in atti officiali ec.; 4. da sentenze che a titolo di pena pronunziarono la sorveglianza dell'alta polizia; 5. da quelle che dichiararono il fallimento non susseguito dal concordato; 6. dalla interdizione per titolo di demenza o furore, e dall'essere ritenuto in una casa di alienati.

4. Per essere iscritto come elettore in un comune, si esige la residenza da sei mesi almeno; se è minore di sei mesi, l'individuo potrà farsi iscrivere nel comune ove risiedeva precedentemente. Potrà bensì domandare di essere iscritto fra gli elettori del comune dove si è stabilito, qualora non potesse senza danno o inconveniente trasportarsi fuori della provincia.

5. Non si può dare il voto che in un solo collegio.

6. I cittadini in attività di servizio militare sono ammessi nelle guarnigioni, porti e arsenali rispettivi a prender parte nella elezione del distretto ove si trovano.

7. L'elenco degli elettori sarà formato per ordine alfabetico de'cognomi.

Digitized by Google

8. Ogni distretto elettorale avrà il suo elenco anche nelle città composte di più collegi.

9. L'elenco indicherà il nome e cognome, professione, e domicilio o parrocchia degli elettori. Ne' comuni rurali però sarà semplificata questa indicazione, cercando però di evitare la confusione degli individui che portano lo stesso nome e cognome.

10. L'elenco sarà chiuso al più tardi il dì 15 gennajo, e depositato per tre giorni alla casa del comune, ove ciascuno ne potrà prendere cognizione, il che sarà annunciato con affisso.

11. La Magistratura municipale giudicherà sommariamente su i reclami, e farà le rettificazioni necessarie.

12. L'elenco chiuso definitivamente dopo il termine anzidetto, sarà rimesso al Magistrato comunale del capo-luogo del distretto elettorale.

13. Tre giorni prima della riunione, gli elettori saranno avvertiti con tutti i mezzi di pubblicità possibili dal capo del comune di recarsi all'Assemblea elettorale per esercitare il diritto e dovere che hanno di prender parte alla nomina dei rappresentanti del popolo.

14. Sarà rilasciato a ciascun elettore un biglietto, che indicherà la persona, e il comu-

ne dell'elettore, e che sarà firmato da uno della Magistratura.

15. Un decreto del preside della provincia, affisso in tutti i comuni, farà conoscere il giorno della convocazione nel capo-luogo, il numero dei rappresentanti da nominarsi fra tutti gli elettori non minori di anni venticinque senz'altra condizione, e dovunque domiciliati.

16. Una notificazione del magistrato del capo-luogo, dichiarerà che l'apertura dello scrutinio seguirà nel detto giorno alle ore otto del mattino, e che si chiameranno prima gli elettori del comune capo-luogo, e successivamente gli altri comuni, indicandone l'ordine, e cominciando dai più lontani.

17. Saranno prese tutte le disposizioni per l'ordine nell'entrare e sortire dalla sala, e per la libertà più ampia del suffragio.

18. L'officio sarà presieduto dal capo del comune; in sua mancanza, dagli altri membri della Magistratura.

19. Gli squittinatori saranno presi fra questi ultimi, e in supplemento fra i primi per ordine di nomina dal Consiglio municipale. Il Presidente e gli squittinatori sceglieranno il segretario.

20. La polizia dell'Assemblea spetta al presidente. Senza la sua domanda non potrà

essere collocata forza armata nella sala o nelle sue uscite.

21. I voti possono essere scritti anche fuori della sala, e fuori della presenza dell'ufficio.

22. Il voto è chiuso e segreto, e si deve presentare personalmente.

Ricevendolo si assicurerà l'officio che non ne racchiude altri.

23. Il medesimo conterrà tanti nomi, quanti sono i Deputati da eleggersi nella provincia.

24. Dentro e fuori della sala vi saranno degli affissi che richiameranno alla memoria degli elettori, questo dovere, come anche le condizioni della elegibilità.

25. Gli elettori accompagnati dal capo del loro comune, entreranno successivamente nella sala per ordine di comuni. Depositeranno la schedola secondo che saranno chiamati.

26. Uno degli squittinatori farà costare il deposito del suffragio con un contrassegno al nome del votante.

27. I capi dei differenti comuni prenderanno successivamente posto all' officio, ed avranno voce consultiva in caso di reclami.

28. Lo squittinio non potrà oltrepassare le ore sette pomeridiane.

Digitized by Google

29. Terminato l'appello di tutti gli elettori per comuni, si procederà a un nuovo appello degli elettori che non avranno votato.

30. Se per decisa impossibilità non è terminato l' appello e il nuovo appello il giorno della convocazione all'ora suddetta, l' urna dello scrutinio sarà depositata sotto chiave chiusa e sigillata nella casa del comune con guardia permanente di due consiglieri, e due uffiziali o sotto-uffiziali della Guardia Civica, per continuarsi lo scrutinio il giorno seguente, da durare fino ad un' ora pomeridiana.

31. Chiuso lo scrutinio, l' officio procederà allo spoglio.

32. Esso farà il novero de' bollettini versati nell' urna confrontandone il numero con quello dei votanti accertato dai fogli d'iscrizioni, senza necessità però di ricominciare le operazioni per qualche differenza non grave, ordinariamente effetto di omissione negli squittinatori.

33. Verificato il numero delle schedole depositate, per accelerare l'operazione, se occorre, la massa delle medesime sarà distribuita in gruppi che verranno spogliati in tavolini separati. L'officio designerà tra gli elettori che vogliono accettare la missione degli squittinatori di supplemento quattro per tavolino.

34. I nomi ultimi eccedenti il numero dei Deputati da nominarsi nel bollettino non sono valutati.

35. L' officio deciderà provvisoriamente tutte le difficoltà che sorgessero nelle operazioni dell' Assemblea elettorale.

36. Proclamato il risultato dello scrutinio, i bollettini scevri da controversia saranno bruciati.

37. Il processo verbale di ciascuna Assemblea di distretto sarà immediatamente l'indomani recato al capo-luogo della provincia dal Presidente e dal Segretario, o da due membri scelti dall' officio.

38. La numerazione generale de' suffragi di tutti i distretti si farà alla cassa comunale del capo-luogo della provincia in seduta pubblica, ed in presenza dei delegati dell'officio di ciascuno Collegio distrettuale, che assisteranno il Presidente dell' officio centrale incaricato di tale operazione.

La presidenza spetterà al Presidente dell' Assemblea elettorale del capo-luogo medesimo, o al più anziano di età dei Presidenti, se nella città vi sono più distretti elettorali.

39. Dopo la contazione dei voti, il Presidente dell' officio centrale e provinciale proclamerà *Rappresentanti del popolo* pel numero fissato dal nostro precedente decreto, i candi-

dati che avranno ottenuto più voti per ordine della maggiorità relativa, purchè ne abbiano riuniti almeno 500.

40. Se il numero dei rappresentanti attribuito a ciascuna provincia non è compiuto, si procederà ad elezione supplettoria otto giorni dopo nelle forme di sopra indicate.

In tal caso basterà la maggiorità relativa, qualunque sia il numero dei voti. Non sarà perciò ritardata la convovazione dell' Assemblea, quando superi la metà del numero di cui deve essere composta.

41. L' Assemblea nazionale pronuncerà sulla verificazione dei poteri dei propri membri, come sulle ozioni, dimissioni, e altri oggetti relativi alla sua costituzione completa e definitiva.

42. L'Assemblea elettorale degli abitanti di Pontecorvo si terrà in questa città separatamente dal capo-luogo, al quale saranno rimessi i risultati dello squittinio per esserne fatto lo spoglio comune, come se fosse stato un solo e medesimo collegio.

43. Benchè Roma e Comarca sieno una sola provincia, nondimeno per l' effetto dell' elezione del numero dei Deputati da nominarsi dai rispettivi Elettori e della numerazione generale finale, si considereranno come due distinte provincie. La detta numerazione finale

avrà luogo per la Comarca in Tivoli, e per Roma nel palazzo del Campidoglio.

44. La presente istruzione avrà la stessa forza del decreto precedente sulla convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Fatto in Roma in pieno Consiglio a dì 31 dicembre 1848.

F. Camerata
G. Galletti
C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 25.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano sull'abolizione delle sostituzioni ed altri vincoli contro la libertà de' beni.*

2 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Vista l'urgenza.

Viste le deliberazioni del Consiglio generale dei Deputati del dì 24 novembre e 4 dicembre del 1848 decorso, sulle abolizioni delle sostituzioni, ed altri vincoli contro la libertà de' beni.

Considerando che l'abolizione delle sostituzioni, ed altri vincoli contro la libertà de' beni, è acclamata dal voto e dall'esempio universale di tutte le più incivilite nazioni.

Considerando che non si potrebbe ritardare l'esecuzione di una misura presa per arrestare senz'altro indugio la formazione di nuovi vincoli contrarj alla libertà de' beni, e per distruggere quei che ne inceppano il commercio,

e sono sotto tutti i rapporti fecondi di tanti e così gravi inconvenienti, senza privare il pubblico del vantaggio incomparabile di una più pronta ed immediata emancipazione di tante sostanze che ne sono compromesse,

Ha decretato e decreta:

TITOLO I.

Sulle disposizioni future in ordine ai vincoli della libertà dei beni.

1. Le sostituzioni *fidecommissarie* a favore di persona o corpo morale di qualsivoglia specie, che si ordinassero d'ora in poi per atto tra vivi o di ultima volontà, sono vietate, e non avranno effetto alcuno riguardo alle persone sostituite.

I beni si acquisteranno dal primo gravato, senza il peso della restituzione.

2. La sostituzione *volgare*, la *pupillare* e la *esemplare* sono conservate, salve le disposizioni che verranno stabilite dal codice delle leggi civili.

3. E' similmente vietata e rimarrà senza effetto la legge imposta per atto qualunque di *cumulare*, ossia moltiplicare le rendite in aumento delle sostanze lasciate o donate.

4. Se all'apertura della successione, sarà certa ed esistente la persona o corpo morale a favore di cui è accordato il cumulo, conseguirà immediatamente il libero possesso dei beni. Se incerta o futura, i beni spetteranno al successore dell'istitutore del cumulo, al quale si sarebbero deferiti senza l'ordinazione del medesimo.

5. Sotto la stessa interdizione cadranno gli *usufrutti progressivi*, comunque da persona a persona, o da uno ad altro genere di persona. Al cessare del primo usufruttuario, l'usufrutto si consoliderà immediatamente nel proprietario.

6. S'intende compresa sotto la proibizione stessa ogni disposizione che sotto titolo di oneri di qualsivoglia specie contenesse sostituzioni fidecommissarie, cumuli, od usufrutti progressivi.

TITOLO II.

Sull'abolizione de' vincoli quanto alle disposizioni passate.

7. Le sostituzioni purificate anteriormente alla promulgazione della presente legge, avranno effetto in quei che si trovano in possesso de' beni o hanno diritto di conseguirlo, che perciò diverrà libero in essi. Quelle non

purificate all'epoca suddetta, sono abolite, e rimangono senza effetto.

8. Nondimeno la persona chiamata immediatamente al godimento dopo il possessore attuale, che prima della legge presente contrasse il matrimonio, trovandosi già in vigore la disposizione da cui era chiamata; conserverà il diritto di succedere nella metà della sostanza lasciata ad essa.

Lo stesso diritto competerà, in sua mancanza, a'suoi figli o discendenti nel solo grado più prossimo superstiti all'apertura della successione, purchè fossero chiamati anch'essi al fidecommisso.

9. Colla premessa abolizione dei vincoli fidecommissarj non s'intende pregiudicare i diritti acquistati da chiunque sia contro l'attual possessore, sia sulla sostanza affetta dal vincolo per titoli purificati anteriormente alla presente legge.

10. A prevenire il danno che potrebbe risentire la causa pubblica in seguito della facoltà di disporre che dopo lo svincolo fidecommissario acquistano i possessori di oggetti rari e straordinarj, sia per se medesimi, sia per la loro collezione si confermano e rendono comuni a tutto lo Stato i regolamenti generali e locali, se ve ne abbia, che provvedono alla conservazione de' medesimi entro lo Stato ed a profitto del medesimo; e si dichiara che il loro

acquisto viene considerato ed autorizzato come spesa di *nazionale interesse*, e quindi abilitata l'amministrazione governativa ad usare di tutti i mezzi, salvi sempre i diritti della privata proprietà, per raggiungere questo scopo.

11. Riguardo ai cumuli ed usufrutti progressivi, ordinati anteriormente alla legge presente, avranno luogo le disposizioni dell' art. 3, 4, 5 e 6.

Se però il cumulo avesse avuto luogo dopo essere già stati posseduti i beni da altri gravati anteriori, il libero possesso apparterrà all'erede dell'ultimo possessore, ove la vocazione di persona certa e vivente non si fosse ancora purificata.

12. L'enfiteusi *pattizie*, ossia progressive successivamente in più persone, o generi di persone, stipolate o da stipolarsi, sono e saranno tutte ridotte alla qualità di libere ed ereditarie. Riguardo alla durata ed altri oggetti di tal contratto, si provvederà con disposizioni particolari.

Fatto in pieno consiglio.

Roma 2 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 26.) *Ordine del giorno del Ministero delle Armi col quale viene nominata una Commissione per l'esame del progetto onde dare una stabile destinazione ai volontarj pontificj reduci da Venezia.*

3 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELLE ARMI

Ad effetto di dare una stabile destinazione ai volontarj Pontificj reduci dalla Venezia in benemerenza dei servigi prestati alla causa italiana, e perchè sia posto subito ad esame un progetto di organizzazione del sig. generale Ferrari, viene nominata una commissione, presieduta dal Ministro delle Armi e composta dei seguenti soggetti:

Generale *Ferrari*
Generale *Rovero*
Intendente *Martinelli*
Tenente Colonnello *Amadei*
Tenente Colonnello *Gaucci Molara*
Maggiore *Quintini*

Il Ministro delle Armi
CAMPELLO

Digitized by Google

(N. 27.) *Ordine del giorno del Ministero delle Armi sulla sistemazione dei collaboratori nei diversi corpi di truppa.*

4 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELLE ARMI

Perchè l' Amministrazione militare proceda con sistema regolare ed uniforme, e perchè gl' impiegati di essa siano scelti fra i militari abili ed idonei, evitando l' inconveniente che estranei non pratici vi debbano attendere, si ravvisa necessario stabilire le norme per la sistemazione degli attuali collaboratori nei diversi corpi di truppa e per la esclusione in avvenire dei nuovi.

Si ordina quanto appresso:

Art. 1. I collaboratori ora esistenti nei varj corpi avranno diritto, ad incominciare dal 1. gennajo 1849, all' assegno mensile di scudi dieci per quelli che stanziano nelle piazze di Roma e di Bologna, e di scudi otto per quelli che stanziano nelle altre piazze dello Stato.

Art. 2. Da ora innanzi non si ammetteranno nei varj corpi di truppa individui estra-

nei in qualità di collaboratori ma saranno scelti in seno dei corpi stessi gli individui che mostrano attitudine nelle materie amministrative, i quali previo concorso, hanno diritto di aspirare ai posti di sergente maggiore e foriere.

Art. 3. Gl' impieghi nei dicasteri amministrativi nel Ministero delle armi, e nelle intendenze divisionarie , saranno conferiti agli uffiziali amministrativi in quanto ai posti più elevati, ed ai sotto-uffiziali amministrativi in quanto ai posti di commesso in 2. e ciò mediante regolare concorso.

Il Ministro delle Armi
CAMPELLO.

Digitized by Google

(N. 28.) *Legge emanata dalla Commissione provvisoria di Governo sulle giubilazioni e pensioni ai militari dello Stato Romano.*

4 GENNAJO 1849.

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Considerando che una legge stabile intorno alle giubilazioni e pensioni deve provvedere con decoro ed equamente alla sorte degli uffiziali di linea, i quali avranno percorso nel servizio militare un determinato corso di tempo, ovvero per fisica imperfezione si rendono inabili al medesimo;

Considerando che per ugual modo e nelle stesse circostanze la medesima legge deve provvedere alla sussistenza dei sotto-uffiziali e soldati.

Considerando che le stesse provvidenze devono estendersi per mezzo di pensioni alle vedove e figli degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati defunti.

Udito il Consiglio di Stato ;
Udito il rapporto del Ministro delle Armi,

DECRETA

TITOLO PRIMO

Delle giubilazioni degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati

Art. I.

Ogni uffiziale , sotto uffiziale e soldato di linea dopo trenta anni di non interrotto servizio ha diritto di chiedere ed ottenere, insieme al ritiro , la giubilazione per l'intero soldo netto. Dopo venticinque anni di uguale servizio hanno lo stesso diritto i soli uffiziali , sotto uffiziali, e soldati dei carabinieri.

§. *Unico*

Nella giubilazione dei sotto-uffiziali e soldati cui in attività di servizio compete la razione del pane , si unirà al soldo netto l'annua somma di sc. 14. 60. per valuta di pane.

Digitized by Google

Art. II.

Gli uffiziali che dopo i trent'anni di non interrotto servizio non chiederanno il ritiro, a cui abbiano diritto, ma dimostrando di essere idonei proseguiranno a servire, ritirandosi poscia, avranno la giubilazione dell'intero soldo netto competente al loro grado, aumentata di tanti venticinquesimi o trentesimi del medesimo per quanti anni saranno rimasti sotto le bandiere dopo i primi 25 o 50.

§. *Unico.*

La stessa disposizione avrà luogo a favore dei sotto-uffiziali dei carabinieri.

Art. III.

Colla norma dell'articolo antecedente sarà nuovamente liquidata la giubilazione a quelli uffiziali che, dal ritiro ritornati all'attività di servizio collo stesso grado effettivo e conservando la stessa anzianità e competenze corrispondenti, passano nuovamente al ritiro.

Digitized by Google

§. *Unico*

Nella nuova liquidazione si calcoleranno a loro favore i soli anni di reale servizio prestato, cioè prima e dopo il periodo di non attività.

Art. IV.

La giubilazione intera, di cui sopra, rimane perduta o diminuita proporzionatamente coll' assunzione dell' uffiziale, sotto-uffiziale e soldato in ritiro ad un impiego qualunque di governo avente un soldo fisso, essendo incompatibile soldo con giubilazione di ritiro.

§. *Unico*

Il giubilato in ritiro è obbligato di dichiarare nel certificato di vita l'impiego che ha assunto ed il soldo corrispondente, sotto pena di caducità dal diritto di giubilazione.

Art. V.

La fisica imperfezione che rende inabile un individuo a continuare nel servizio militare come gli avrebbe impedito d'intraprenderlo, quando sia stata contratta senza dolo, dà diritto alla parziale giubilazione o ad altre provvidenze.

Digitized by Google

Art. VI.

Per fisiche imperfezioni contratte durante il servizio, ma non per cagione immediata del servizio stesso, gli uffiziali avranno diritto alla giubilazione soltanto dopo il decimo anno del prestato servizio.

§. *Unico*

La giubilazione parziale dopo il decimo anno verrà sempre liquidata moltiplicando, per li Carabinieri, la ventesimaquinta parte di soldo netto, e la trentesima per gli altri corpi di linea, pel numero degli anni di servizio prestato.

Art. VII.

Qualora la fisica imperfezione sia stata contratta per cagione immediata del militare servizio, i militari avranno diritto in qualunque tempo ad ottenere la parziale giubilazione da liquidarsi colle stesse norme, se la imperfezione impedendo il servizio militare non impedisca altri servizi civili.

Digitized by Google

§. *Primo*

Se poi la imperfezione impedisca ancora gli ufficj civili, il numero degli anni di servizio reale del militare da giubilarsi verrà raddoppiato a suo favore, a modo però che la liquidazione indi dedotta non ecceda la giubilazione intera competente al suo grado.

§. *Secondo*

In ambedue i casi sopradetti la giubilazione non potrà esser mai inferiore a quella di dieci anni di servizio.

Art. VIII.

I sotto-uffiziali e soldati dopo il servizio di quindici anni nei corpi attivi, se dimostrano aver senza dolo contratta imperfezione fisica che li renda del tutto inabili a servire attivamente, avranno diritto ad essere trasferiti nel corpo sedentario de' veterani.

§. *Unico*

Dopo il servizio effettivo di vent'anni sia nei corpi attivi sia in quello de' veterani, se dimostrino aver contratto una fisica imperfe-

Digitized by Google

zione che li renda del tutto inabili a qualunque servizio, avranno diritto di essere trasferiti nel corpo sedentario degli invalidi.

Art. IX.

Se l' inabilità relativa ed assoluta, di cui nell'articolo precedente, venne prodotta da imperfezione immediatamente dipendente da fazione di servizio attivo, come ferite, fratture, cecità assoluta ec., allora, senza avere riguardo all'epoca del servizio, i sotto-uffiziali e soldati avranno diritto ad essere trasferiti ai corpi de' veterani od invalidi, secondo che la inabilità è relativa od assoluta.

Art. X.

Se per la circostanza di essere ammogliati o vedovi con figli non possono essere ricevuti negli invalidi, o veterani, i sotto-uffiziali e soldati avranno diritto alla giubilazione intera del soldo netto e razione di pane, se e come compete nei casi dell'art. 9., ed alla giubilazione da liquidarsi come agli uffiziali nei casi dell' art. 8.

Digitized by Google

§. *Unico*

I sotto-uffiziali e soldati dei carabinieri saranno considerati siccome impediti ad essere ammessi fra gl' invalidi e veterani.

Art. XI.

I ricevuti fra gl' invalidi che, in seguito di rivista d'ispezione, intendono ritirarsi in propria casa, non hanno diritto che a quanto gli competeva in contanti ed in natura essendo presenti al corpo.

Art. XII.

Gli uffiziali non avranno diritto alla giubilazione del grado che ricoprono se non dopo di avere prestato in esso due anni di servizio. Prima di tal' epoca avranno diritto soltanto alla giubilazione del grado precedente meno che la giubilazione fosse decretata d'ufficio.

Digitized by Google

TITOLO SECONDO

Delle pensioni alle vedove,
ai figli e ad altri congiunti dei militari defunti.

Art. XIII.

Accadendo la morte per causa naturale od in campo od in servizio comandato ec. di un militare regolarmente ammogliato, sarà sempre la pensione devoluta alla sua vedova tanto con figli che senza.

Art. XIV.

Se il militare defunto era in ritiro all'epoca della sua morte, la pensione della sua vedova sarà eguale alla giubilazione che egli godeva.

§. *Primo*

Se era in attività di servizio, e morì per causa naturale, la pensione della vedova sarà proporzionata all' epoca del servizio prestato, e verrà liquidata per venticinquesimi nella gendarmeria e trentesimi negli altri corpi di linea, contando utilmente a favore della vedova fino dal primo anno di servizio, come ancora

l'aumento degli anni in che il defunto ha proseguito a servire oltre le epoche fissate per l'intere pensioni, a forma degli articoli 2. e 3.

§. *Secondo*

Se la morte ebbe luogo in campo o in servizio comandato, la pensione della vedova sarà calcolata a venticinquesimi o trentesimi raddoppiando gli anni del servizio prestato, a modo però che la liquidazione indi dedotta non ecceda la giubilazione intera che il defunto avrebbe goduto competentemente al suo grado militare.

§. *Terzo*

Nel caso del paragrafo secondo, la pensione della vedova non potrà mai essere inferiore a quella di dieci anni di servizio.

Art. XV.

La pensione della vedova del militare defunto è devoluta ai figli maschi e femine del medesimo quando la vedova o passa a seconde nozze, o muore; se però i maschi siano minori e le femine nubili.

Digitized by Google

§. *Unico*

In questo caso la pensione è divisa in parti eguali per i figli dell' uno e dell'altro sesso.

Art. XVI.

Ciascuna quota di pensione devoluta ad un figlio maschio, è estinta di pieno diritto quando il medesimo o muoja o giunga all' età di ventun' anno compiti: e quella devoluta alla femina è estinta quando passi a marito o muoja: escluso qualunque accrescimento o rappresentanza.

§. *Unico*

Alle femine maritandosi sarà anche pagata un' annata della quota di cui si troveranno al godimento (quando non abbiano una dote equivalente ad un'annata della quota medesima) oltre le rate già maturate.

Art. XVII.

Nel solo caso che un'uffiziale defunto non lasciasse nè moglie nè figli, ma sibbene congiunti in linea retta ascendentale, o le sorelle, le quali persone ritraevano da lui il giorna-

liero alimento, sarà loro corrisposta la pensione stessa delle vedove degli uffiziali, purchè dimostrino l'assoluta mancanza di altri mezzi. La distribuzione della pensione alle sopradette persone sarà fatta nel modo stesso che è stabilita coi figli del militare defunto.

Le ascendenti femine del defunto sono soggette alla stessa condizione delle vedove, e le sorelle a quella delle figlie degli uffiziali.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

La presente legge avrà forza retroattiva a favore di tutti i militari che combatterono nella guerra del passato anno contro gli austriaci al di là dal Po.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 4 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli Presid.
C. Armellini
F. Galeotti
T. Mamiani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 29.) *Decreto della Commissione provvisoria di governo del 4. gennajo 1849. col col quale vengono promulgate le leggi e regolamenti criminali di disciplina militare da porsi in attività col 1 febbrajo 1849.*

« N. B. » Queste leggi faranno parte nell'appendice della presente raccolta che sarà stampata in separato volume.

—

(N. 30.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulla sospensione dell' obbligo riguardo alle iscrizioni ipotecarie della decennale rinnovazione.*

5 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Vista l' urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Deputati sull'oggetto del presente decreto;

Considerando, che la riforma del sistema ipotecario non può essere così sollecita da per-

mettere che frattanto si conservi con tutt' i suoi inconvenienti e pericoli il sistema vigente dell' obbligo di rinnovare ad ogni decennio l'iscrizione ipotecaria, ma che si deve lasciare per ora integro il determinare, sia se un termine più lungo debbasi stabilire, sia se debbasi assolutamente abrogare la necessità di questa prescrizione;

Ha decretato e decreta:

Art. 1. L'obbligo di rinnovare ogni decennio la iscrizione ipotecaria è tolto fino a nuove disposizioni.

Art. 2. Durante tal tempo le iscrizioni, la rinnovazione delle quali dovrebbe aver luogo dopo la presente legge, conserveranno senza la rinnovazione il loro pieno vigore.

Art. 3. I Ministri dell'interno e di grazia e giustizia sono incaricati respettivamente della esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno Consiglio.

Roma 5 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli *Presid.*
C. Armellini
F. Galeotti
T. Mamiani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 51.) *Atto della Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano col quale si fa noto che non potendosi occupare la Magistratura romana degli atti relativi all'Assemblea elettorale viene nominata una Commissione che in sua vece ne disimpegni le funzioni.*

7 GENNAJO 1849.

COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO DELLO STATO ROMANO

Occupato il Magistrato comunale di questa capitale in tante e sì svariate ingerenze, non potendosi, a termini della istruzione di Governo sulle Assemblee elettorali da convocarsi, occupare delle relative straordinarie operazioni, la Commissione provvisoria di governo dello Stato romano ha stabilito di surrogare al medesimo in tutte le funzioni, tanto preparatorie che successive e finali dalla istruzione suddetta e dalla legge che la precedette attribuite ai magistrati e consigli municipali, una *Commissione* composta degl'infrascritti cittadini, abitanti in Roma. I medesimi si presteranno con quello zelo, che esige la importanza di quest' alta missione, e

che fa presumere nei medesimi il noto carattere di amor patrio, di cui sono caldi altamente.

Avranno essi diritto di farsi coadiuvare dagli impiegati subalterni del corpo municipale, i quali vi si presteranno con quello zelo che li distingue.

Le spese tutte rimangono a carico del comune, come se dal magistrato fosse stata disimpegnata l'operazione.

Il presidente di Roma è incaricato di eseguire, per parte sua, quanto gli viene ingiunto dalle sullodate disposizioni.

Fatto in pieno consiglio.

Roma 7 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
T. Mamiani
P. Sterbini
P. Campello

Membri della Commissione

Presidente. Signor Avv. Giuseppe Gabussi.
Vice-Presidente. Sig. Dott. Alceo Feliciani.
Segretarj. Signori Ab. Carlo Arduini, Felice Scifoni, Dott. Pietro Guerrini.

Digitized by Google

Aggiunti. Sigg. Avv. Gio. Battista Polidori, Mattia Montecchi, Raffaele Caraffa, Niccola Carcani, Antonio De Andreis, Ignazio Palazzi, dott. Gaetano Antonelli, Alessandro Castellani, Francesco Narducci, avv. Pietro Ricci, avv. Sisto Vinciguerra, Biagio Placidi, prof. Luigi Rolli, Giovanni Gurioli, Angelo Brunetti, avv. Luigi Lupacchioli, Angelo Bertini, Carlo-Luciano principe Bonaparte, dott. Filippo Meucci, Giuseppe Gregorj, Pietro Vallati, don Luigi principe Spada, Giuseppe Barba, Antonio Fabj, Luigi Salvati.

(N. 32.) *Ordinanza della Commissione provvisoria di Governo colla quale s'instituiscono due cattedre di economia pubblica, e di diritto commerciale nell'università di Roma e Bologna.*

8 GENNAJO 1849.

ORDINANZA

Considerando che l'economia pubblica, il diritto commerciale, la scienza agraria hanno a' nostri tempi sì grandemente avanzato nel numero e nella importanza delle conoscenze loro,

che torna certo a vergogna grandissima l'ignorarle;

Considerando che presso di noi non v'è cattedra alcuna, tranne quella di scienza agraria in Bologna ed in Ferrara, per la quale siffatte conoscenze s'insegnino pubblicamente a coloro che sono desiderosi di farne acquisto;

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO DELLO STATO ROMANO

Secondando la volontà del Governo manifestata per mezzo della gazzetta officiale del 28 ottobre ultimo;

DECRETA:

1. Sono al cominciare di questo anno aperte nella università di Roma e di Bologna le cattedre di economia pubblica e di diritto commerciale.

2. Alle dette cattedre sarà nella università romana aggiunta l'altra di scienza agraria, di cui la Bolognese e la Ferrarese trovansi già fornite.

3. E' data facoltà al Ministro dell'istruzione pubblica di aggiungere nel preventivo del suo Ministero pel 1849 la somma di scudi 2000, onorario di cinque professori per le

cattedre suddette, nella somma di scudi 400 annui per ciascuno di loro.

8. gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

———

Digitized by Google

(N. 35.) *Viene approvato dal Ministero dell' interno lo Statuto organico del battaglione universitario Romano.*

8 GENNAJO 1849.

STATUTO ORGANICO

DEL BATTAGLIONE CIVICO UNIVERSITARIO ROMANO

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il battaglione Universitario è parte della guardia civica dello Stato : ne ha quindi i medesimi obblighi generali ed i medesimi fini, la difesa cioè della sovranità, della indipendenza ed integrità dello Stato , della inviolabilità dello Statuto fondamentale , il mantenimento dell'ordine pubblico. Deve a tali fini cooperare in ogni caso di bisogno colla Guardia Civica, e colla milizia attiva.

Ha per attribuzione propria la guarentigia dell'ordine e dei regolamenti dell'Università, e il fornire i posti di guardia della medesima.

Art. 2. Compongono questo battaglione, e sono obbligati al servizio del medesimo, i membri dei collegi di tutte le facoltà dell'Università, i professori, i supplenti alle cattedre, gl'impiegati addetti al corpo universitario, e tutti gli studenti nelle varie facoltà, compresi quelli di clinica medici o chirurgi.

Art. 3. I reduci, che hanno militato sotto la bandiera universitaria nelle campagne Venete, possono esservi ammessi.

Art. 4. Possono appartenervi gli accademici di s. Luca, e gli studenti delle scienze filosofiche di altri Licei della capitale, i quali abbiano l'età di anni diciotto almeno.

Art. 5. I reduci contemplati nell'art. 3, aventi domicilio in Roma, se non si presentano alla Commissione di arruolamento entro 15 giorni dalla promulgazione del presente regolamento, s'intendono decaduti dal diritto di essere ammessi in questo battaglione.

Art. 6. Sono eccettuati dal far parte di questo battaglione gli ecclesiastici, gl'inservienti universitarii, e tutti quelli che dalla Commissione di arruolamento saranno riconosciuti inabili al servizio militare a seconda del regolamento Civico.

Art. 7. Il regolamento della Guardia Civica è obbligatorio per il battaglione universi-

tario, salve le disposizioni contenute in questo regolamento.

Art. 8. Il battaglione universitario è organizzato quale corpo di bersaglieri, ne ha quindi l'istruzione militare, l'uniforme, e le armi.

TITOLO II.

Formazione del registro matricola.

Art. 9. Dai registri dell'Università si desume il registro matricola del battaglione universitario.

Art. 10. È istituita una Commissione di arruolamento composto del Maggiore, che n'è Presidente, di due uffiziali di compagnia, di un uffiziale sanitario, di un caporale, e di due comuni; la nomina di essa appartiene al battaglione.

Questa Commissione rilascia ad ognuno del battaglione un certificato di arruolamento.

TITOLO III.

Formazione del Battaglione e delle compagnìe, nomina di grado.

Art. 11. Il battaglione universitario è formato anche di otto compagnie composta cia-

scuna di un numero prossimamente eguale d'individui, ed il men che sia possibile lontano dal centinajo.

Ciascuna di esse avrà :

Un capitano—un tenente—due sotto-tenenti—un sargente maggiore—un sargente foriere—quattro sargenti—otto caporali—due zappatori—due trombettieri.

Art. 12. La Commissione di arruolamento forma le compagnie, avendo cura di riunire in ciascuna quelli che il più possibile sono vicini di domicilio fra loro.

Art. 13. Ogni anno, entro novembre, dalla Commissione suddetta si prenderà copia dei registri delle scuole dell'Università, e coi nuovi studenti si riempiranno i vuoti rimasti nelle compagnie.

Art. 14. Lo Stato maggiore del battaglione è formato del colonnello comandante, di un maggiore, del capitano ajutante-maggiore, del quartier-mastro col grado di tenente, del porta-bandiera col grado di sotto tenente, di due uffiziali sanitarii, l'uno medico l'altro chirurgo ambedue col grado di capitano-ajutante maggiore, di un ajutante sotto.uffiziale, di un caporal tromba, e di un armiere.

Art. 15. I membri dei collegi universitarii, i professori di Università ed i loro sostituti con futura successione hanno tutti il grado

di capitano onorario, e non prestano servizio attivo; possono prestarlo però, sia come capitani, sia in grado superiore, se ne abbiano la nomina dal battaglione.

Art. 16. Le nomine del colonnello, del maggiore, del sotto tenente porta-bandiera, degli uffiziali sanitarii, e dei capitani delle compagnìe sono fatti in apposito comizio del battaglione universitario a maggioranza relativa di voti.

La nomina del colonnello e del maggiore può cadere sopra persone benemerite della causa per la Indipendenza Italiana, quantunque estranee alla Università.

Art. 17. Le altre nomine dei gradi dal tenente al caporale sono fatte dalle singole compagnìe a maggioranza di voti relativa per ciascun grado.

Con la stessa regola i zappatori si sceglieranno un caporale fra loro.

Art. 18. L'ajutante maggiore, il quartier mastro, l'ajutante basso-uffiziale e gli altri, che sono stipendiati dal Governo, sono eletti dall'uffizialità del battaglione appena costituito, a maggioranza di voti.

Art. 19. Tutti i graduati (compresi gli stipendiati) cessano dal loro ufficio dopo due anni, da che furono eletti: ma possono essere confermati.

I graduati possono rimanere nell'esercizio delle loro funzioni, benchè prima di questo termine cessino di appartenere all'Università.

Art. 20. Chiunque rinunzia ad un grado, non può essere eletto ad un grado superiore a quello a cui ha rinunziato.

TITOLO IV.

Distintivi ed armi del battaglione universitario.

Art. 21. La bandiera universitaria è quella stessa sotto cui ha militato il battaglione universitario nelle campagne Venete. I suoi colori sono i tre nazionali con la croce rossa nel mezzo, ed ha due fasce l'una di oro e l'altra di argento coll'epigrafe *Battaglione Universitario* in lettere rosse.

Art. 22. L'uniforme del battaglione universitario sarà determinato da un apposito regolamento.

Il diritto di vestirsi dell'uniforme cessa col cessare di appartenere al battaglione.

Art. 23. Le armi sono carabine ad uso di bersaglieri: queste con il resto dell'armamento a forma del figurino vengono somministrate dal Governo.

TITOLO V.

Doveri ed esercizi militari.

Art. 24. Il battaglione ha in custodia lo stabilimento dell'Università, e vi fa il servizio giornaliero di guardia. Sarà pronto ad ogni bisogno pubblico, pel quale gli venga ordinato alcun servizio dal comando superiore della civica, sempre per mezzo del comandante del battaglione.

Alla dispositiva di questo articolo sono soggetti anche i membri delle commissioni, non che il tenente porta-bandiera e i zappatori.

Art. 25. I militi del battaglione universitario sono obbligati all'istruzione ed agli esercizi militari nei giorni e nelle ore che verranno stabilite dal comandante del corpo, esclusi per regola i giorni di scuola.

Art. 26. È proibito di portare qualunque arma dentro l'Università, tranne il caso di militare servizio.

Art. 27. I militi universitarii ogni volta che si assentano da Roma oltre 15 giorni, sono obbligati di consegnare le proprie armi al capitano della compagnia, il quale se ne fa responsabile.

Digitized by Google

Art. 28. I permessi di assenza si concedono dal capitano della compagnìa, non oltre però di giorni 15. Per un tempo maggiore la facoltà di dare i permessi compete al comandante del battaglione.

Art. 29. Ciascuno del battaglione, quando cessa di appartenervi, può dimandare a comandante del corpo un certificato relativo alla sua condotta, quale certificato dovrà scriversi in quello dell'arruolamento. Per qualunque altra causa e da qualunque altro uffiziale niun certificato potrà rilasciarsi.

Art. 30. Nel caso di mobilizzazione della Guardia Civica, anche il battaglione universitario può dare il suo contingente, il quale si comporrà di quei che vogliono appartenervi spontaneamente.

Art. 31. Agli studenti che avranno fatto parte del contingente mobile, il tempo d'assenza legale verrà contato come tempo di presenza; ed il rettore concederà loro di differire l'esame per un tempo proporzionato all' assenza.

Digitized by Google

TITOLO VI.

Della disciplina, della competenza, e giudizi propri di essa.

Art. 32. All'osservanza della disciplina invigila l'uffiziale della compagnìa ed il capoposto. Essi hanno la facoltà di punire li trasgressori secondo i casi, colle norme e pene fissate da questo regolamento.

Art. 33. E' istituito un consiglio di disciplina. Questo si compone del maggiore, il quale n'è presidente, di un capitano in attività, di un tenente, di un sotto-tenente, di un caporale e di due comuni; tutti dal capitano in giù da nominarsi ogni anno colle norme fissate per le elezioni ai gradi. Tutt'i membri hanno il voto deliberativo. Le sentenze di condanna si formano a maggioranza di voti. Per l'assoluzione, o giudizio il più mite, basta la parità dei suffragi.

Art. 34. I membri di questo consiglio hanno altrettanti supplenti dello stesso grado, o condizione, che sono scelti colle stesse norme. Il maggiore è supplito dal capitano della prima compagnia.

Art. 35. Fanno parte del consiglio un relatore ed un attuario, l'uno e l'altro scelti dal battaglione, il primo fra i professori lega-

li, ed il secondo fra i componenti il battaglione. Il relatore adempie nel consiglio alle attribuzioni che in seguito sono indicate, ed emette un voto consultivo. L'attuario prende nota di tutto ciò che ha luogo nel consiglio, ne redige processo verbale, inclusivamente alla emanazione della sentenza, ed agli atti che possono seguirla. Fa parte del consiglio di disciplina anche un difensore di officio, che sceglie il battaglione fra i professori della classe legale. Questo è dispensato dallo intervenirvi quando il prevenuto nomina per suo difensore nel consiglio altro milite del battaglione, o della guardia civica.

Art. 56. L'accusato ha diritto di ricusare tre de' suoi giudici, siano essi titolari o supplenti, nè gli corre l'obbligo di addurre la causa. Questa ricusa deve farsi con dichiarazione in iscritto, da esibirsi all' attuario dopo l' intimazione del consiglio, e prima che questo si aduni. Adunatosi il consiglio non è più luogo alla ricusa.

Art. 57. Nel caso di ricusa di uno o più giudici ordinarj, sono chiamati ad assumerne le funzioni i supplenti.

Art. 58. Quante volte il prevenuto sia un uffiziale, debbono sedere nel consiglio in qualità di giudici due uffiziali dello stesso grado, l' uno fra gli uffiziali titolari o supplenti

del consiglio, e l'altro a scelta del prevenuto. In questo caso non siede nel consiglio l' ultimo dei comuni.

Art. 39. Se i due uffiziali non sono compresi nel battaglione, come sarebbe nel caso che l'accusato sia il maggiore del battaglione, i due uffiziali che debbono sedere nel consiglio eleggonsi dal battaglione fra quelli della guardia civica.

Delle mancanze contro la disciplina.

Art. 40. Sono mancanze contro la disciplina :

1. Le ingiurie verbali dirette dall'uno all'altro milite del battaglione nell' attualità di servizio, o dentro il quartiere dell' Università.

2. La pena ingiustamente applicata dal superiore contro l' inferiore.

3. La insubordinazione semplice.

4. L'abbandono del posto, o l'addormentarsi in sentinella.

5. La mancanza alla fazione, al servizio di turno, ed a qualunque sorta di servizio precettivo.

6. L'essere assente più del tempo assegnato dal permesso.

Art. 41. Tutte le altre violazioni di legge penale non contemplate nel precedente arti-

colo sono riservate al giudizio e punizione dei tribunali ordinari.

Delle pene contro le mancanze disciplinali.

Art. 42. Le pene che può applicare il capo-posto, o l'uffiziale di compagnia, od il consiglio di disciplina sono:

1. La espulsione formale dal battaglione pubblicata coll' ordine del giorno.

2. La degradazione, ossia la perdita del grado militare.

3. La riprovazione pubblicata nell'ordine del giorno.

4. L'arresto dentro un locale annesso al quartiere sotto la consegna della guardia da 6 a 24 ore, e dalle ore 24 a giorni 3.

5. L'arresto in casa sotto parola di onore da uno a tre giorni, esclusi i giorni di scuola.

6. L'ammonizione alla presenza della guardia nell'interno del quartiere.

7. L'ammonizione privata dell'uffiziale della compagnia.

8. Una giornata di servizio di guardia.

9. Una fazione da farsi fuori ed oltre del turno ordinario.

Niuna delle suddette pene può cumularsi coll' altra, se non nei casi espressamente indicati nel presente regolamento.

Delle norme pei giudizii di disciplina.

Art. 43. Le contravenzioni alle leggi di disciplina, che importano le pene contemplate dal num. 1 al 5 inclusivamente del precedente articolo, non possono pronunziarsi se non dal consiglio di disciplina.

Art. 44. Le sentenze del consiglio di disciplina sono inappellabili.

Art. 45. Le altre specie di pene, contemplate dal num. 6 al 9 inclusivamente dell' art. 42 , sono pronunziate dal capo-posto nei soli casi di sorpresa in flragranti, e negli altri casi di non sorpresa in flagranti dall'ufziale di compagnia.

Art. 46. Dai decreti di condanna pronunciati per sorprese in flagrante non è luogo ad appello. Dai decreti pronunciati dall'uffiziale di compagnìa si può appellare in devolutivo al consiglio di disciplina.

§. Unico. Se le pene che l'uffiziale di compagnìa ha pronunciate sono della specie considerata nel numero 6 e 7 dell'art. 42 se ne sospende l'esecuzione sino alla conferma del giudicato nel caso di appello.

Dei modi di applicare le pene contro le mancanze alle leggi disciplinali.

Art. 47. La ingiuria verbale contemplata dall'art. 40 num. 1. è punita colla pena prescritta nel num. 5. dell'art. 42.

Art. 48. Il superiore che applica all'inferiore una pena ingiusta è punito colla riprovazione pubblicata coll'ordine del giorno.

Art. 49. La recidiva nella mancanza considerata nel precedente artic. 48. importa contro il colpevole la degradazione.

Art. 50. La insurbordinazione semplice all'ordine del superiore, in materia di servizio militare è punita colla pena dettata dal numero 4 dell'art. 42.

Art. 51. L'abbandono del posto militare, o l'addormentarsi in sentinella, è punito colla pena prescritta dall' art. 42 num. 9, cumulata con quella del num. 6 dell'articolo stesso.

Art. 52. La mancanza alla fazione, ed a qualunque sorta di servizio precettivo, è punita colla pena dettata dall'art. 42. num. 9 cumulata coll'altra del num. 7.

Art. 53. L'essere assente più del tempo assegnato dal permesso è punito colla stessa pena prescritta nell'articolo precedente.

Art. 54. La recidiva nella mancanza,

Digitized by Google

per la quale fu il colpevole punito altra volta, importa che il medesimo sia punito col massimo del grado di pena stabilito dalla legge, e sempre colla pena del num. 9. art. 42.

Art. 55. Dopo tre punizioni sofferte dal colpevole pella stessa mancanza, o per altra più grave, alla quarta mancanza, il contravventore graduato perde il grado, ed il comune viene espulso dal battaglione con pubblicazione nell' ordine del giorno.

Art. 56. E' espulso dal battaglione anche quegli che dal tribunale civile è punito per delitto infamante.

Della procedura pei giudizi di disciplina.

Art. 57. Le mancanze alle leggi di disciplina che sono riservate alla competenza e giudizio dell' uffiziale di compagnia, sono dal medesimo verificate per mezzo di un rapporto dettagliato a lui rimesso dal capo-posto e per mezzo delle altre verificazioni ch'egli crede di assumere.

Art. 58. Delle verificazioni ch'egli assume ne stende in iscritto sommariamente il risultato. Prima d'interrogare i testimonj, fa promettere ai medesimi che il tutto deporranno per la verità sulla parola di onore.

Art. 59. Quando l'uffiziale trovi a sufficenza

provata la mancanza alla legge disciplinale, ne fa contestazione all' accusato, comunicandogli tutti i mezzi di prova dai quali risulta la mancanza alle leggi disciplinali.

Art. 60. Il prevenuto ha diritto di addurre tutto ciò che può discolparlo, o giustificarlo, il che l'uffiziale competente pel giudizio fedelmente registra negli atti prima di pronunciare il decreto.

Art. 61. Se il prevenuto indica testimonj, per provare il suo assunto, debbono sentirsi i medesimi colle norme fissate dall' art. 58 e 60.

Art. 62. Nelle contravenzioni contestate in flagranti non ha luogo alcuna indagine ulteriore.

Art. 63. L'uffiziale di compagnia dopo le assunte verificazioni fa notificare al prevenuto il giorno e l'ora in cui intende di pronunciare il giudizio nel locale appositamente destinato, ed emessa la risoluzione in iscritto, fa notificarla per mezzo del sargente maggiore all'assoluto o condannato.

Art. 64. Il condannato può appellare dal decreto di condanna dell'uffiziale di compagnia al consiglio di disciplina dentro le ore 24 dalla intimazione della condanna, col presentare un ricorso all'attuario del consiglio di disciplina.

Digitized by Google

Art. 65. L'attuario comunica il ricorso al presidente del consiglio, che nel più breve termine fa convocare il consiglio stesso.

Art. 66. Al consiglio di appello può intervenire l'appellante per dedurre tutto ciò che creda. Dal relatore si legge tuttociò che ha fatto parte del primo giudizio, il ricorso dell' appellanle, e si emette il voto consultivo.

Art. 67. Il consiglio ha la facoltà di revocare, di confermare, o di riformare il primo giudicato.

Art. 68. Le mancanze alle leggi disciplinali, che sono di competenza e giudizio del consiglio di disciplina, si discutono alla presenza del primo consiglio presso rapporto in iscritto diretto al presidente del consiglio dal capoposto o dall'uffiziale della compagnia.

Art. 69. Convocato dal presidente il consiglio nel luogo, giorno, ed ora destinati con precedente avviso dell'attuario, il relatore alla presenza dell'accusato legge il rapporto in cui è dedotta a suo carico la mancanza alle leggi disciplinali.

Art. 70. L'accusato ha il diritto di dedurre tutto ciò che voglia a sua giustificazione, o discolpa, e può addurre i testimoni che crede possano verificare le sue induzioni.

Art. 71. Il relatore fa introdurre l'un dopo l'altro i testimonj a carico ed a discari-

co del prevenuto. Li testimonj, dopo la promessa che deporranno per la verità sulla parola di onore, rispondono alle opportune domande.

Art. 72. Il relatore, dopo l'esame dei testimonj e del prevenuto, emette il voto consultivo.

Art. 73. Quindi ha luogo la difesa per parte del difensore di officio, quante volte non adempia a tale incarico un difensose particolarmente deputato dal prevenuto.

Art. 74. L'attuario scrive sommariamente tutto ciò che risulta dagli esami dei testimonj, dalle risposte del prevenuto, dal voto del relatore, e dalla difesa fatta a vantaggio dell'accusato.

Art. 75. Chiusa la discussione, e rimasti soli i giudici, i medesimi pronunciano in iscritto la sentenza firmata da ognuno di essi. Consegnano la sentenza all'attuario, che la notifica indilatamente al prevenuto, e subito si eseguisce.

Art. 76. Nel caso di assoluzione ha diritto l' assoluto che sia pubblicata la sentenza coll'ordine del giorno. Negli altri casi la sentenza è trascritta dall'attuario nell' apposito registro.

TITOLO VII.

Consiglio di Amministrazione.

Art. 77. Il consiglio di amministrazione è composto del colonnello, del maggiore, di due capitani onorarj, del quartier mastro, di un tenente, di un sotto-tenente, di un caporale, e di due comuni, nominati tutti (ad eccezione del colonnello, del maggiore, e del quartier mastro) in un comizio generale del battaglione.

Art. 78. Questo consiglio deve presentare entro il mese di agosto di ogni anno il *consuntivo* delle spese sostenute nell'anno già scorso, ed il *preventivo* delle spese da sostenersi nell' anno successivo, affinchè vengano sottoposte alla superiore approvazione.

Art. 79. Lo stabilimento dell'università fornisce il quartiere pel battaglione universitario.

Art. 80. Per qualunque caso non preveduto dal presente regolamento, e per ogni dubbio che possa muoversi sulla interpretazione del

disposto del regolamento stesso, il battaglione decide in un comizio generale.

I componenti la commissione per l'organizzazione del battaglione universitario.

De Rossi prof. presidente
Gio. Ferri capitano
Luigi Daretti tenente
Filippo Zamboni stud. reduce
Olimpiade Dionisi prof.
Luigi Alibrandi stud. segretario.

Visto il regolamento sopratrascritto redatto dalla commissione appositamente nominata;

Sentito il parere del sig. ministro dell'istruzione pubblica, il quale conviene pienamente per l'approvazione;

Considerando esser utile e necessario che il battaglione universitario abbia uno speciale statuto, essendo composto di giovani dedicati alle scienze, i quali nel bisogno della patria concorsero e concorreranno a sostenerne i diritti, e l'indipendenza;

Richiesto il sentimento della commissione provvisoria di governo, la quale commise al sottoscritto ministro di approvare il regolamento sopraindicato;

Il ministro dell' interno approva lo statuto organico del battaglione universitario romano sopratrascritto. Ordina che abbia forza di legge, e pieno adempimento fra quei a cui si riferisce.

Dalla nostra residenza nel quirinale il giorno otto gennajo milleottocento quarantanove.

Il Ministro
C. Armellini

(N. 34.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull' immediata soppressione del dazio governativo del macinato delle provincie.*

9 gennajo 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Visto il decreto dei 24 agosto 1848 del Consiglio generale dei deputati, sull'abolizione del dazio governativo del macinato a datare dalla fine del 1849.

Considerando, che le circostanze sempre più difficili non permettono di prolungare l'esecuzione di questa salutare misura sino al termine dell'anno corrente, ora appena cominciato, ma esigono che immediatamente abbia luogo:

Che si deve però sopperire al vuoto che questa benefica disposizione lascia nell'erario, specialmente nell'attuale situazione economica e politica; indennizzare se, e come di ragione, gli appaltatori per quel tempo che rimaneva a compire il contratto, e non defraudare gl'impiegati se rimanessero improvvisamente privi del salario dell'opera che senza loro colpa va a cessare:

Che nella città di Roma e nell'agro romano non produce sensibilmente la suddetta imposizione quegli effetti gravosi e vessatorj a danno della classe più bisognosa ed operosa, che altrove ne provengono, specialmente nelle campagne:

Che la riforma del dazio *consumo* in altri luoghi, benchè reclamata anch'essa, non presenta però quei caratteri di urgenza che militano riguardo al dazio *macinato*, e che quantunque sollecita se ne voglia la provvidenza, non si potrebbe all'istante prenderla senza grave imbarazzo:

Digitized by Google

Ha decretato e decreta:

Art. 1. Il dazio governativo del macinato è soppresso a datare dal giorno 15 del corrente gennajo in tutti i luoghi ov'è in uso.

È conservato provvisoriamente nella sola città di Roma, e suo territorio.

Art. 2. Si concorderà cogli appaltatori del medesimo per l'interesse della soppressione riguardo a tutto l'anno corrente.

Art. 3. Gl'impiegati governativi addetti a questo ramo percepiranno il soldo, finchè non sarà altrimenti provveduto.

Art. 4. Il Ministro delle finanze è incaricato di presentare immediatamente il modo di supplire all'erario per l'abolizione di questo introito.

Art. 5. Si provvederà quanto prima alle misure da prendersi sul dazio *consumo governativo*.

Art. 6. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio. Roma li 9 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 55.) *Ordinanza del Ministero dell' interno sulla nomina del tenente generale comandante la Guardia Civica, la quale dovrà farsi dai militi cittadini per segreti suffragi, derogando per questa volta alle regole fondamentali.*

9 GENNAJO 1849.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il governo, eleggendo i graduati nella milizia cittadina dei quali era a lui riservata la nomina per la disposizione del regolamento 30 luglio 1847, si dette cura di nominarli tali che ai meriti personali unissero attitudine al grado, e fossero nella stima del pubblico. Conoscendo però che in circostanze gravi e solenni, come sono le attuali, sarà conveniente che si preferisca pel comando quegli che fu scelto dal corpo per proprio libero volere; il pieno consiglio della Commissione provvisoria di governo ha stimato opportuno per via d' eccezione, e senza derogare alle regole fondamentali in altri casi ordinari, che la nomina del tenente-generale comandante la guardia civica

di questa capitale dovesse farsi dai militi cittadini per segreti suffragi.

A tale effetto nei giorni di venerdì 12, sabato 13, e domenica 14 corrente gennajo, dalle ore 7 antimeridiane ad un'ora pomeridiana, nel quartiere di ciascun battaglione siederà una deputazione composta dei deputati della rispettiva commissione di arrolamento, la quale coi metodi stabiliti per la elezione degli ufficiali riceverà le schede per la proposta del generale stesso.

La deputazione in ciascun giorno farà il processo verbale dell'apertura e della chiusura della seduta.

Nel giorno di domenica, decorsa l'ora della votazione, ciascuna deputazione farà lo spoglio delle schede, e suggellatolo, lo invierà al comando generale civico, formandone apposito processo verbale: questo conterrà tutti i nomi dei considerati colla rispettiva votazione.

Nel giorno seguente di lunedì, nel comando generale si apriranno tutti gli spogli alla presenza dello stato maggiore generale, non che di due deputati di ciascun battaglione eletti a voti. Il soggetto che avrà riportato la maggioranza dei voti sarà proclamato tenente generale della guardia civica. In caso di rinuncia, ammissibile solo per gravi e legittime cause, sarà

sostituito l'altro individuo che gli succede immediatamente per maggioranza di voti.

Militi cittadini, la scelta sarà certamente degna di voi, che non ha guari risorgeste a vita splendida ed onorevole; e tale sarà l'eletto, che, se i bisogni della patria il chiedessero, saprà reggervi e condurvi a rinnovare le magnanime imprese che vi resero l'ammirazione dell'universo. Date prova, o militi generosi, di quella saggezza e concordia in cui vi conservaste finora; di quell'unione ed ordine che formano il nostro elogio, e l'avvilimento di coloro che ci aizzano, e che ci vorrebbero agitati da intestine discordie, afflitti da sociali sconvolgimenti, e lordi del sangue fraterno.

Roma dal Ministero dell'interno li 9 gennajo 1849.

Il Ministro dell' Interno
C. Armellini

(N. 36.) *Circolare del Ministero dell' interno colla quale si conferiscono le facoltà ai Presidi delle provincie di potere destinare altri luoghi oltre quelli determinati dal decreto dell'Assemblea nazionale onde facilitare la convocazione de' collegi elettorali.*

9 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore

Quando la legge sulle elezioni dei deputati all' Assemblea Nazionale stabilì che gli elettori dovessero condursi nel capo-luogo del distretto elettorale per dare il voto ad imitazione di quanto si era operato in francia, gravissime ragioni consigliarono questo modo.

Molti presidi però fecero conoscere le difficoltà che si mettevano in mezzo , e che avrebbono ritardato la operazione.

Fecero osservare come molti capi-luoghi sono a grande distanza dalla periferia del loro confine territoriale, e che alla lontananza si aggiungeva l'asprezza della stagione invernile, la

quale in alcuni siti non solo rende incomodo il viaggio, ma fa impraticabili le vie. Ciò diminuirebbe il concorso dei votanti a stabilire quest'atto supremo e solenne che deve decidere della nostra sorte, e della nostra futura prosperità.

A rimuovere adunque gli ostacoli, la Commissione provvisoria di governo ha commesso al sottoscritto Ministro di permettere che, in ogni provincia ove si verifichino le circostanze sopra indicate, sia nelle facoltà del preside di destinare, oltre il capo-luogo già determinato dall' art. 10 della legge 29 dicembre prossimo passato, e dall'art. 1 della istruzione emanata il giorno 31 detto, un altro luogo ancora in cui possano accorrere i cittadini ad eseguire quanto è prescritto nella legge ed istruzione.

Ad evitare ogni equivoco, dal preside con apposito editto saranno indicati i luoghi, gli abitanti dei quali deggiano concorrere in un capo-luogo, o nell' altro. In questo ogni elettore dovrà votare per il suo distretto, ma pel numero intero dei deputati della provincia, e la votazione avrà effetto rispettivamente al distretto.

Dandosi poi il caso che alcuna delle magistrature comunali si ricusasse di occuparsi delle operazioni che si richieggono per la convocazione dell'Assemblea Nazionale, qualunque sia il motivo di tal renuenza, la stessa Commissione di governo ha dato facoltà al sottoscritto di autorizzare i presidi a sostituire ai magistrati

comunali renuenti una Commissione composta dei cittadini i più influenti e più estimati della città, come si è mandato ad effetto in Roma, con ordinanza di cui si unisce copia.

Avranno essi diritto di farsi coadiuvare dagli impiegati subalterni municipali, i quali si dovranno prestare con diligenza ed impegno; e le spese saranno sempre a carico del comune.

Se la statistica fosse stata attivata, V. S. avrebbe pronti i materiali per gli elenchi degli elettori; in mancanza di questa Ella prenderà tutte quelle provvidenze, anche coattive, le quali saranno necessarie per attuare l'operazione, ricercando e prendendo gli stati civici da chi li possiede.

Il Governo è certissimo che quei cittadini a cui fu affidata l'amministrazione degl'interessi della patria, in queste nostre condizioni solenni non vorranno disertare il loro posto, e mancare alle carità d'italia, e dello stato. Che se ciò avvenisse in qualche luogo, saranno ben surrogati come si è detto da altri operosi che uniranno attività e fermezza.

Tanto sia a V.S. di governo per le provvidenze che dovrà prendere, anche rispetto alle sostituzioni che fossero necessarie.

Mi confermo con distinta stima

Roma 9 Gennajo 1849.

Affezionatissimo Servitore

C. Armellini

(N. 37.) *Circolare del Ministero dell'interno colla quale si permette nelle Provincie anche in quest'anno i consueti divertimenti del carnevale, e si concede alle Comuni un limitato permesso di tombole sotto alcune condizioni.*

10 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore:

Anche in quest'anno, nella ricorrenza del carnevale, avranno luogo i consueti divertimenti della maschera, delle corse, de' festini e de' così detti veglioni.

Affinchè non accadano inconvenienti nei divertimenti medesimi, s'interessa la massima cura de' presidi delle province ad adottare tutte le opportune cautele: fra le quali potrebbe esser compreso il divieto della maschera in viso nelle ore notturne, eccettochè ne' festini e veglioni, siccome si usa nella capitale.

Vengono inoltre autorizzati gli stessi presidi di accordare colle seguenti norme il numero ordinario delle tombole che dai comuni delle

rispettive province si chiedessero di estrarre ; e cioè.

» Al comune del luogo di residenza del » preside tre tombole all' anno: ai comuni di » residenza dei governatori distrettuali due » tombole all'anno; ed agli altri comuni una » sola tombola all' anno. » Tali concessioni debbono essere indeclinabilmente vincolate coll'obbligo del versamento di due decimi dell'introito nelle casse del pubblico erario, e di tutte le altre regole e cautele di pratica.

E nel partecipare a V. S. Illma queste disposizioni, affinchè le faccia eseguire nella parte che le spetta, mi confermo con sentimenti di distinta stima

Di V. S. Illustrissima

Roma li 10 del 1849.

Devotissimo servo
C. Armellini

(N. 58.) *Circolare del Ministero dell' interno sui crediti delle comunità per forniture nell'andata e ritorno delle truppe napolitane.*

10 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore

Il governo non ha trascurato di reclamare e d'insistere pel soddisfacimento dei crediti, i quali si cumularono a favore di molte comunità dello Stato per l' andata e ritorno delle truppe napoletane; ma ancora le di lui cure non ottennero l' effetto desiderato. Crescono intanto i bisogni delle comunità creditrici; laonde è necessità di soccorrerle almeno in parte. Perciò la Commissione provvisoria di governo stimò consentaneo alla giustizia il dividere *per contributo* la cassa militare destinata alla sussistenza di quelle truppe, e che i condottieri delle medesime lasciarono in Bologna presso il Legato quasi in prin-

cipio di pagamento. Il giure civile e pubblico facevano diritto a questa provvidenza. E' tenue il soccorso perchè minore della *quinta parte* del credito ; gioverà intanto a sollevare i comuni dalle molte strettezze finchè gli officii e le pratiche del signor Ministro degli affari esteri avranno ottenuto intero il soddisfacimento.

Per mandare ad effetto la divisione, a ciascun preside saranno trasmessi i mandati delle comuni comprese nella di lui provincia , da realizzarsi sulla cassa esistente in Bologna presso il legato.

Sia questa una prova della vigilanza del governo , il quale sebbene distratto da gravissimi pensieri , pur vigila a tutto ciò che contribuisce al miglioramento e sollievo delle popolazioni , occupandosi ancora del modo di soddisfare ai crediti municipali per indennizzi di passaggio delle nostre milizie ed altro a queste relativo.

Tanto per norma di V. S. e delle magistrature municipali , mentre mi protesto con distinta stima.

Di VS. Illma

Roma 10 gennajo 1849.

Affmo servitore
C. Armellini

Digitized by Google

(N. 39.) *Programma del Ministero delle armi sull'ammissione degli aspiranti nella militare marineria Pontificia.*

11 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELLE ARMI

Siccome fra le armi facoltative la marineria tiene il primo luogo, perciò abbisogna essa più d'ogni altra d'istruzione. Quindi è che l'aspirante della marineria dovrà conseguire una speciale scientifica educazione, per la quale possa lodevolmente soddisfare alle incombenze della sua complicata carriera militare.

Affinchè poi questa possa bene intraprendersi e compiersi da coloro che ad essa vogliono dedicarsi, dovranno i medesimi essere sottoposti nell'ammissione alle seguenti discipline.

1. Dovrà il candidato presentare al Ministero delle armi la istanza, per essere ammesso a concorrere al posto di aspirante di seconda classe della militare marineria, corredandola della fede di battesimo, e di una sicurtà per la somma di scudi dieci al mese per lo spazio di quattro anni.

2. Pei figli della marineria vi saranno due piazze, esenti dalla suddetta obbligazione di scudi dieci, alla quale il Governo supplirà.

3. Sarà preferito agli altri italiani il suddito pontificio.

4. Il candidato dovrà essere nell' età non minore di anni 10 compiti, nè maggiore di 15.

5. Dovrà godere ottima salute, robusta costituzione ed acuta vista.

6. Dovrà provare la onestà de' suoi natali, la sua morale condotta, e di avere avuto una plausibile educazione.

7. Prima di essere ammesso, dovrà da una apposita commissione essere assoggettato ad un'esame, il quale sarà più o meno esteso secondo l'età del candidato. Quelli però che più avvicinansi all'età di quindici anni, dovranno essere versati nella rettorica, nell'aritmetica e negli elementi di geometrìa piana e solida.

8. Dopo i suddetti esami la commissione formerà la scala di merito dei candidati, proponendo con analogo rapporto al Ministero delle armi quelli che crederà più adatti per essere ammessi come aspiranti di seconda classe.

9. Dal giorno dell'ammissione il candidato percepirà dal Governo scudi sei mensili.

10. Vi sarà, a spese del Governo, una scuola ove gli aspiranti dovranno essere istruiti.

11. Vi sarà un apposito regolamento sull'esercizio scolastico, sopra i concorsi, le premiazioni, e le promozioni.

12. L'aspirante di seconda classe dopo due anni scolastici dall'ammissione, dopo aver corrisposto a quanto si richiede dal suddetto regolamento, sarà promosso ad aspirante di prima classe. Da questo giorno sarà ascritto nei ruoli della marineria dello stato col soldo mensile di scudi dieci. Ottenuta questa promozione, gli saranno valutati in servizio i decorsi due anni. Quelli che non riusciranno abili a questa promozione perderanno ogni titolo nella marineria e presso il governo.

15. Nella prima ammissione il numero sarà di otto individui, ed il concorso verrà aperto dal 15 gennajo a tutto febrajo 1849

Roma li 11 gennajo 1849.

Il Ministro delle Armi
CAMPELLO

(N. 40.) *Circolare del Ministero dell' interno sul dovere dei parrochi ad esibire i libri parrocchiali ai respettivi municipii per formare le liste elettorali.*

12 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Sig. Governatore :

E' necessario, urgente che i libri parrocchiali, ove sono iscritti i cittadini, siano consegnati alle Municipalità per tutti gli usi che queste sono in diritto di farne. E' quindi dovere dei sig. Parrochi il prestarsi a tali esibizioni. Depositari essi di siffatti libri, non possono ricusarli, richiesti dai magistrati che rappresentano la popolazione stessa della quale tali libri sono, per così dire, gli elenchi ed altrettanti atti civili ; o dalle autorità governative.

Ella sig. Governatore, è incaricato di usare tutti mezzi di prudenza e di fermezza, perchè tali diritti siano rispettati ed immediata-

mente abbiano il loro effetto per le liste elettorali, e ciò sotto la sua più stretta responsabilità.

Mi confermo con stima

Roma 12 gennajo 1849.

Affmo per servirla
C. Armellini

(N. 41.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle riforme provvisorie risguardanti la procedura nelle cause civili.*

12 gennajo 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Vista l'urgenza ;

Considerando che la riforma giudiziaria ha bisogno di tempo ed esame per essere maturatamente ed utilmente compita, d'altronde vo-

lendosi rimossi quegl'inconvenienti che la esperienza ha fatto conoscere come più gravi, a contare da oggi sino alla definitiva formazione e sanzione del codice di procedura;

DECRETA:

Art. 1. E' dispensata nelle cause civili la redazione e spedizione delle sentenze interlocutorie od incidentali di qualunque natura, dovendo bastare per gli effetti di legge un semplice atto a procuratore, con cui se ne intimi la pronunzia.

Non si richiede la spedizione degli opinamenti, dei processi verbali di esame di testimoni, risposta a giuramenti, a posizioni, relazioni di periti, e simili. Questi atti tutti inclusivamente a qualunque dichiarazione s'inseriranno nel fascicolo della causa in originale, ed il cancelliere ne darà alle parti (se lo richiedono) una copia semplice in carta libera. A tal fine i motivi degl' opinamenti dovranno consegnarsi al cancelliere il giorno medesimo della loro pubblicazione sotto stretta responsabilità del giudice, o tribunale che li avrà emanati.

Art. 2. Nelle cause di appello è dispensata la copia autentica degli atti fatti nel tribunale *a quo*; ed invece, interposto l'appello, dal tribunale appellato si trasmetterà, entro un me-

se, *d'ufficio* alla Cancelleria cui viene portata la causa, l'intiero ed originale fascicolo degli atti stessi.

Art. 3. Le cause inferiori agli scudi 200, e tutte quelle che per legge sono di competenza dei giusdicenti e governatori che ne fanno le veci, si tratteranno in appello colle stesse norme che si praticano in prima istanza nelle cause esecutive e sommarie non iscritte in ruolo.

Le parti potranno dedurre contemporaneamente alla proposizione e discussione delle medesime le loro ragioni a mezzo di comparsa motivata da depositarsi in atti.

Art. 4. D'ora innanzi è dispensato l'uso della carta bollata nelle copie di tutti gli atti che vengono notificati alle parti, o procuratori, tranne le citazioni, sulle quali può aver luogo la costituzione dei medesimi : rimanendo però ferma la necessità della carta di bollo negli originali.

Art. 5. Nei ricorsi interposti al tribunale supremo il deposito nelle cause maggiori stabilito presentemente in scudi 10 è ridotto (come in antico) a scudi 4, e nelle cause minori a scudi 2.

Art. 6. Le eccezioni di nullità pei tre difetti sostanziali non riservate al tribunale supremo si proporranno nelle forme che si propongono gli altri incidenti senza bisogno di me-

morie in iscritto. Con ciò viene derogato al disposto dei §§. 794, 795 di procedura.

La giurisdizione del tribunale di competenza maggiore nelle cause minori può essere prorogata dal consenso della parte, se abbia contestata la lite prima di proporne l'eccezione; ed in ciò resta derogato il paragrafo 786.

Art. 7. E' abolito l'uso della lingua latina in quei tribunali nei quali ancora rimane. Tutti gli atti, inclusivamente alle difese, opinamenti (detti *decisioni*), e sentenze, si faranno in lingua italiana. Tuttavolta le difese già distribuite ai tribunali, presso i quali era conservato l'uso della lingua latina in cause non decise, potranno nuovamente distribuirsi nella riproposizione delle cause medesime.

Art. 8. E' in facoltà del tribunale della Rota in tutte le cause, ove confermi la precedente decisione, ossia opinamento, di ordinare, se lo creda opportuno, contemporaneamente la spedizione della sentenza senza bisogno di speciale richiesta.

Una tale disposizione è applicabile per le decisioni eziandio emanate in contumacia.

Art. 9. Nelle cause incidentali che vengono in Rota in grado di appello, si procederà per memoriale, come se gl' incidenti venissero elevati nella Rota stessa e senza concor-

dazione di dubbio, ed al rescritto sarà aggiunto l'ordine di spedizione.

Se involvano gravissime difficoltà, è in potere del tribunale di ordinare simultaneamente al rescritto la estensione di una breve decisione. Riproponendosi dipoi la causa, il rescritto, quantunque riformatorio o rivocatorio del primo, sarà irretrattabilmente spedito.

Art. 10. In tutti i tribunali di Roma e dello Stato, anche nelle cause ordinarie e d' appello, come in quelle che si propongono al tribunale supremo, le spese d'ora innanzi si tasseranno in sentenza, o nel decreto (per ciò che risguarda il tribunale Supremo) salvo il diritto di opposizione a termini di legge.

Questa opposizione nelle cause minori di prima istanza sarà portata innanzi al medesimo giudice : nelle cause maggiori innanzi al presidente del tribunale, che ne farà relazione stragiudiziale in camera di consiglio sopra memorie manoscritte, e senza obbligo di distribuirle agli altri giudici.

Questa disposizione si estende anche alla Rota, alla piena Camera, ed al tribunale Supremo. Il Ponente in questi Tribunali si considererà parificato per questo oggetto al presidente degli altri tribunali.

Il rescritto stragiudiziale da emanarsi in Camera di consiglio s'intimerà soltanto al pro-

curatore contrario, e sarà eseguibile nel termine di legge senza che mai possa essere soggetto a reclamo o revisione.

Art. 11. Se avvenga la morte, cessazione, o traslocazione di un giudice, il supplente o chi gli subentri in qualunque tempo, disimpegnerà quanto venne demandato dal tribunale al primo giudice, senza chiedersene surrogazione.

Art. 12. E' derogato al disposto nel §. 441 num. 3. Le azioni dei creditori del defonto contro gli eredi, o contro i beni ereditarj finchè sono indivisi, saranno di competenza dei governatori, assessori e tribunali in ragione della somma richiesta. Nel caso di più coeredi, alcuni dei quali eccepiscano la mancanza di qualità ereditaria, il giudice pronuncierà contro quelli che non opposero tale eccezione, salvo all'attore il diritto di esprimentare la sua azione innanzi il tribunale competente.

Art. 13. Per favorire il commercio, d'ora innanzi le cambiali così estere, come di piazza, biglietti all'ordine e simili, saranno registrate col diritto fisso di baj. 20 senza percezione di multa, e senza avere riguardo alle girate. La multa sarà pagata nell'atto della redazione della sentenza, e così il diritto di registro proporzionale. Per le girate non sarà mai luogo ad alcuna percezione di registro.

Digitized by Google

Art. 14. Il presente decreto avrà esecuzione in tutto lo Stato il giorno 21 corrente gennajo. Tutti gli atti che si faranno posteriormente dovranno conformarsi alle presenti disposizioni.

Fatto in pieno Consiglio.

Roma 12 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 42.) *Circolare del Ministero dell' interno colla quale si eccitano gl' impiegati a dare opera pronta ed efficace per l' andamento delle disposizioni del Governo.*

13 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL' INTERNO

CIRCOLARE

Illustrissimo Signore

La diligenza del governo in prevedere, e la fermezza nell'operare, salvarono lo Stato dalla dissoluzione sociale e dall'anarchia. Ma ciò che deve formare il contento di ogni onesto, produce la perturbazione degl'inimici nostri i quali si arrovellano per la nostra dignitosa tranquillità, e si sforzano per addurre discordie e sconvolgimento, e perchè scorra, anche se fia d'uopo, sangue fraterno. Tanto non avrà effetto, finchè valgono le cure e le provvidenze di chi siede al governo. E' però

necessario che queste siano scrupolosamente ed energicamente eseguite ed assecondate.

A tal'effetto la *Commissione Provvisoria di Governo* ha commesso al sottoscritto di pubblicare il di Lei assoluto volere, che ogni impiegato, a qualunque ramo e condizione appartenga, debba eseguire accuratamente ed immediatamente gli ordini che ad Esso sono comunicati, e prendere tutti i provvedimenti che potessero consigliare la saggezza perchè gli ordini stessi abbiano immediato e pienissimo l'effetto.

Chiunque mancasse a questo principio imposto dall'onore e dal dovere, o che mostrasse sentimenti ostili al presente ordine di cose, sarà istantaneamente sospeso, o, secondo i casi, anche dimesso, e sempre colla perdita assoluta del soldo.

Il magistrato ed impiegato onesto piuttosto che continuare a starsi in un officio, al disimpegno del quale contrariassero i proprii principii, deve da se stesso rimuoversi e non tradire la fede pubblica, e quel volere dei Popoli che hanno diritto di regolare la propria esistenza e la propria amministrazione secondo l'esigenze della opinione, ed il grado di maturità in cui si trovano i tempi.

Mi confido che questo avvertimento sarà bastevole a conservare nel loro dovere tutti

gl'impiegati, i quali non dovranno dolersi che di loro, se il governo prenderà ferme ed immancabili determinazioni.

Finalmente, a prevenire ogni tentativo diretto ad impedire o ritardare la riunione dell'Assemblea Nazionale, V.S. è abilitata a formare uno o più distaccamenti di uomini scelti dalla milizia cittadina, o di linea. Essi saranno spediti ove il bisogno l'esigga condotti dal loro uffiziale non solo, ma saranno diretti da persona saggia e prudente con ufficio di commissario la quale istruisca le masse, ed in caso di bisogno tenga mano forte per l'adempimento di questa disposizione vitale per la nostra *Indipendenza* e per ogni altr' ordine che venisse comandato dal Governo.

Sono con distinta stima

Roma 15 gennajo 1849.

Domò Servo
C. Armellini

Digitized by Google

(N. 43.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull'istituzione di una Giunta di sicurezza pubblica diretta a dare una vigorosa esecuzione alle Leggi contro coloro che direttamente o indirettamente impediranno la convocazione dei collegi elettorali.*

13 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello stato romano.

Considerando che la convocazione di un'assemblea nazionale in Roma fu domandata dal voto universale e dalla necessità di consultare il popolo per determinare un ordinamento politico, e provvedere ai gravi bisogni dell'erario e di ogni altra cosa ;

Considerando che i tentativi fatti per impedire in qualunque siasi modo la riunione di questa assemblea è un' aperta lesione ai dritti del popolo, solo giudice competente per decidere le grandi questioni dello stato nelle circostanze straordinarie in cui si trova il nostro paese ;

Digitized by Google

Considerando che senza la convocazione di questa assemblea nazionale romana sarebbe impossibile il riunire l' assemblea costituente italiana la quale deve assicurare la indipendenza e la libertà della patria comune;

Visto che in questi giorni i quali precedono la riunione dell'assemblea nazione romana un partito reazionario cerca ogni via e non rifugge da ogni mezzo, sia esso il più tristo, per eccitare la guerra civile e distruggere quell'ordine, quella tranquillità che hanno reso ammirale il nostro popolo ed hanno assicurato le vite e le proprietà dei cittadini;

La Commissione provvisoria del governo romano

DECRETA :

Qualunque individuo privato, o pubblico funzionario tenti con modi diretti o indiretti d'impedire la convocazione de' collegi elettorali chiamati a nominare i rappresentanti l' assemblea nazionale, o cerchi di eccitare la guerra civile consigliando sia il popolo sia la forza armata, a disubbidire alle attuali autorità costituite, è dichiarato perturbatore dell'ordine pubblico, nemico della patria , e come tale sottoposto al massimo rigore delle leggi.

Digitized by Google

A tale effetto è creata in Roma una Giunta di sicurezza pubblica, presieduta dall'attuale Prefetto di polizia, e destinata a dare una rapida e vigorosa esecuzione alle leggi.

Ciascun preside nella sua provincia instituirà una simile Giunta, destinata al medesimo ufficio.

I ministri dell'interno e polizia, e di grazia e giustizia sono incaricati respettivamente della esecuzione del presente decreto.

Roma li 13 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello.

Digitized by Google

(N. 44.) *Ordinanza del Ministero dell'interno colla quale sono chiamati a far parte della milizia civica i giovani che abbiano compiti 18 anni di età, esonerando quelli che hanno superato gli anni 55.*

13 GENNAJO 1849.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro dell' interno uno dei componenenti la Commissione provisoria di governo.

Molte istanze sono state ripetute in varii tempi dalla gioventù generosa per ottenere l'onore di essere ammessa nella milizia cittadina, e nuove domande furono ultimamente rinnovate.

Considerando che l'ammissione della gioventù somministra mezzo a sollevare alcuni militi che per l'età matura si trovano in uno stato di salute malferma;

Sentita la Commissione organica della guardia civica;

Sentita la *Commissione provvisoria di Governo*;

DECRETA

1.° Faranno parte della guardia civica quei giovani i quali, compiuto l'anno dieciotte-

simo, abbiano tutti i requisiti voluti dalla legge : godranno di tutti gli altri diritti : ma non potranno esser graduati che quando siano giunti alla maggior età prescritta dal regolameuto 30 luglio 1847.

2.° I militi i quali avranno oltrepassato il cinquantesimo quinto anno, potranno dimandare d'essere esonerati.

Roma dal Ministero dell'interno li 13 gennajo 1848.

Il Ministro dell'Interno
C. Armellini

Digitized by Google

(N. 15.) *Ordinanza del Ministero dell' interno sul modo di dare il voto nell' elezione de' Deputati per l' Assemblea Nazionale in ordine ai militari in attività di servizio.*

13 GENNAJO 1849.

ORDINANZA

In conformità della risoluzione del pieno consiglio della commissione provvisoria di Governo dello Stato romano.

Ha decretato e decreta :

Art. 1. I militari di ogni specie, carabinieri, ed altri , che fuori dei capo-luoghi de' collegj elettorali non possono allontanarsi dai comuni per non lasciare il servizio che vi prestano nel giorno stesso dell'elezione generale dei deputati all'Assemblea nazionale , daranno il loro voto nelle mani del capo del municipio, assistito da quattro squittinatori ed un segretario, da scegliersi colle stesse norme prescritte per il capoluogo ove si eseguisce la elezione generale.

Art. 2. Il risultato dello spoglio dello scrutinio, chiuso e sigillato, sarà rimesso con prudente cautela dal capo municipale suddetto al capo-luogo, per averne ragione nello spoglio generale.

Art. 3. In tutto il resto la votazione dei militari sarà regolata come quella degli altri abitanti del luogo in cui sono chiamati a dare il voto.

Art. 4. I presidi delle province sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma 15 gennajo 1849.

Il Ministro dell' Interno
C. Armellini

(N. 46.) *La Commissione provvisoria di Governo nomina la Giunta temporanea di sicurezza in esecuzione del decreto dei 15 gennajo 1849.*

15 gennajo 1849.

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Visto il decreto della Commissione provvisoria di Governo dei 13 corrente gennajo, che istituisce una Giunta temporaria di pubblica sicurezza presieduta dal sig. Prefetto di polizia;

Udita la Commissione stessa;

Sono nominati a componenti la detta Giunta, oltre il sullodato sig. Prefetto di polizia pre-

sidente, i signori maggiore Mattia Montecchi, e dott. Niccola Carcani.

La Giunta è fin da oggi di diritto e di fatto costituita.

La sua sede è nel palazzo Madama.

Roma 15 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 47.) *Ordine del giorno del Comando generale dell'arma politica sull'organizzione del corpo.*

15 gennajo 1849.

COMANDO GENERALE DELL'ARMA POLITICA

Carabinieri:

Fin d'allora che nel Marzo passato io, come Ministro di polizia, assumeva il comando di voi, o carabinieri, rivolgeva a voi le più

sollecite cure ristorando l'onor vostro, correggendo la vostra interna amministrazione, incoraggiando il valore ed esortando alla disciplina; affine che i vostri servigi fossero alla Patria di vera utilità, ed il contegno vostro vi ritornasse al rango della prima milizia dello Stato. Ma il vostro corpo abbisognava ancora di molte riforme, specialmente nella sua organizzazione, ed io ne gettai le basi che, maturate e sviluppate dipoi da speciale commissione, fui lieto di portare a compimento nel risalire al ministero con ordinanza del 18 passato dicembre.

Ed ora, che inalzato al grado ed all'offizio di vostro generale è debito mio il mandare ad esecuzione i stabiliti ordinamenti, ho già dato mano all'opera la quale in breve verrà compiuta.

In virtù di quell'ordinanza, che dal 1 del corrente gennaio si va mettendo in atto, viene il corpo diviso in tre reggimenti, il comando de'quali siederà per il primo in Roma, per il secondo in Bologna, per il terzo in Ancona: il primo è composto di tre squadroni, di due si compongono gli altri. Ogni reggimento è comandato da un colonnello; gli squadroni lo sono, quanto al primo d'ogni reggimento, da un tenente-colonnello, da maggiori gli altri. La forza complessiva viene aumentata a quattro-

mila uomini, e si accresce specialmente negli uomini a cavallo. La divisione e distribuzione della forza per le province è fatta per modo che, senza suddividersi in troppo minute frazioni che non servono al fine e che snervano il soldato, possa estendere il suo servizio utilmente per ogni parte dello Stato, ed essere ad un tempo prossima ai suoi centri. L'amministrazione è concentrata entro il corpo stesso: un'intendenza risiede in Roma presso il comando generale: a ciascuno dei tre reggimenti assiste un consiglio di amministrazione che ne provvede alla particolare azienda ed agli interessi economici. Un deposito d'istruzione, un regolamento amministrativo, ed un regolamento disciplinare estirperanno gli abusi, rinfrescheranno la memoria e l'osservanza dei rispettivi doveri, ridoneranno al corpo la sua primitiva forza e dignità, e proteggeranno il soldato contro qualunque soverchianza. Ne'vostri ranghi non deve rimanere chi non meriti di vestire la vostra onorata divisa; nè potrà esservi ammesso d'ora innanzi chi non sia tale da rendere rispettata, forte ed onorata l'arma politica, e così, se il rigore nell'ammettere chiuderà l'adito ad alcuni, lo aprirà a maggior numero di buoni e di valorosi che ora accorreranno senza esitanza a dare il loro nome ed i loro servigi in un corpo di militi prodi ed onorati.

Digitized by Google

Carabinieri! secondate le mie cure, educatevi alla disciplina, alla moralità, al rispetto ai cittadini; siate osservanti de'vostri doveri, impassibili esecutori della legge, ma sovvenite in ogni incontro, che nell'essere soldati non cessaste di essere cittadini ed italiani; e che ogni intemperanza, ogni asprezza di modi, ogni eccesso è indegno d'un'onorato militare, e vi è solennemente divietato; sovvenite che sarebbe in voi doppia colpa; perchè avete doppio dovere, dacchè il governo, proteggitore dell'ordine e della sicurezza interna, e difensore delle franchigie del popolo, de'suoi diritti e della sua libertà, ripone in voi la sua fiducia.

Io vado superbo di comandare a soldati che non furono secondi a nessuno nelle gloriose giornate combattute sui campi di Lombardia, ai prodi dell'otto agosto, cui batte in petto un cuore italiano; se non vi sapessi tali, non potrei essere con voi.

Sarò vostro generale nel comandarvi, sarò vostro padre nel proteggervi; e ad ogni bisogno della patria sarò primo fra voi a dividere i pericoli e le palme, e ad aiutare l'opera vostra, o bravi carabinieri, affinchè addiveniate paragone di disciplina, di onore e di amor patrio, e modello di veri soldati italiani.

Roma 15 gennajo 1849.

Il Generale Comandante
G. Galletti

(N. 48.) *Circolare della Commissione provvisoria a Governo colla quale s'invitano gl' impiegati di prendere parte nella votazione per l'elezione de' deputati dell' Assemblea nazionale Romana.*

15 GENNAJO 1849.

COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

CIRCOLARE

Signore:

La votazione nelle prossime elezioni per l'assemblea nazionale romana più che un diritto è un sacro dovere d'onesta coscienza, poichè nissuno che vive nella comunanza civile può rimanere estraneo a quanto importa alla patria comune, nissuno può rimanere indifferente ai di lei bisogni, ai di lei più cari interessi.

Questo dovere diviene tanto più imperioso, quanto son più gravi e solenni le circostanze; serie e vitali le quistioni che vi si debbono agitare; grandi e supreme le conseguenze civili e politiche che ne posson sorgere.

Digitized by Google

Cediamo dunque ad un obbligo profondamente sentito, invitando istantemente gli uomini tutti che, vivendo degli onorari dello Stato debbono allo Stato il concorso coscienzioso della loro opinione qualunque siasi, a dare, procedendo alla votazione, un profittevole esempio di virtù e di senno cittadino.

Roma 15 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 49.) *Circolare del Ministero dell' interno che accompagna le diramazioni della suddetta circolare sulla votazione.*

15 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Illmo Signore

V. S. Illma farà sul momento diramare in tutti i dicasteri, e fra tutti gl'impiegati di qualunque categoria che dipendono dal Governo, in qualunque luogo posti, e che rilevino dalla sua diretta o indiretta autorità, la circolare quì unita.

Ella avrà cura, sotto la più stretta responsabilità che sia affissa in ogni camera, in ogni riunione d'essi impiegati, onde nessuno possa affacciarne ignoranza.

Mi creda con distinta considerazione
Di V. S. Illma
Roma 15 gennaio 1849

Devmo Servo
C. ARMELLINI

(N. 50.) *La Commissione provvisoria di Governo dichiara che l' Assemblea nazionale dello Stato Romano, riunisce anche l'attribuzione ed il carattere* d'Italiana.

16 GENNAJO 1849.

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO

A tutti i popoli Italiani

L'oggetto della convocazione di una Assemblea nazionale dello stato romano, lo disse solennemente la legge che la decretò, fu di prendere tutte quelle deliberazioni che avrebbe giudicate opportune per determinare i modi di dare *un regolare, compiuto, e stabile ordinamento* alla cosa pubblica, in conformità dei voti e delle tendenze di tutta o della maggior parte della popolazione.

Queste parole devono essere una verità: una grande ed una intiera verità.

L'ordinamento di uno Stato non si limita ai rapporti interni, molto meno lo potrebbe essere per l'Italia in questi momenti decisivi de' suoi destini. E' giunta l'ora che dessa non sia più un nome geografico, ma una nazione,

una patria comune, un tutto di cui niuna parte possa isolarsi e separarsi dall'altra. Come dunque l'Assemblea che rappresenta il nostro Stato, il cuore, il centro della medesima, potrebbe essere un corpo straniero, diverso da quello che deve formarne la rappresentanza ed il contingente sociale nella grande Costituente universale italiana? voce dello stesso popolo, risultato dello stesso suffragio di tutti i cittadini; munita dello stesso mandato non potrebbe essere che unica; e due Assemblee o simultanee o successive sarebbero non solo una complicazione, ma un vero mostro politico.

Dichiara quindi e proclama la Commissione provvisoria di Governo, che l'Assemblea nazionale dello Stato Romano riunisce altresì l'attribuzione e il carattere di Italiana per quella parte che corrispondere deve al medesimo.

Romana ed Italiana, particolare e nazionale insieme, non avrà altrimenti il carattere di una parziale e locale rappresentanza; ma quella solidarietà maestosa e gigantesca che formano venticinque milioni d'italiani tutti uniti da un solo sentimento, quello di sviluppare in comune l'era del grande risorgimento. Questo carattere finirà di integrarla, di consolidarla e di renderla inespugnabile a tutte le mene ed a tutte le aggressioni, da qualunque parte esse muovano,

di qualunque prestigio cerchino armarsi per ricacciarla nella ignominia dell'antica sua nullità.

Come però i dugento rappresentanti che la compongono, proporzionalmente al resto d'Italia, sarebbero un numero troppo elevato per seder tutti in un parlamento italiano, e come altronde il principio essenziale del suffragio diretto ed universale non deve ricevere la minima deroga, una parte dei suoi deputati sarà quella che sederà a formare l' alta rappresentanza Italiana.

Italiani! La nostra unione finalmente non è piu un voto. Roma, che voi presceglieste per sua sede, l' ha già attuata per parte sua. Esssa ebbe la gloria e il coraggio di proclamare ed applicare la prima, il principio del suffragio diretto ed universale fra noi. Roma avrà posata la prima pietra dell'edificio che riunirà in un concetto, in una vita, in una nazione, i diversi popoli di questa bella parte, di quest' antica regina di Europa: l'Assembea Costituente Italiana.

Roma 16 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 51.) *Ordine del giorno del Ministero delle armi col quale si autorizzano tutti i comandi di piazza a ricevere le reclute aventi requisiti richiesti dall' ordinanza del 23 dicembre p. p.*

16 GENNAJO 1849.

ORDINANZA

Persuaso il Ministero delle armi della necessità che sia completata sollecitamente l' armata, la quale, mentre prestar deve forza ed ajuto allo sviluppo delle libere istituzioni, contribuisce ad assicurare la tanto sospirata indipendenza della patria, si stabiliscono alcune disposizioni per facilitare l' arruolamento per i corpi di linea, e render più sollecita la trasmissione delle reclute ai diversi corpi;

Si ordina quindi quanto appresso:

Art. 1. Tutti i comandi di piazza, a forma dello stato infine indicato, sono autorizzati a ricevere un dato numero di reclute aventi i requisiti richiesti nella ordinanza dei 23 dicembre prossimo passato di questo ministero.

Art. 2. Ciascun comando di piazza farà la scelta delle reclute a seconda della loro statura e fisica costituzione, per destinarle a varj corpi, avendo per massima che quelle che posseggono un mestiere, o sono esperti nei lavori di terra, siano destinate pel battaglione Zappatori-Minatori del Genio, quante volte abbiano la statura non minore di piedi cinque e pollici due. Le reclute che hanno la statura anzidetta, o maggiore, saranno destinate per i corpi di artiglieria e cavalleria; le altre per la fanteria.

Art. 3. Appena compiuto in ciascuna piazza il numero delle reclute, conforme al seguente stato, sarà cura dei rispettivi comandanti d' inviarle ai corpi cui devono appartenere, cercando di conciliare possibilmente la inclinazione di ciascuno coll' adempimento delle indicate condizioni. Tale invio potrà anche farsi in dettaglio, purchè gli inviati non siano inferiori al numero di dieci individui.

Art. 4. Si affida la esecuzione della presente ordinanza alla stretta responsabilità dei Comandanti di piazza.

Il Ministro delle armi fa appello al noto patriottismo di tutti i circoli nazionali e popolari dello Stato romano, interessandoli di contribuire coll' opera e col consiglio all' oggetto che sia agevolato l'arrolamento, e perchè la presente disposizione abbia il suo pieno effetto,

Piazze ove si ricevono i depositi delle reclute

Roma	N.	100	Cesena	N.	40
Bologna . . .	»	100	Viterbo . . .	»	30
Ancona . . .	»	80	Sinigaglia . .	»	30
Ferrara . . .	»	60	Ascoli	»	30
Forlì	»	60	Terni	»	30
Perugia . . .	»	50	Loreto	»	30
Fuligno . . .	»	50	Imola	»	30
Rimini	»	50	Tolentino . .	»	30
Macerata . . .	»	40	Civitacastell. .	»	20
Pesaro	»	40	Narni	»	20
Civitavecchia.	»	40	Terracina . .	»	20
Velletri . . .	»	40	S. Leo	»	20
Ravenna . . .	»	40	Monterosi . .	»	20
Spoleto	»	40	Albano	»	20
Rieti	»	40	Montefiascone	»	20
Fermo	»	40	Acquapendente	»	20
Frosinone . .	»	40	S. Benedetto .	»	10

Il Ministro
CAMPELLO

(N. 52.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale viene istituita una Commissione militare per giudicare i perturbatori dell'ordine pubblico.*

19 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano.

Vista l'urgenza ;

Considerando, che quanto più si avvicina il giorno destinato per l'elezione dei deputati all'Assemblea nazionale, tanto maggiori sono le mene del partito reazionario per frastornarla con tutti i mezzi di seduzione e corruzione, che sono in suo potere;

Che comunque inutili siano stati e possano essere gli sforzi di un tal partito, è interesse della conservazione dell' ordine di reprimerli con tutta l' energia;

Che in casi eccezionali, quanto più perniciosi sono gli attentati all'ordine stabilito, tanto più celere e spedito deve essere il modo di repressione, e che tal sistema è pratica-

to universalmente e senza distinzione in tutti gli Stati costituzionali ;

DECRETA

Art. 1. E' istituita una commissione militare composta dei signori :

Colonnello ANGELO ROVINETTI Presid.

GIUDICI

Tenente. Colonnello Filippo Caucci Molara
Maggiore Alessandro Calandrelli
Capitano Mariano Volpato
Capitano Odoardo Romiti
Tenente Olimpiade Meloni
Tenente Luigi Gabbet

Avv. Felice Sani Proc. della Legge

Art. 2. Qualunque sedizioso attentato, ancorchè non consumato, diretto contro la vita e la proprietà dei cittadini, o in qualsivoglia modo tendente a sovvertire l' ordine pubblico attualmente stabilito, sarà giudicato militarmente da questa commissione con tutto il rigore delle leggi esistenti.

Art. 3. Le sue sentenze saranno inappellabili ed eseguite dentro le 24 ore.

I Ministri di grazia e giustizia e della guerra sono incaricati per ciò che ciascuno riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio.

Roma 19 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

(N. 53.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale viene diminuita di due anni la pena a tutti i condannati, salve alcune eccezioni.*

19 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di governo dello Stato romano

Considerando che il giorno il più solenne, quale si è quello dell'elezione dei deputati all'Assemblea nazionale, convocata con suffragio diretto ed universale per deliberare sull'interno ordinamento politico dello Stato, deve essere segnalato per parte del Governo con tutte quelle dimostrazioni di grazia e liberalità, che sono in suo potere di esercitare: sulla richiesta del Ministero di grazia e giustizia, ha decretato e decreta quanto segue:

Art. 1. Son rimessi due anni di pena a tutti i condannati per titolo qualunque, eccettuati quelli di omicidio premeditato, di furto qualificato, di falsità, ed i recidivi di ogni specie: in conseguenza quelli ai quali non resta

che un tempo minore di un biennio saranno immediatamente posti in libertà.

Art. 2. Tutti gl'inquisiti per titolo qualunque, (eccettuati i suddetti e i recidivi come sopra) la di cui pena a seconda del titolo non sia per importare condanna, a termini di legge, superiore all'anno di detenzione, saranno abilitati a difendersi a piè libero.

Art. 3. I Ministri di grazia e giustizia, e dell'interno sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio. Roma 19 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 54.) *Circolare del Ministero dell'interno colla quale sono autorizzati i presidi ed i governatori delle provincie a prorogare secondo il bisogno la votazione per l'Assemblea nazionale anche dopo il giorno 21 corrente.*

20 GENNAJO 1849.

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE

Signore

I distretti ne'quali la votazione per l'elezioni all'Assemblea costituente non fosse stata incominciata, o terminata nel giorno 21 corrente gennajo a forma della legge, sono dalla Commissione provvisoria di governo autorizzati a incominciarla o a continuarla coi modi legali ne'giorni susseguenti fino ad un risultato; si raccomanda però la maggiore speditezza possibile. E' necessario che due giorni innanzi la

chiusura dello squittinio le autorità locali ne diano avviso al pubblico.

Roma li 20 del 1849.

Il Ministro dell' interno
C. Armellini

(N. 55.) *Ordinanza del Prefetto di polizia colla quale si prescrive che le sole stampe degli atti del Governo e del Municipio da pubblicarsi saranno impresse in carta bianca, e le altre tutte in carta colorita.*

22 gennajo 1849.

ORDINANZA DI POLIZIA

Ond' evitare la confusione che nasce dalle stampe attaccate ai muri, talchè malamente possono distinguersi quelle che appartengono alle Autorità governative, che pur debbono più specialmente esser segnalate alla pubblica attenzione;

Digitized by Google

Udito il consiglio dei Ministri.

Si ordina, che a datare dal dì 26 corrente gennajo le sole pubblicazioni del Governo, e delle Autorità municipali potranno essere affisse in carta bianca. Tutte le altre lo dovranno essere in carta colorita a piacere.

I contravventori saranno puniti con una multa di scudi tre per ogni foglio, da raddoppiarsi in caso di recidiva.

Li 22 gennajo 1849.

Il Prefetto di polizia
L. Mariani

N. 56.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo con cui si dispone la formazione di un solo corpo di Marinerìa sotto la dipendenza del Ministero delle armi.*

23 gennajo 1849.

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Considerando l' ingente spesa che sostiene l' erario per la marineria assoldata;

Considerando che essendo essa divisa in quattro rami indipendenti l' uno dall'altro, veruno de' servizi ad essi affidati viene eseguito con utilità e convenienza;

Visto che per togliere questi gravi inconvenienti il ministero de' 4 Maggio 1848 ordinò la compilazione di un progetto che tendesse a riunire le diverse marinerie dello Stato, e ne rendesse il personale ed il materiale moralmente e materialmente utile;

Visto che questo progetto fu discusso ed approvato dalla commissione nominata dal Ministero del 16 settembre dello stesso anno, per l' organizzazione de' corpi facoltativi;

Vista l'approvazione in genere del detto progetto del Ministero de' 16. novembre;

Vista l' annuenza in ispecie degli attuali Ministri di finanza, delle armi, lavori pubblici e commercio;

Ha decretato e decreta

Art. 1. Vi sarà nello Stato un solo corpo di marineria assoldata, sotto una sola assisa, una sola legge; e dipenderà dal Ministro delle armi. Resta per ora fuori da questo corpo soltanto il ramo di sanità marittima de' porti.

Art. 2. Sarà il corpo diviso in tre dipartimenti cioè mediterraneo, adriatico, e teve-

re. La residenza del comando generale sarà in Civitavecchia come porto marittimo più prossimo alla capitale: Nei dipartimenti adriatico e tevere vi saranno de' comandanti dipendenti dal comando generale.

Art. 3. Sarà nominata un Commissione per stabilire un regolamento onde armonizzare i varii servizi voluti dai diversi Ministri che hanno rapporti colla marina.

Art. 4. Similmente sarà nominata altra Commissione per compilare un' ordinanza sul disciplinale del corpo.

Art. 5. Il personale ed il materiale sarà aumentato secondo richiede l'utile e la convenienza dello Stato.

Art. 6. Il Ministro delle Armi, che assumerà il titolo di Guerra e Marina, è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Roma 23 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

(N. 57.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sul modo di esigere la dativa reale.*

25 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Visti i reclami delle popolazioni sul modo col quale viene esatta la Dativa Reale.

Considerando, che ogni libero, filantropo, e ben regolato governo debba provvedere, che l' esigenza dei tributi sia dolce, economica, e regolata da norme invariabili.

Considerando, che ciò non può ottenersi dove la legge non provveda alla mala interpretazione, ed agli abusi.

Considerando, che uno dei mezzi per cui sonosi rese più facili, e più impunite le concussioni, è stato quello di avere emancipata questa esigenza dalla vigilanza de' Magistrati locali.

Considerando essere urgente di provvedere a questo disordine, che più grave è riuscito

sin quì alla classe indigente, colla promulgazione di apposita legge, e tariffa;

Sulla richiesta del Ministro delle finanze ha decretato, e decreta quanto segue.

Art. 1. Dentro il mese di gennaro di ciascun anno gli Amministratori della dativa reale spediranno alle singole Magistrature comunali le consuete pagelle per tutti i contribuenti domiciliati nel Comune, indicanti così la imposta totale dell' esercizio, come le rate nelle quali sono divisi i pagamenti.

Art. 2. Le Magistrature inviteranno immediatamente con apposito affisso, o col mezzo del pubblico banditore gli abitanti a ritirarle dalla segreteria comunale, che all'uopo sarà aperta in ore destinate.

Art. 3. Gli Amministratori, ed Esattori preverranno le Comuni del loro accesso per la esigenza con avviso precedente almeno di otto giorni.

Art. 4. Nel giorno destinato gli Amministratori ed Esattori si recheranno nel Comune, e vi si tratterranno per il tempo prescritto dalle leggi in vigore, ricevendo i pagamenti nel locale che gli verrà dal Municipio assegnato.

Art. 5. Il Capo della Magistratura ha diritto di esser presente alla esigenza personalmente, o per mezzo di suo rappresentante,

oltre di che ciascun contribuente può, se lo crede, farsi assistere nel pagamento da persona di sua fiducia.

Art. 6. I pagamenti saranno attergati sul ruolo originale presente la parte pagante, cui verrà rilasciata bolletta di ricevuta, staccandola da un registro a matrice in istampa.

Art. 7. Sia nel luogo di esigenza, sia al domicilio dell' esattore non potrà questi ricusarsi, sotto qualunque pretesto, di ricever pagamenti in conto, qualunque possa essere il titolo del debito, e la sua scadenza, e ancorchè fossero stati già consegnati ai cursori i mandati per la esecuzione.

Art. 8. Nel partire da ciascun Comune l' esattore ritirerà dalla Magistratura un documento, dal quale risulti la pubblicazione dell' avviso preventivo, di cui all' art. 5, l' accesso seguito, ed il tempo legale della permanenza, poichè senza la prova del medesimo non potrà aver luogo la percezione delle multe, negli atti di procedura, come negli articoli seguenti.

Art. 9. Nel mese di gennaro di ciascun' anno gli Amministratori depositeranno presso i cancellieri del Censo i ruoli de' contribuenti dell' esercizio antecedente, ed i bollettarj tanto degli esattori, che de' cursori, ed esibiranno

ai cancellieri stessi l' estratto dei debitori residuali, ritirandolo con certificato del cancelliere, d'averli verificati in regola.

Questo estratto servirà per la esigenza in luogo de' ruoli.

Art. 10. La computisteria generale non spedirà agli Amministratori il mandato di pagamento per la provvisione del secondo semestre, se non gli verrà esibita la dichiarazione del cancelliere del Censo di aver ricevuto i ruoli, e bollettarj.

Art. 11. I cancellieri del Censo hanno diritto di visitare ogni volta che credono i ruoli, ed i bollettarj per conoscere se la esigenza procede regolarmente, e per verificare i reclami che gli potessero essere avanzati dai contribuenti.

Art. 12. Quando sussista un qualche abuso o sconcerto, il cancelliere del Censo curerà, che sia immediatamente provveduto, non senza darne immediato avviso al Ministero delle finanze per le misure definitive.

Art. 13. Ricevuti i ruoli, e bollettarj, i cancellieri censuari procederanno alla verificazione, e nel mese di aprile di ciascun anno spediranno al ministero delle finanze dettagliato rapporto su quanto avessero rilevato.

Art. 14. Sarà perento qualunque diritto, od azione degli Amministratori contro i contribuenti dopo tre anni dal giorno della consegna de' ruoli. Per gli arretrati a tutto l' anno 1848, questo termine decorre dal 1 gennajo 1849.

Tale disposizione non deroga alla legge sulla durata del privilegio della manoregia, che sarà sempre limitato a sei mesi.

Dei Cursori e delle procedure.

Art. 15. I Cursori per la esigenza della dativa sono nominati a proposta degli Amministratori che ne sono responsabili innanzi al Governo, e verso i contribuenti.

Art. 16. Gli Amministratori dovranno indicare officialmente a ciascuna Magistratura municipale i Cursori da essi destinati all' esercizio nella provincia, accennando il numero, e la data della nomina; avvertiranno altresì della remozione o traslocamento dei cursori stessi.

Art. 17. In ogni segreteria comunale sarà affissa la nota de' cursori esercenti nella provincia per norma de'magistrati e della popolazione.

Art. 18. I cursori devono servirsi per la esigenza di bollettarj in istampa a matrice, e debbono notarvi i titoli delle somme ricevute,

e i diversi atti sui quali gli furono pagati gli emolumenti , distintamente e separatamente senza abbreviature, e viziature.

Art. 19. E' vietato espressamente ai cursori, ed egualmente agli esattori di rilasciare ricevuta in altro modo che in bollette , neppure sotto lo specioso pretesto di deposito in conto volontariamente fatto dal contribuente. La trasgressione di questo articolo si riterrà come tentata concussione, e come tale criminalmente punita.

Art 20. I cursori appena rientrati in residenza consegneranno i bollettarj consunti all' esattore, il quale attergherà immediatamente sui ruoli le somme esatte , e verificherà se il cursore abbia abusato nelle percezioni , obbligandolo alla immediata restituzione alle parti gravate , sotto la sua più stretta responsabilità.

Art. 21. E' espressamente vietata qualunque convenzione, o divisione di emolumenti fra cursori , ed amministratori, esattori o commessi. Quelle che potessero esistere, quelle che si facessero in progresso sono nulle di pieno diritto. I cursori potrebbero ripetere le loro mercedi , ed i contraenti sarebbero sottoposti all'azione delle leggi criminali come complici di tentata concussione.

Digitized by Google

Art. 22. Scaduto il termine del pagamento l' amministratore, o suo rappresentante esibirà al capo della Magistratura due note dei debitori morosi. La prima resterà nella segreteria Comunale, la seconda in forma d' intimazione di mano regia verrà affissa nella pubblica piazza, dopochè il capo stesso del Municipio vi avrà apposto il suo visto coll' invito agl' intimati di presentare nel termine legale i loro reclami giustificati.

Art. 23. Queste note conterranno i debitori di qualunque somma, e saranno esenti da bollo.

Art. 24. Decorsi cinque giorni dalla intimazione, l'amministratore, o suo rappresentante esibirà una copia della nota affissa colla relazione del cursore al governatore del capo luogo, il quale qualunque sia la somma complessiva di tutta la nota, vi apporrà *gratis* il » *Visto per la esecuzione* » che terrà luogo di mandato di mano regia.

Art. 25. Non potrà il governatore accordare questo *Visto* se contestualmente l' esattore, o suo rappresentante non produca nella cancelleria senza alcun emolumento, il documento di essersi presentato e trattenuto per la esigenza a forma dell'art. 8.

Art. 26. I cursori accedendo ne'comuni per la esecuzione presenteranno il mandato al capo della magistratura, il quale vi apporrà il « *Visto senza reclami* ».

Art. 27. Se nel termine decorso dall'affissione si fossero presentati reclami concernenti le somme o le persone, il magistrato ne procurerà la correzione in contradittorio fra il cursore, e la parte gravata. Laddove ciò non riuscisse, il Magistrato noterà nel suo visto a piè del mandato i reclami, e li rimetterà al governatore del circondario che è autorizzato a decidere economicamente sentito l' esattore, ed il cursore, e dando communicazione del risultato al magistrato dentro cinque giorni dal ricevimento. Nell' istesso modo ogni reclamo per eccessività di tassa di spese frà il contribuente ed il cursore sarà deciso economicamente dal governatore del circondario.

Art. 28. Il cursore non potrà procedere alla esecuzione, se prima non siasi presentato al domicilio del debitore o del suo rappresentante, senza ottenerne il pagamento. Quando esso voglia pagarlo ha diritto di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Art. 29. Il cursore non potrà servirsi della forza armata senza il permesso della autorità governativa o municipale, le quali non

potranno ricusarlo quando gli consti che il debitore si è ricusato agli atti esecutorj.

Art. 30. E' vietato di oppignorare gli attrezzi necessarj all' esercizio dell' agricoltura e delle arti, il letto, gli abbigliamenti di proprietà delle donne, e l' unico vaso che la famiglia del debitore avesse per cuocere il cibo.

Art. 31. Il cursore non potrà entrare nelle camere ove esistano malati, o donne in letto, potrà entrarvi però dopo un ora dalla sua presentazione, se queste non sieno levate, o se un certificato del professor sanitario locale non lo assicuri dell'esistenza dei malati.

Art. 32. Gli oggetti oppignorati dovranno essere immediatamente consegnati al depositario locale, a meno che non si stabilisca, con assenso del cursore, un depositario convenzionale.

Art. 33. La esecuzione sui frutti pendenti non potrà aver luogo per le somme al di sotto di uno scudo, e per le somme superiori non potrà seguire più di quindici giorni prima dalla loro maturità, e lorchè si abbia quasi certezza che il frutto medesimo sia sufficiente al pagamento prima del debito verso l'erario, e poi delle spese.

Digitized by Google

Art. 34. Un solo custode sarà apposto a ciascun fondo. Quando non esista nel luogo persona idonea, allora solamente si commetterà la custodia alla pubblica forza.

Art. 35. Se il custode, o custodi stessi verranno destinati a vigilare sopra più frutti pendenti la mercede giornaliera sarà una, divisa fra tutti i debitori.

Art. 36. Giunto il frutto a maturità il depositario locale, procederà di officio alla raccolta del medesimo, ed al suo trasporto in depositerìa. Il depositario non potrà ricusarsi che, colle debite cautele, e sempre sotto la sua responsabilità, il debitore eseguisca personalmente, od a sue spese la medesima raccolta e trasporto.

Art. 37. È abolita qualunque mercede ai testimoni dell' esecuzione. Il cursore inviterà ad assisterlo due individui i più prossimi. Quando si ricusino egli ne farà menzione nel verbale.

Art. 38. Cinque giorni prima che segua la vendita dovranno essere affissi gli avvisi nella pubblica piazza, e alla porta del domicilio del debitore, ciò che terrà luogo di notifica.

Art. 39. La vendita de' beni mobili non potrà seguire che dieci giorni dopo la esecu-

zione, e quella degl'immobili quindici giorni dopo.

Art. 40. Nei casi in cui occorra la stima del perito verrà questo nominato dal giudice municipale, o dal governatore del circondario dietro semplice memoria.

Art. 41. Si ometterà questo atto quando il cursore, e la parte oppignorata convengano nel prezzo, o nell'individuo che deve apprezzare.

Art. 42. La vendita seguirà nella pubblica piazza del luogo di domicilio del debitore, e l'atto sarà steso dal cursore presente il depositario, ed il giudice municipale, o in assenza di questi il segretario comunale. Al giudice o segretario non spetta alcun emolumento.

Art. 43. In mancanza di offerta avrà luogo l'aggiudicazione a forma di legge con le norme, e ne'modi prescritti dagl' articoli precedenti.

Art. 44. Tutti gli atti di procedura, e documenti relativi per la esigenza della dativa reale sono esenti dal bollo e registro, meno i verbali di vendita, e di aggiudicazione d'immobili soggetti all' una od altre formalità.

Art. 45. Tutti gli Atti saranno prodotti nella cancelleria del capo luogo dopo esaurita la procedura, e senza verun pagamento di diritti, od emolumenti.

Art. 46. Una sola procedura avrà luogo, ed una sola spesa per tutti gli articoli dovuti dall'istesso contribuente, nei ruoli del medesimo distretto di esigenza, qualunque siano le scadenze di cui è debitore, ed i titoli del suo debito.

Art. 47. Non potrà procedersi contro i debitori di dativa fino a scudo uno, se non alla scadenza del quinto bimestre, e per quelli fino a scudi tre si procederà per metà alla scadenza del terzo bimestre, e per l'altra alla scadenza del quinto.

Art. 48. È abolito qualunque diritto di diaria. I cursori non potranno percepire altri emolumenti che quelli indicati, e stabiliti nella seguente tariffa.

Art. 49. In tutto ciò che non si oppone al presente decreto si osserveranno le disposizioni delle leggi, e regolamenti attualmente in vigore.

Art. 50. Il presente decreto sarà estensivo a tutte le altre tasse governative, ed

avrà esecuzione ed effetto dopo otto giorni dalla sua pubblicazione.

Roma 23 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

Digitized by Google

TAR

degli emolumenti de' Cursori per gli

	EMOLUMENTI PER GLI ATTI DI								TOTALE
	Intimaz. per Affissione		Esecuzione		Avviso di Vendita		Vendita e Aggiudic.		
Per le somme fino a sc. 1.	»	01	»	08	»	05	»	08	22
da sc. 1 a sc. 3	»	02	»	10	»	08	»	10	30
da sc. 3 a sc. 5	»	05	»	12	»	10	»	12	39
da sc. 5 a sc. 10	»	10	»	15	»	12	»	15	52
da sc. 10 a sc. 50	»	20	»	30	»	15	»	30	95
sopra sc. 50	»	30	»	50	»	20	»	50	1 50
Custodia per ogni giorno qualunque sia il numero degl' Individui	»	»	»	»	»	»	»	»	30
Accesso all' officio per registrare gli atti di vendita e di aggiudicazione	»	»	»	»	»	»	»	»	10

IFFA

atti contro i debitori di dativa reale

NOTA

1 La forza de'carabinieri nulla deve percepire per l'assistenza alla esecuzione del mandato di mano regia.

2 I dicontro emolumenti, esclusa la intimazione, si aumentano di un quarto lorchè trattasi di stabili o di frutto pendente.

3 Oltre i dicontro emolumenti, non appartiene al cursore che il rimborso delle spese di bollo e registro e di depositeria che comprende le spese di raccolta e trasporto del frutto pendente, in fine la spesa del perito.

4 Le copie degli atti sono comprese nei dicontro emolumenti.

5 Ogni altro diritto ed emolumento sotto qualunque nome è soppresso ed abolito.

Digitized by Google

(N. 58.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulla navigazione delle coste marittime e dei fiumi dello Stato Romano ossia piccolo cabotaggio.*

23 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Considerando, che la navigazione delle coste, ossia piccolo cabotaggio, viene generalmente riservata ai legni delle rispettive marinerie, e che perciò non può non riuscire di gravissimo danno alla nostra marineria mercantile il concorso delle altre nello esercizio del piccolo cabotaggio;

Considerando che la libertà del commercio non può applicarsi in quel senso assoluto ed illimitato, con cui viene ammessa come principio, finchè una armonica reciprocanza non verrà stabilita nel dritto pubblico commerciale delle nazioni, o finchè non verrà conclusa fra i varj Stati d' Italia una alleanza commerciale, o non verrà ad effetto il più giusto e il più splen-

dido voto della nazione italiana, cioè quella unione, che darà anche alla sua marineria una sola bandiera;

Considerando, che se il concorso delle altre marinerie era ammissibile finchè la nostrale fu insufficiente ai bisogni del commercio, ora però che la forza della marineria mercantile dello Stato romano è aumentata può essa bastare ai bisogni di quella parte di commercio, cui serve la navigazione delle coste e dei fiumi, e che perciò per la esclusione di altri bastimenti dal piccolo cabotaggio, mentre non avrà a risentir danno il commercio, potrà derivare l'ulteriore incremento della nostra marinerìa mercantile;

Sulla proposta del Ministro del commercio industria, agricoltura e belle arti;

Vista l'urgenza;

DECRETA

La navigazione delle coste marittime e dei fiumi dello Stato romano, ossia il piccolo cabotaggio viene d'ora in poi riservato esclusivamente in favore della marinerìa dello Stato, e non vi saranno ammessi fuorchè i legni di quegli altri Stati, presso i quali goda la nostra marinerìa un egual privilegio in forza di un trattato.

Digitized by Google

I contratti di noleggio, stipolati prima di questo Decreto, avranno compimento a favore dei bastimenti delle altre marine, purchè, nel termine di quindici giorni da oggi, vengano dichiarati e giustificati presso la camera di commercio sotto la di cui giurisdizione si trova il porto d' imbarco.

Non sono affatto compresi nella presente disposizione le navigazioni a lungo corso e a gran corso, nè tuttociò che riguardi diritto di tonnellaggio, ancoraggio e cordaggio, e qualunque altro non compreso nel titolo di piccolo cabotaggio, dovendo per tuttociò che non viene compreso sotto questo titolo continuare ad aver pieno effetto le leggi e trattati esistenti.

I capitani e i commissarj addetti al comando e polizia de' porti dello Stato romano, e tutte le autorità competenti hanno l'incarico della esecuzione del presente decreto.

Roma 25 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello
F. Cerroti Segr. del Cons. de' Min.

(N. 59.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull'emissione de' boni del tesoro per scudi* 600 *mila ipotecati sui beni dell'appannaggio.*

24 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Vista l'urgenza ;

Visto l'atto speciale di questa commissione del di 20 gennaro cadente ;

Ritenuta la risoluzione del Consiglio dei Deputati del 23 prossimo passato agosto colla quale fu approvata l' emissione di un millione di boni sui beni dell' appanaggio;

Considerando , che gli acquirenti dei beni dell'appannaggio devono ancora per prezzo dei medesimi assai ragguardevole somma, da pagarsi dal 1849 al 1856, e per la quale il Governo gode speciale ipoteca stipulata sopra i beni medesimi;

Considerando che un credito cotanto solido presenta tutte le sicurezza per garanzia di una nuova emissione di boni;

Considerando che potendosi dagli acquirenti eseguire i versamenti delle dette rate di prezzo in tanta rendita consolidata si può in questo caso apporre sopra la singole partite vincolo di garanzia a favore de'possessori dei boni.

Considerando che non ostante qualunque commerciale vicenda l' anzidetto credito per la quota di un milione e mezzo di scudi sarà sempre più che bastante a garantire l'emissione di 600 mila scudi di boni.

ORDINA

Art. 1. Saranno emessi sino alla somma di scudi 600. mila tanti boni garantiti colla cessione dell' ipoteca iscritta sui beni dell' appannaggio fino alla somma di un milione e mezzo di scudi.

Art. 2. Avvenendo che a forma delle facoltà stipolate, gli acquirenti dei beni dell' appannaggio pagassero il residuo prezzo in consolidato; verrà a queste opposto il vincolo di garanzia per l'esatta estinzione de' boni.

Qualora poi il pagamento del residuo prezzo venisse soddisfatto in contante, verrà questo immediatamente per l'entrante quantità erogato nella estinzione de' boni.

Digitized by Google

Art. 3. I boni da emettersi saranno distinti in tre serie ed avranno le condizioni dei boni emessi colle ministeriali ordinanze dei 29 aprile, 5. giugno, 12 settembre e 1 dicembre 1848.

Art. 4. L'ammortizzazione dei nuovi boni si farà colle stesse regole dei boni già emessi dopo compita l'ammortizzazione di quelli in tre rate eguali ed in tre scadenze, colla stessa distanza di un trimestre tra l'una l'altra serie.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Fatto in pieno Consiglio — Roma li 24 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli Presid.
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

F. Cerroti Segr. del Cons. de'Min.

(N. 60.) *Regolamento del Ministro delle finanze per l'emissione de' suddetti boni.*

24 GENNAJO 1849.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Coerentemente all'atto speciale della Commissione provvisoria di governo emanato sotto il 20 gennajo cadente sull'emissione di altri boni del tesoro per la somma complessiva di scudi 600,000, espressamente assicurati sia con ipoteca sopra i beni dell' appannaggio, sia con attergamento di cartelle del debito pubblico, quando il prezzo di tali beni verrà pagato, rende noto per l'emissione ed ammortizzazione de' boni stessi il seguente

REGOLAMENTO

1. Tutte le disposizioni, e discipline contenute nel regolamento pubblicato dal Ministero delle finanze il 29 aprile 1848 relativo alla contemporenea ordinanza ministeriale sull' emissione dei boni del tesoro, rimangono confermate e vengono richiamate in osservanza anche sull' attuale emissione e relativa ammortizzazione, salve quelle aggiunte, variazioni e mo-

Digitized by Google

dificazioni che vengono indicate nei seguenti articoli.

2. I Boni da emettersi sono ripartiti in tre serie, distinte, la prima colla lettera P, la seconda colla lettera Q, e la terza colla lettera R. Ciascuna serie costituirà la somma di sc. 200,000 classificata nelle seguenti categorie, essendosi avuto riguardo di servire al pubblico bisogno coll'aumentare le categorie di minor valore.

I	da sc.	50	boni N.	800 sc.	40,000
II	da »	20	» »	4000 »	80,000
III	da »	10	» »	3000 »	30,000
IV	da »	5	» »	4000 »	20,000
V	da »	2	» »	8000 »	16,000
VI	da »	1	» »	14000 »	14,000
				sc.	200,000

3. L'ammortizzazione avrà luogo di trimestre in trimestre dopo eseguita quella dei

boni emessi coll' ordinanza 29 aprile 1848, cosicchè la prima serie de' nuovi boni verrà ammortizzata il 1 aprile 1852, la seconda serie il 1 luglio successivo, e la terza il 1 ottobre dello stesso anno.

4. I boni delle categorie I. II. III. e IV. godono l' interesse di scudi 3. 60 per cento ed anno pagabile nell' atto dell' estinzione dei boni stessi. Sono infruttiferi quelli da scudi 2 e da scudo 1 che formano le categorie V. e VI.

5. L'interesse viene computato anche su i nuovi boni colla decorrenza dal 1 maggio 1848 onde circolando unitamente agli altri già emessi, tanto le casse pubbliche, quanto il commercio, non abbiano ad incorrere in alcun inconveniente sulla calcolazione de' corrispondenti interessi decorsi: tale misura è innocua stante che al valore de' boni si riunisce sempre l' importo degli interessi decorsi fino al punto sia della primitiva emissione, sia del passaggio dall'uno all'altro de' possessori.

Dal Ministero delle finanze li 24 gennajo 1849.

Il Ministro
L. Mariani

(N. 64.) *Ordine del giorno del Comando generale della marina sul riconcentramento della marineria assoldata in un solo corpo in esecuzione del decreto della Commissione provvisoria di Governo del 23 corrente.*

23 GENNAJO 1849.

ORDINE DEL GIORNO

La Commissione provvisoria di governo, con decreto del 23 corrente, ha condotto a termine un altro utile divisamento a pro dello Stato e a dignità della milizia.

La forza della nostra marineria assoldata rimase fin qui divisa in quattro parti senza centro, e da gran tempo riconosciute inutili allo scopo. Essa oggi è stata rannodata in un solo corpo, sotto una sola assisa, una sola legge ed una sola dipendenza; e vanno intanto prendendosi delle misure onde all' esistente personale e materiale venga aggiunto quanto fa d'uopo per rendere quest'arma moralmente e materialmente conveniente ed utile al paese.

Io scorgo tutto il beneficio di una disposizione sì decorosa ed utile a questa famiglia, in-

sieme alla quale da molto tempo io servo, e la cui maggior parte già da più anni avea l'onore di comandare.

Uffiziali, sotto-uffiziali e marinari, eccovi a parità degli altri corpi assoldati dello Stato, eccovi sorgere a nuova militare rappresentanza, e ad unità dignitosa e rispettabile.

Grande onore certamente mi si è conferito dal Ministro della guerra e marina nel pormi alla testa di voi tutti; ma, riflettendo al geloso incarico addossatomi, non posso non temere che la buona volontà non sia per essere sufficientemente sostenuta dalle sole mie forze. Se non che grandemente mi conforta il ricordare l'ammirabile assistenza da voi prestatami nelle diverse mie spedizioni, anche in mezzo a quello stato di abbandono in cui da gran tempo giacevamo; onde debbo tener per fermo, che con tanto più d'impegno vorrete assistermi ora che il bisogno in me si rende maggiore. Voi pertanto sarete persuasi che, se in questo corpo io vado a rapprentare la testa, gli uffiziali ne costituiscono le braccia, i marinari il rimanente; e se le membra non corrispondessero perfettamente al capo, regolatore delle operazioni, tutto per necessità diverrebbe disordine e sconvolgimento.

Importante è la nostra missione, perchè su noi si dovrà in parte appoggiare la difesa

dello Stato, se dal lato dei mari fosse da armi straniere assalito. Noi dovremo concorrere colle altre italiane marinerie a comporre quella flotta che ci farà in ogni tempo rispettati, e che ora non contribuirà poco alla completa indipendenza della nostra nazione.

A noi si raccomanda l'osservanza che esigono le leggi di finanza dal lato del mare contro i loro violatori. Se il contrabbando non venga accuratamente impedito, lo Stato, defraudato pei doganali proventi, dovrà ripararne la perdita con nuove imposte che graveranno, e l'onesto negoziante e la massa del popolo.

A noi in fine si spetta l'incoraggiare e il proteggere la nostra brava marineria mercantile, la quale ha saputo pur sostenersi ed accrescersi con onore e dignità, quantunque dalle leggi del paese inceppata, e posta in concorrenza colle altre favorite marinerie di europa.

Oggetti sì rilevanti alle nostre cure affidati esigono, che noi, sentendo l'importanza del nostro mandato, ce ne teniamo altamente onorati, e con ogni sforzo, con ogni sagrificio, degni ci mostriamo di quella fiducia che in noi fu risposta.

Quanto a me dichiaro che, come ogni bravo, valoroso ed onorato militare troverà in me un caldo protettore, così ogni infingardo, ogni indisciplinato, ognuno che si mostri

immemore della sua divisa, de'suoi doveri e dell'estimazione del corpo, altro non incontrerà che il sostenitore della leggi e della disciplina. Esca adunque dai ranghi chi non ha cuore ed animo per concorrere decorosamente agli ufficj commessici; vi resti, e speri chi saprà illustrarsi e rendersi benemerito.

Questo esige la patria da noi, questo esige il governo, questo la nostra istituzione, questo l'uniforme di cui andiamo distinti ed onorati.

Roma 25 gennajo 1849.

Comandante
ALESSANDRO CIALDI

Digitized by Google

(N. 62.) *Viene accordata anche in quest'anno, come nei trascorsi il permesso della coltivazione dei tabacchi nei soliti luoghi dello Stato* (Notificazione del Ministero delle finanze del 25 gennajo 1849)

(N. 63.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle giubilazioni de' magistrati giudici ed impiegati qualunque dello Stato pontificio.*

26 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani

Considerando la convenienza di una legge stabile, la quale provvegga egualmente che quella testè emanata pei militari, al decoro ed al bisogno de' Magistrati giudici ed impiegati tutti dello Stato;

Considerando che la esperienza ha pur troppo fatto conoscere, che l'esigere da questi un servizio al di là delle loro forze è causa di deplorabili conseguenze tanto a danno della pubblica amministrazione, quanto degli stessi impiegati, e Magistrati dell'ordine giudiziario; Che d'altronde siccome essi si prestano al buon andamento della cosa pubblica, richiede giustizia siano parificati ai militari, rendendosi ad essi eziandio comuni, per quanto fia possibile, le benefiche disposizioni per questi adottate;

Considerando che per le stesse ragioni, comuni altresì debbansi loro rendere le provvidenze prese per le vedove, figli, e congiunti in linea retta e sorelle dei militari medesimi;

Considerando che la distinzione introdotta fra la truppa di linea e l'arma de'carabinieri, se non è applicabile per le ragioni stesse che la persuasero, lo è certamente per altrettante non meno gravi e persuadenti, ai giudici di voto, che intrapresero la loro carriera con tale qualifica, e che tale distinzione tanto più è applicabile se si rifletta che questi sono esclusi per legge dalla giudicatura finchè non siano giunti a quell'età, d'onde per il molto studio teoretico e pratico deriva il senno, il sapere, e la necessaria esperienza.

DECRETA

Art. 1. Ogn'impiegato governativo, che in qualunque modo presti l'opera sua allo Stato, ed abbia effettuati i soliti rilasci, dopo trent'anni di non interrotto servizio, ha diritto di chiedere ed ottenere la giubilazione per l'intiero soldo netto. Egualmente avranno diritto di ottenerlo quei Magistrati che, come giudici di voto, incominciarono con tale qualifica a prestare servizio, e non in altro modo, e che continuarono in quello per anni venticinque non interrotti. La giubilazione in ambedue i casi non mai sarà minore di annui scudi ventiquattro.

Art. 2. Gl'impiegati tutti, o Magistrati compresi nell'antecedente articolo, se, dopo aver ciascuno compiti gli anni 30 o 25 di non interrotto servizio, non chiedano giubilazione, e se idonei proseguano a servire, allorchè in appresso saranno posti in giubilazione, oltre all'intiero soldo netto competente alla loro qualifica, avranno diritto all'aumento di tanti trentesimi, o venticinquesimi di soldo, per quanti anni avranno continuato nel servizio.

Art. 3. L'anno incominciato si avrà sempre per compiuto allorquando o accada la morte dell'impiegato, o la giubilazione gli venga decretata d'officio. Non così se richiesta; ed in tutti

i casi per ciò che riguardi l'aumento, oltre l'intiero soldo.

Art. 4. Quegl'impiegati, che dopo la giubilazione fossero ritornati all'attività di servizio, non potranno pretendere, quando vengano posti nuovamente in giubilazione, una nuova liquidazione; avranno bensì diritto oltre al soldo di ritiro liquidato, questo venga aumentato di tanti trentesimi, o venticinquesimi a seconda della loro qualifica, per quanti furono gli anni del nuovo loro servizio, essendo anche ad essi applicabile il disposto nell'articolo precedente.

Art. 5. La giubilazione intiera rimane perduta o diminuita proporzionatamente coll'assunzione del giubilato ad un impiego qualunque di governo, avente un soldo fisso.

Il giubilato in ritiro è obbligato di dichiarare nel certificato di vita l'impiego che ha assunto, ed il soldo corrispondente sotto pena di caducità dal diritto di giubilazione.

Art. 6. Se un impiegato provi concludentemente di essersi reso per cagion dell'impiego indipendentemente da qualsiasi altra causa, e senza sua colpa, incapace a qualunque servizio, sarà posto in giubilazione, raddoppiandosi a di lui favore gli anni del servizio prestato a modo però, che la liquidazione da farsene non ecceda la giubilazione intera competente alla sua qualità.

In questo caso la giubilazione non potrà essere mai inferiore a quella di dieci anni di servizio.

Art. 7. Abbenchè la giubilazione si debba proporzionare sul soldo inerente al posto che nell'atto della domanda copre l'impiegato; nullameno nei casi d'avanzamento d'impiego, o di aumento fisso di soldo, la giubilazione, che domandasse l'impiegato promosso od ammesso ad aumento di soldo, non si dovrà regolarizzare sul soldo accresciuto, se non siano passati due intieri anni di continuato esercizio dopo l'avanzamento del postulante od aumento di provvisione; ma sibbene si proporzionerà sull'entità del soldo che lucrava anteriormente al detto tempo.

Quando però la giubilazione venga decretata d'officio, od accada la morte dell'impiegato, quantunque il biennio non sia decorso, la giubilazione sarà sempre liquidata sul soldo che percepiva l'impiegato da giubilarsi o defonto alla cessazione dall'impiego, sebbene di recente aumentato.

Art. 8. D'ora innanzi qualunque impiegato sia per conseguire avanzamento di posto, od aumento fisso di provvisione, benchè ritenga lo stesso rango o grado lascerà, in una sola volta, le metà dell'aumento corrispondente ad un mese,

rimanendogli intatto il soldo che antecedentemente godeva.

Art. 9. Gli estremi necessarj per domandare e conseguire la giubilazione sono od il compimento degli anni di servizio a forma dell'art. 1. o gl'incomodi abituali di salute che rendono l'impiegato inabile a poter continuare un utile servizio, perchè colpito da un'assoluta impotenza fisica.

Art. 10. Accadendo la morte di un impiegato, sarà sempre la pensione dovuta alla sua vedova tanto con figli che senza.

Nel primo caso la vedova sarà tenuta ad alimentare ed educare i figli del defonto proporzionatamente alle proprie forze e nel modo stesso come fosse stata assegnata ad ogni figlio o figlia una parte eguale della pensione. In difetto potrà esservi astretta, sopra semplice memoria, dal Preside della provincia ove è domiciliata, con decreto da comunicarsi per la esecuzione al Direttore del debito pubblico.

Il Preside della provincia, prima di emettere qualsiasi decreto interpellerà la vedova, che è in diritto di dedurre, anche scritte, quelle eccezioni che reputi giuste ed opportune.

Dal decreto del Preside si permette il ricorso devolutivo al Consiglio di amministrazione del debito pubblico. La decisione, che venga

emanata, è immediatamente eseguita, senza essere soggetta a reclamo o revisione.

Art. 11. Se l'impiegato era in ritiro all'epoca della sua morte, la pensione della vedova sarà eguale alla giubilazione ch'egli godeva.

Se era in attività di servizio, e morì per causa naturale, la pensione della vedova sarà proporzionata al tempo del servizio prestato, e verrà liquidata per trentesimi o venticinquesimi, siccome viene disposto nell'art. 1, contando utilmente a favore della vedova fino dal primo anno di servizio, come ancora l'aumento degli anni in che il defonto ha proseguito a servire oltre l'epoca fissata per l'intiera pensione.

Se la morte ebbe luogo in servizio comandato, o nel disimpegno del proprio officio, la pensione della vedova sarà calcolata a trentesimi o venticinquesimi; raddopiando gli anni del servizio prestato, e con le stesse norme stabilite nell'art. 6.

Art. 12. La pensione della vedova dell'impiegato defonto è devoluta ai figli maschi e femmine del medesimo, quando la vedova o passa a seconde nozze, o muore, se però i maschi siano minori e le femmine nubili. In questo caso la pensione è divisa in parti eguali per i figli dell'uno o dell'altro sesso.

Art. 13. Ciascuna quota di pensione devoluta ad un figlio maschio, è estinta di pieno diritto quando il medesimo o muoja, o giun-

ga all'età di ventun anno compiti: e quella devoluta alle femmine è estinta quando passino a marito, o muojano; escluso qualunque accrescimento o rappresentanza.

Alle femmine, maritandosi, sarà anche pagata un'annata della quota di cui si troveranno al godimonto (*quando non abbiano una dote equivalente ad un'annata della quota medesima*), oltre le rate già maturate.

Art. 14. Nel caso che un impiegato defonto non lasciasse nè moglie, nè figli; ma sibene congiunti in linea retta ascendentale, o sorelle, le quali persone ritraevano da lui il giornaliero alimento, sarà loro corrisposta la pensione stessa delle vedove degl'impiegati, purchè dimostrino l'assoluta mancanza di altri mezzi.

La distribuzione della pensione alle suddette persone sarà fatta nel modo stesso stabilito pei figli dell'impiegato defonto.

Le ascendenti femmine del defunto sono soggette alle stesse condizioni delle vedove, e le sorelle a quelle delle figlie degl'impiegati.

Art. 15. La vedova ed i figli per essere ammessi al godimento della pensione, non saranno tenuti di far constare in loro la mancanza di altri mezzi. La pensione è un diritto da cui non possono essere esclusi, se un marito od un padre provvido ed economico seppe accumulare il superfluo a loro benefizio.

Saranno bensì *personalmente* imputati per chi ne goda gli assegnamenti e sussidi a carico delle casse pubbliche, o pii stabilimenti se questi siano di pubblica beneficenza.

In questo caso l'imputazione sarà per la durata dell'assegno o sussidio, e non altrimenti.

Art. 16. In ciò che non fu diversamente diposto con questa legge, rimarrà fermo il motu-proprio di Leone XII. su le giubilazioni del 1 maggio 1828.

Art. 17. Le presenti disposizioni avranno forza retroattiva a favore di tutti gl'impiegati indistintamente e delle altre persone contemplate, col giorno 1 gennaro corrente anno 1849 quando la morte degl'impiegati stessi non sia avvenuta antecedentemente a quest'epoca.

Art. 18. Tutti i Ministri sono incaricati ciascuno nelle sue rispettive attribuzioni dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno Consiglio. Roma li 26 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello
F. Cerroti Segr. del Cons. de' Min.

(N. 64.) *Programma del Ministero della guerra e marina sull' ammissione degli ufficiali nella marineria Romana.*

26 GENNAJO 1849.

MINISTERO DI GUERRA E MARINA

Il governo nella determinazione di dare allo Stato una marineria che gli sia moralmente e materialmente utile, e nell' intendimento eziandio di favorire principalmente, a preferenza degli altri Stati italiani, i sudditi romani, si fa ad invitare gl'individui addetti alla marineria mercantile dello Stato per essere ammessi in quella da guerra.

La richiesta si dirigge a due classi, a quella che possa percorrere i gradi di stato maggiore, ed a quella de'marinari a bassi ufficiali. In questo programma si ha ragione soltanto de'primi; pei secondi l'appello non si farà attendere molti giorni.

Coloro che vorranno concorrere alla carriera di ufficiali e che nella prima ammissione avranno i gradi di tenenti in seconda o di tenenti in prima, dovranno assoggettarsi alle seguenti discipline.

ARTICOLO I.

Per comodo de'concorrenti saranno nominate due apposite Commissioni per gli esami, una in Ancona, l'altra in Civitavecchia, come capi luoghi de'due dipartimenti, Adriatico e Mediterraneo.

ARTICOLO II.

Il candidato dovrà inviare ad una delle dette Commissioni la istanza corredata

1. Della fede di nascita,

2. Dello stato dei servizj resi tanto sopra i legni del nostro governo, quanto su quelli esteri debitamente certificato. Questo documento non è indispensabile, ma sarà molto valutato a chi lo possiede.

3. Dell'attestato di buona condotta rilasciato dalla rispettiva Camera di commercio, non che della fede del tribunale criminale.

4. Del certificato dei capitani de' bastimenti, a bordo dei quali ha navigato, che attestino la sua attitudine, e la sua buona condotta.

Questi documenti dovranno essere legalizzati dall'autorità primaria del porto.

5. Del certificato della stessa autorità del porto donde risulti una navigazione a lungo corso non interrotta di anni cinque almeno.

6. Dei certificati delle scuole pubbliche d'idrografia, o dei professori particolari ove ha fatto il suo corso di nautica.

7. Dell'attestato medico-chirurgico rilasciato da uno degli ufficiali sanitarii militari.

ARTICOLO III.

Dovrà subire un esame d'innanzi ad una delle Commissioni, diviso in due parti, cioè pratica e teorica.

PARTE PRATICA

1. Sull'armamento.
2. Sulle manovre dei bastimenti e delle imbarcazioni.
3. Sull'artiglieria.

PARTE TEORICA

1. Sull' aritmetica dimostrata.
2. Sulla geometria elementare.
3. Sulle due trigonometrie.
4. Sopra i più essenziali problemi d'astronomia nautica.
5. Sull' uso degl'istrumenti.
6. Sulla lingua inglese o francese che, o l'una o l'altra, dovrà saper parlare e scrivere in modo da farsi intendere.

Digitized by Google

7. Sullo scrivere correttamente l' italiano.

ARTICOLO IV.

Dopo l'esame la Commissione formerà la scala di merito dei candidati, proponendo con analogo rapporto al ministero di Guerra e Marina quelli che crederà più idonei ad essere ammessi.

ARTICOLO V.

I capitani al gran corso che concorreranno, saranno esenti dal suddetto esame. La Commissione stabilirà la scala di merito fra questi e gli altri concorrenti , d' appresso ai documenti di cui, come si è detto di sopra, deve essere corredata l'istanza di ognuno.

ARTICOLO VI.

Per l'ammissione, l' età del candidato non dovrà essere minore di anni 22, nè maggiore di anni 35.

ARTICOLO VII.

Nel primo concorso , che avrà luogo dopo quaranta giorni dalla data del presente, verranno scelti numero sei fra i candidati, e di questi

i tre riconosciuti di maggior merito saranno, attesa l'urgenza, posti subito in attualità di servizio: i tre rimanenti poi dovranno attendere il lasso di cento venti giorni dalla data medesima per dar luogo a ripatriare e concorrere a quelli che si trovassero in navigazione.

La Commissione, posto a confronto il merito de' suddetti tre prescelti e non ammessi, con quello de' nuovi concorrenti, pronuncerà sulla definitiva ammissione de' tre che occorrono per completare il numero di sei.

ARTICOLO VIII.

Se il numero dei candidati prescelto dalle due Commissioni superasse quello de' sei voluto dal presente programma, il Ministro di guerra e marina si riserva il diritto di nominare in Roma una terza Commissione per giudicare quali fra essi siano di maggior merito.

ARTICOLO IX.

I due che fra i sei ammessi la Commissione reputerà i più meritevoli, verranno subito prescelti a coprire il grado di tenente in prima.

Digitized by Google

ARTICOLO X.

Nelle successive promozioni i sei novelli ammessi avranno diritto di concorrere insieme agli altri ufficiali di egual grado di già esistenti.

ARTICOLO XI.

Le sopraccitate due Commissioni saranno composte dell'ufficiale di marina comandante il dipartimento, dell'ufficiale di artiglieria comandante il forte, del capitano del porto; d'un professore di matematica nominato dal Ministro di guerra e marina, e di un membro della Camera di commercio eletto dalla stessa Camera.

Roma 26 gennajo 1849.

Il Ministro della guerra e marina
P. di Campello

(N. 65.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull'interesse dei capitali.*

27 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano

Vista l'urgenza :

Considerando che la necessità invalsa nel foro di alcune formalità per legittimare il frutto de' valori alienati non nasceva che da una strana confusione dell' interesse mercantile ed onesto de' capitali coll' eccesso usurajo del medesimo.

Che la perdita di un lucro, o l'ermergenza di un danno per chi si priva dell' uso di un capitale ad altri fornito si presume mai sempre ; ed è di sua natura inerente alla privazione di quell'uso medesimo della sorte alla quale si assoggetta l'alienante a tempo o in perpetuo.

Che in conseguenza non si può tollerare ulteriormente la continuazione, nè porre in mezzo altro tempo per la cessazione di un sistema che imponeva l'obbligo di giustificare la compe-

tenza di un diritto incontestabile all' interesse commerciale ed onesto de' capitali con prove di un inutile dispendio, pericolose ed assurde sotto tanti rapporti :

HA DECRETATO E DECRETA

Art. 1. La stipolazione dell'interesse entro i limiti autorizzati dalla legge, o dalla consuetudine che ne tiene forza senza altri requisiti è valida ed eseguibile.

Art. 2. L'interesse nei limiti della tassa legale è dovuto nel caso di mora mediante la sola interpellazione contro il debitore che ne contenga la domanda.

Art. 3. Gl'interessi stipolati negli atti anteriori senza le formalità finora richieste, il giorno de' quali non fosse scaduto ancora, saranno dovuti e decorreranno di pieno diritto a datare dal presente decreto.

Art. 4. Il Ministro di grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio. Roma 27 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello.

(N. 66.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle lettere di cambio e biglietti all'ordine.*

29 GENNAIO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato romano

Vista l'urgenza;

Considerando che la giurisdizione commerciale è una giurisdizione di privilegio, destinata a proteggere il vero commercio, non a favorire le frodi, e l'avidità della speculazione usuraja;

Che l'arresto personale per debito pecuniario è un mezzo d'estremo rigore, che offende l'umana dignità, tollerabile unicamente nel caso di vero commercio, in cui il riguardo della libertà individuale deve cedere all'interesse della società:

Che da gran tempo negli Stati romani la giustizia, e l'umanità reclamano un freno all'abuso della competenza commerciale, che si fà sotto pretesto di cambiali, e biglietti all'ordi-

ne, i quali contengono tutt' altro che operazioni commerciali, ma semplici mutui ad usura, sovente enormissima, con supposizione di luoghi, di persone, di valute, d'impiego del danaro stesso; frodi che sono di difficilissima, e forse impossibile verificazione nei tribunali di commercio: per lo che si rende indispensabile di definire legislativamente, per quali obbligazioni in forma di cambiali o biglietti all'ordine si possa adire la giurisdizione commerciale, e richiedere contro il debitore l'arresto personale, come fu praticato in altri Stati che si riconobbero aggravati dal medesimo abuso;

Decreta:

Art. 1. Nessuno per lettere di cambio, o biglietti all'ordine, sebbene tratti da piazza a piazza, ed abbenchè vi si asseriscano operazioni di commercio, può godere degli effetti e privilegj commerciali, quando le obbligazioni, che si contengono in tali carte, non siano assunte da commercianti in attuale esercizio di traffico; e contro questi soltanto potrà decretarsi il mandato di arresto personale, non già contro altri, che estranei al commercio, vi avessero apposte in qualsiasi modo le loro firme.

Art. 2. Nessuno sarà considerato commerciante per gli effetti del soprascritto articolo, se non sia inscritto nell'elenco dei commercianti, e non corrisponda, ove sia in uso, alla Camera di commercio la tassa relativa.

Gli altri mezzi suppletorj di prova, di qualsiasi sorta, saranno respinti dai tribunali.

Art. 3. In ogni cancelleria dei tribunali di commercio, e dei tribunali che ne fanno le veci, resterà affisso un elenco alfabetico di coloro, che sono in istato attuale di mercatura. Altro simile elenco rimarrà affisso nella segreteria di ogni comune.

Art. 4. Presso i cancellieri dei suddetti tribunali vi sarà un registro numerato, e vidimato in ogni carta dal presidente, nel quale ognuno che voglia attendere da ora in poi al commercio, ed esercitare la mercatura, dovrà soscriversi o farvi il segno di croce se non sà, o non può scrivere, alla presenza di due testimonj che lo certificheranno. Contemporaneamente il cancelliere vi annoterà il giorno della suddetta soscrizione, o segno di croce.

Un simile registro sarà presso ogni segretario delle Camere di commercio, ove esistono.

Art. 5. Siccome non in tutte le province sono istituite le Camere di commercio, e può altresì accadere, che non tutte abbiano

esatti elenchi de'commercianti; le Camere ove esistono, ed i Presidi delle provincie ove non esistono, completeranno, o formeranno prima del dì quindici febbrajo gli elenchi stessi, e li communicheranno a tutte le cancellerie dei tribunali di commercio o dei tribunali di prima istanza che ne fanno l'officio, acciò si possa in ogni cancelleria conoscere chi esercita abitualmente il commercio nello Stato romano. Le Camere ed i Presidi potranno dirigersi ai capi delle rispettive comuni, usando eziandio di quei mezzi tutti, che reputassero opportuni e conducenti allo scopo.

Art. 6. Coloro che contraggono obbligazioni bancarie colle casse pubbliche di sconto, sotto qualsiasi denominazione instituite, saranno per tutti gli effetti parificati ai negozianti; e perciò sottoposti a tutte le leggi di commercio inclusivamente all'arresto personale.

Art. 7. Gl'individui non negozianti che fossero già ristretti in carcere, quando nel termine di un giorno dalla promulgazione del presente decreto, non siano rilasciati con assenso dei creditori, saranno dimessi dai tribunali collegiali civili, ai quali appartengono i luoghi di detenzione sopra citazione in via d'urgenza. La domanda però sarà rigettata, se il creditore con un certificato della Camera di commercio,

proverà che il debitore è dalla Camera stessa ritenuto per notorio negoziante.

Le spese del giudizio saranno nel primo caso a carico del creditore.

Art. 8. Le sentenze emanate, e non eseguite non potranno portarsi ad esecuzione sulla persona, se non prima di aver ottenuto il visto dal capo del tribunale che le pronunziò, il quale non potrà accordarlo che dietro la prova della Camera di commercio, di cui nel precedente articolo, citato ad urgenza il debitore, salva però sempre la facoltà della esecuzione reale. Il visto sarà apposto in calce dell'originale sentenza, od a tergo della medesima se spedita. Non sarà soggetto nè a registro, nè ad intimazione, se la sentenza fu in precedenza intimata. Il creditore non perde il diritto dell' appello devolutivo.

Art. 9. Nei giudizj, che al pubblicarsi del presente decreto si trovano introdotti nei tribunali di commercio, o nei tribunali di prima istanza che ne fanno le veci, contro persone non descritte nell'albo dei commercianti, i tribunali stessi si dichiareranno incompetenti. I tribunali commerciali rimetteranno le cause ai tribunali ordinarii; quei che ne fanno le veci le riterranno per giudicarle coi metodi della giurisdizione loro ordinaria, sempre

che lo comporti la somma; in caso diverso le rimetteranno ai giudici di competenza minore.

Art. 10. Il presente decreto, a cui diè causa unicamente l'abuso delle obbligazioni in forma di cambiali, biglietti all'ordine, ed altri simili effetti negoziabili, non deroga a ciò che è disposto nel regolamento di commercio, circa alle competenze di privilegio per gli atti di vero commercio, anche in termini di persone non negozianti.

Art. 11. La presente legge per Roma, e sua Comarca avrà effetto due giorni dopo la sua data, e sei giorni dopo in tutte le altre provincie dello Stato.

Art. 12. I Ministri di grazia, e giustizia, e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno consiglio questo giorno 29 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

F. Cerroti Segr. del Cons. de' Min.

(N. 67.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sull' abolizione delle disposizioni fiduciarie.*

29 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani

Vista l'urgenza;

Considerando che mentre la compilazione di un codice di leggi civili non è tanto urgente che non possa aspettarsi la riunione della rappresentanza legislativa, è urgente però di rimovere almeno senz'altro indugio, alcuno degl' inconvenienti che nella legislazione attuale si riconoscono manifestamente contrarj ai più comuni principj di giustizia, e d'ordine pubblico.

Che uno di questi, e forse dei meno tollerabili, è la facoltà di testare per via di fiducia, il qual modo oltre al male politico di lasciare ignoti od incerti i diritti è quotidiana ragione di querele, e bene spesso fomite d'immoralità e di mala fede.

DECRETA

Art. 1. Le disposizioni per via di fiducia, ossia di una volontà segretamente confidata, e molto più se rimessa all' arbitrio del fiduciario da rivelarsi e chiarirsi dopo la morte del disponente, sono vietate, e come tali rimangono prive di qualunque effetto, salve le altre parti delle disposizioni medesime non comprese sotto il velo della fiducia, qualora sieno regolari e valide a termine di ragione.

Art. 2. Le fiducie di qualunque natura confidate in passato per atti di ultima volontà e non ancora manifestate sono valide, ma saranno spiegate entro il termine di un mese dalla data del presente se l'erede fiduciario dimora nello Stato romano; entro sessanta giorni se dimora fuori d'Italia, ma in Europa, e per quelli che dimorano fuori di Europa, entro un'anno. La spiegazione sarà emessa anche per procura speciale, nella cancelleria del tribunale di prima istanza da cui dipende il luogo dell'aperta successione.

Art. 3. Spirato il termine di cui nel precedente articolo, e non ispiegata la fiducia, la eredità si devolve, per ministero di diritto ai successori ai quali si deferirebbe secondo la legge, come se la fiducia non fosse stata scritta.

Digitized by Google

Art. 4. Il Ministro di grazia e giustizia, e tutti gli altri nelle rispettive attribuzioni, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Fatto in pieno Consiglio questo dì 29. gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. di Campello

F. Cerroti Segretario

Digitized by Google

(N. 68.) *Notificazione del Ministero delle finanze sull'ammissione degli statisti a facchini nella dogana di terra.*

29 GENNAJO 1849.

NOTIFICAZIONE

IL MINISTERO DELLE FINANZE

Visto che il servizio di facchinaggio della dogana di terra in Roma viene eseguito esclusivamente da individui esteri.

Viste le istanze del ceto dei facchini del commercio della città per essere a quelli surrogati.

Considerando che se questa dimanda merita un riguardo pel principio di favorire i cittadini dello Stato, non possono però gli attuali esercenti essere privati d'un diritto, di cui da tanti anni si trovano legittimamente in possesso.

Vista la precedente risoluzione ministeriale del 20 dicembre 1848 N. 58984.

ORDINA

In caso di vacanza dei posti di facchini nella dogana di terra saranno nominati in rimpiazzo cittadini dello Stato, i quali n'abbiano i debiti requisiti fisici, morali e civili.

La direzione generale delle dogane è incaricata della esecuzione della presente disposizione.

Dal Ministero delle finanze il 29 gennajo 1849.

Il Ministro delle finanze
LIVIO MARIANI

(N. 69.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo degli Stati Romani sull'ordinamento de' municipii.*

31 GENNAJO 1849.

DECRETO

La Commissione provvisoria di governo degli Stati romani

Vista l'urgenza;

Visto il progetto di legge proposto dal consiglio di Stato, non che il rapporto da cui è preceduto;

Viste le modificazioni sul medesimo eseguite dal cessato ministero per la proposizione al consiglio generale dei deputati.

In seguito della relazione dell' infrascritto Ministro dell' interno, uno dei membri della Commissione di governo.

Considerando la necessità veramente suprema di rifondere il più importante e fondamentale di tutti gli ordinamenti, il municipio, siccome quello che costituisce l'elemento della nazione, la base di ogni altra istituzione politica, il più immediato e primitivo svolgimento e il massimo compimento della libertà, forza e prosperità di ogni Stato.

Che non si doveva tollerare più a lungo la continuazione degli abusi, e dei disordini tradizionali sul reggimento municipale attuale.

Che da ogni parte si reclamava con sollecitudine l'introduzione di una riforma, oggetto della quale fosse svincolare il monopolio ed il privilegio dell' influenza nelle risoluzioni, e nell'amministrazione comunale; slargare la base dell'elezione; estendere a tutte le presunzioni di capacità l'eleggibilità; sciogliere il difficile problema della tutela, trovando il mezzo ragionevole fra una sbrigliata emancipazione, ed una compressione mortale dell' autonomia municipale per mezzo dell' azione troppo continua, minuta e diffidente del superiore governo; combinare in tutto il resto l'elemento democratico di questo reggimento co' principj salutari dell' ordine e della regolarità.

HA DECRETATO E DECRETA QUANTO SEGUE

TITOLO I.

Disposizioni fondamentali.

Art. 1. E' riconosciuto in ogni comune il diritto primitivo ed imperscrittibile di reggere se medesimo, amministrare e disporre delle cose comunali, conformandosi alle leggi generali dello Stato.

2. L'esercizio di tale diritto è governato dalla presente legge fondamentale ed organatrice.

3. Tutti i comuni dello Stato, riconosciuti oggidì dalla legge, manterranno la propria esistenza e il territorio loro assegnato, salvo le eccezioni che fossero prescritte dal potere legislativo.

4. La legge del riparto territoriale statuirà sulla esistenza dei comuni appodiati, e su quelli dei più piccoli comuni.

TITOLO II.

Della rappresentanza comunale.

5. Ogni municipio esercita i suoi diritti per mezzo di una rappresentanza comunale eletta dal popolo.

Digitized by Google

6. La rappresentanza comunale è costituita da un Consiglio e da un magistrato.

Il potere deliberativo compete al Consiglio ed al Magistrato : l' esecutivo al magistrato.

7. Il magistrato si compone di anziani e di un capo, che nella città chiamasi gonfaloniere, e priore negli altri comuni. In Roma ed in Bologna gli anziani prendono il nome di conservatori:il capo della magistratura quello di senatore.

8. Il numero dei consiglieri e delle persone componenti la magistratura è determinato come appresso.

1. Roma ha cento consiglieri, ed una magistratura composta di nove individui.

2. Bologna ha sessanta consiglieri, ed una magistratura di nove individui.

3. I comuni che hanno una popolazione maggiore di 25 mila abitanti, hanno quarantotto consiglieri, ed una magistratura di nove individui.

4. Quelli che eccedono i 15 mila abitanti sino ai 25 mila , avranno trentasei consiglieri, ed una magistratura composta di sette individui.

5. Così oltre gli 8 mila sino ai 15 mila, ventiquattro consiglieri, ed una magistratura composta di cinque individui.

6. Oltre i 5 mila fino agli 8 mila, diciotto consiglieri, e cinque di magistratura.

7. Oltre i 2 mila fino ai 3 mila, quattordici consiglieri, e tre di magistratura.

8. E finalmente i comuni che hanno una popolazione minore di duemila, avranno dieci consiglieri, e tre di magistratura; salvo che nel riparto si escluda ad un numero così ristretto la facoltà di esistere come comunità indipendente.

TITOLO III.

Della formazione della rappresentanza comunale.

9. Il consiglio deliberante si forma col mezzo dell'elezione popolare, nel seguente modo:

10. Si nomineranno dal popolo tanti individui, quanti se ne richieggono, e pel numero dei consiglieri, e per quello del magistrato. Gli eletti sceglieranno fra loro il gonfaloniere o priore, e gli anziani.

§. I.

Degli Elettori.

11. Tutti i cittadini, maggiori degli anni 21. sono elettori nel luogo, o luoghi ove hanno domicilio, ovvero possidenza.

12. I corpi morali possidenti sono pure essi elettori col mezzo del loro rispettivo preposto, o amministratore; escluse le sole aggregazioni di donne.

13. Non sono elettori :

1. Gl'interdetti ed i falliti.

2. Quelli che vivono di mercede giornaliera per opera manuale o meccanica, cioè di salario per opera servile, e di elemosine.

3. Tutti i lavoratori mezzadri, e che non possiedono beni immobili.

4. I condannati per delitto infamante, e coloro che sono per tal delitto sotto inquisizione.

§. II.

Degli Eleggibili.

14. Tutti gli elettori, maggiori di anni 25, sono eleggibili.

15. Sono esclusi.

1. Gli appaltatori comunali.

2. I salariati e stipendiati dal municipio.

3. Gl'impiegati politici che hanno diritto di requisire la forza pubblica.

16. Non possono far parte dello stesso Consiglio contemporaneamente più individui

congiunti fra loro in linea retta. La stessa disposizione ha luogo se trattasi di più fratelli, o di altri consanguinei, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile; tutte le volte però, che vivano in comunione di famiglia.

17. Avvenendo la elezione simultanea dei mentovati nel precedente articolo, rimane incluso quegli che nella elezione ha riportato più voti: in caso di parità di suffragi, è preferito il maggiore di età.

TITOLO IV.

Del modo di fare l'elezione del Consiglio.

18. Il magistrato locale deve compilare la lista degli elettori, e degli eleggibili, contenente nome, cognome, paternità di ciascuno. Se l'eleggibile è possidente di fondi rustici e di urbani sarà indicata nella lista tale di lui qualità. A questo effetto i parrochi, e tutti i dicasteri sono tenuti somministrare alle magistrature le necessarie nozioni di che fossero richiesti.

19. Le liste si affiggeranno alla porta esterna della residenza comunale, alla porta della chiesa parrochiale nei villagi che costituiscono le frazioni, ed inoltre in tutti i luoghi, ove è solito affiggersi le leggi, per dar adito ai

Digitized by Google

reclami di coloro che si credessero gravati, o vi scorgessero delle eccezioni. Questa pubblicazione precederà di quaranta giorni quello stabilito per la riunione del collegio elettorale.

20. Nel manifesto di pubblicazione dovrà farsi invito a ciascuno che avesse reclami a produrre, di indirizzarsi perciò alle rispettive magistrature comunali, indicando il giorno in cui spirerà il termine stabilito per reclamare.

21. Il tempo utile pei reclami sarà di giorni 15 continui, non compreso quello d'affissione.

22. Scorso il suddetto termine perentorio, le magistrature entro giorni cinque, esaminati i reclami, e fatta ragione a quelli che si riconoscono giusti, correggono le liste degli elettori, e degli eleggibili, e trasmettono al preside della provincia i reclami reputati inammissibili, unitamente alle loro osservazioni ed ai documenti relativi.

23. Il tribunale di prima istanza del capoluogo, nel perentorio termine di giorni 15, decide senza solennità di giudizio su i reclami avanzati per semplici memorie, e comunica indilatamente la sua decisione motivata alla magistratura locale, la quale deve pubblicare immediatamente le liste elettorali a forma della emessa decisione.

Digitized by Google

24. Da tale decisione si potrà sempre appellare ai tribunali superiori, senza però sospendere gli effetti del primo giudicato.

25. Le liste elettorali si rinnovano in ogni biennio.

26. Il magistrato con pubblico avviso da affiggersi come all'art. 19, indica il giorno e il luogo della riunione del collegio elettorale. Tal giorno sarà sempre la prima domenica di settembre.

27. La riunione del collegio elettorale viene annunziata dalla campana maggiore un ora prima che abbia cominciamento.

28. Riunito il collegio elettorale, qualunque sia il numero degli elettori intervenuti, procede alla nomina del presidente, di uno o due segretari, e di due o quattro squittinatori, secondo il bisogno e il numero degli elettori.

29. Questa nomina si eseguisce sotto la presidenza precaria del capo della magistratura, e coll'opera pure precaria del segretario e di quattro elettori scelti dallo stesso capo della magistratura, due dei quali fanno da squittinatori, e gli altri da segretari.

30. Nell'ora prescritta il capo della magistratura legge l'atto di convocazione, e poscia fa l'appello nominale degli intervenuti, onde procedere alla nomina: 1. degli squittinatori; 2. di uno o due segretari; 3. del presi-

dente del collegio elettorale, da farsi contemporaneamente in tre urne distinte.

31. Per tale scelta degli squittinatori ciascun elettore pone nell'urna la propria scheda nella quale saranno stati scritti tanti nomi, quanti sono gli squittinatori da eleggersi. Lo stesso metodo si terrà per l'elezione dei segretari e del presidente. Tal metodo si chiama scrutinio di lista.

32. Passate sei ore dall'apertura dell'adunanza, il capo della magistratura dichiara chiusa la votazione: quindi insieme agli squittinatori riscontra le schede, ed i segretarii ne registrano i nomi a mano a mano che quelle vengono lette dal capo della magistratura.

33. Quegli è eletto squittinatore, segretario, o presidente, che ha per quell'ufficio riportato maggiori voti.

34. Se alcuno avrà ottenuto la maggioranza per tutti e tre gli ufficj, sarà presidente; se per gli altri due, tranne quello di presidente, sarà squittinatore, ed in questi casi sarà segretario quegli che dopo lo squittinatore avrà riportato maggiori voti. Qualunque numero d'intervenienti renderà legale questa prima adunanza.

35. Se il presidente del collegio sia assente, o si ricusi, sarà di pieno diritto presidente quello squittinatore che ebbe maggior

numero di voti, e sarà ultimo squittinatore quello che fra gli esclusi ebbe maggiori suffragi. Avrà luogo la stessa regola per l'assenza o rinuncia di qualcuno degli squittinatori o segretari.

36. Compiuta la elezione agli ufficj, vengono bruciate alla pubblica vista tutte le schede; il capo della magistratura dichiara sciolta l'adunanza e si redige il relativo processo verbale firmato dal capo della magistratura e dai funzionari che assistono all' adunanza.

37. Nella susseguente mattina, all' ora stabilita, previo il suono della campana, si riunisce il collegio per la elezione dei consiglieri. I singoli funzionarj scelti nel giorno precedente, e che formano la presidenza, prendono il loro posto, e quando l' assemblea sia legalmente costituita, si procede alla elezione.

38. L'atto dell'elezione non è però valido, se non v'ha partecipato un terzo almeno degli elettori.

39. In quel caso il presidente destina il giorno per l'adunanza, nel termine non minore di tre, non maggiore di otto giorni.

40. La destinazione della nuova adunanza viene notificata al pubblico ne' modi prescritti agli art. 26 e 27.

41. Questa seconda riunione sarà sempre legale, qualunque sia il numero degli elettori presenti.

42. La elezione procede per scrutinio di lista. Ogni elettore scriverà in una scheda tanti nomi, quanti sono gli eliggendi, ponendone almeno una metà della categoria dei possidenti; e depositerà nell' urna la sua scheda. Se nella scheda si trovassero scritti dei nomi in quantità minore, o maggiore della prescritta, ovvero fuori dell'albo degli eleggibili, nel primo e nel terzo caso s'intenderà, che l'elettore abbia rinunziato rispettivamente al diritto di aggiungere i nomi mancanti, e di nominare; nel secondo si escluderanno gli ultimi nomi eccedenti.

43. Passate sei ore dall'apertura della sessione, il presidente dichiara chiusa la votazione, e coll'assistenza degli squittinatori procede allo spoglio, ed alla regolare registrazione delle schede.

44. Compiuta la elezione senza reclami, le schede sono immediatamente bruciate. Se però, seduta stante, si avanzano reclami contro le operazioni dell'assemblea, le schede sono suggellate e rimesse al preside della provincia.

I reclami che si riferiscono ad irregolarità precedenti l'atto della seduta, debbono proporsi entro tre giorni successivi.

Digitized by Google

45. Dopo questo termine ogni reclamo, o riguardi le operazioni dell'adunanza, o gli atti antecedenti, sarà immediatamente inviato al preside della provincia per la decisione, osservato il disposto degli art. 23 e 24.

46. Nessuno potrà considerarsi eletto, se non avrà riportato il terzo almeno de' suffragi.

47. Qualora niuno od alcuni soltanto avessero riportato il terzo dei voti, si farà luogo nel giorno seguente ad un nuovo esperimento collo stesso metodo sopraccennato. Le schede conterranno tanti nomi, quanti ne mancano per i consiglieri da eleggersi, con obbligo però sempre di completare il numero dei consiglieri possidenti. In questo secondo esperimento l'elezione seguirà a maggioranza relativa. Nel caso di parità di voti si riterrà per eletto il più avanzato di età; e nel dubbio si deciderà colla sorte.

48. Il processo verbale della seduta si redige in due originali, che sono sottoscritti dai componenti la presidenza. Uno viene depositato nella segreteria comunale, l'altro si trasmette al preside della provincia.

49. Ciascun elettore che interviene nell'adunanza, deve essere munito di una polizza firmata dal capo della magistratura comunale, testificante la di lui qualifica di elettore. Egli la presenta al segretario, il quale ne scrive il no-

me e cognome in apposito registro; chi non è munito della polizza deve certificare alla presidenza la sua persona, ed ottenere la polizza mancante, altrimenti non ha ingresso nella sala.

50. E' vietato agli elettori d'intervenire armati nel collegio, e di turbare in qualsiasi modo l'ordine e la quiete dell'adunanza. Così pure è vietato arringare gli elettori, promuovere quistioni, discutere e deliberare sopra qualsiasi materia.

51. Il diritto di elettore si esercita o personalmente, o per via di mandatario, tanto nel luogo del proprio domicilio, quanto nel luogo, o luoghi, ove si ha la possidenza.

52. Nei comuni che hanno una popolazione maggiore di dieci mila abitanti, i magistrati rispettivi potranno dividere il collegio elettorale in più sezioni, nel qual caso formeranno tante liste degli elettori, quante sono le sezioni. Il numero delle sezioni sarà proporzionato all'importare della popolazione. Si riterrà per eletto a consigliere quegli che avrà la maggioranza collettiva delle sezioni riconosciuta dalle rispettive presidenze riunite.

TITOLO V.

Della elezione della Magistratura.

53. Tutti gli eletti dal popolo si riuniranno non più tardi di giorni dieci per la scelta della Magistratura, sotto la presidenza del più provetto. Il capo della Magistratura attuale intimerà la riunione, destinandone il giorno ed il luogo.

54. Si procederà similmente per scrutinio di lista prima alla nomina del capo della Magistratura, la quale si farà per mezzo di schede da depositarsi nell'urna, e quegli sarà l'eletto che avrà ottenuto la maggioranza *assoluta* dei suffragi. Si verrà di poi all'elezione degli anziani collo stesso mezzo delle schede, nelle quali si scriveranno tanti nomi, quanti sono agli anziani da eleggersi, e la scelta seguirà del pari colla maggioranza assoluta.

55. Non rinvenendosi nella prima votazione la maggioranza assoluta prescritta per la elezione del capo e degli anziani, si rinnoverà lo scruttinio collo stesso metodo: e quante volte neppure in questo secondo esperimento si ottenesse la maggioranza richiesta, avrà luogo una terza votazione, nella quale basterà per la elezione la maggioranza relativa. In caso di pa-

rità di voti, rimarrà eletto il più avanzato di età.

56. La priorità degli anziani eletti sarà determinata dalla priorità della elezione, o se la elezione è avvenuta nello stesso scruttinio, dal maggior numero dei suffragj ottenuti: se questo fu eguale, dall'età maggiore.

TITOLO VI.

Della cessazione e rinnovazione dei Consiglieri e Magistrati.

57. Cessa l'ufficio di Consigliere e Magistrato:

1. Dopo l'esercizio di due anni pel capo della Magistratura, di quattro anni per i consiglieri e gli anziani.

2. Colla rinunzia accettata che sia dal Consiglio.

3. Colla sopravvenuta incapacità ad essere elettore od eleggibile.

4. Col mancare a tre Consigli consecutivi, ovvero a sei interpolatamente, senza giusti motivi da giudicarsi dal Consiglio. In questo caso il colpito dalla legge verrà tolto nella prossima nuova elezione del Consiglio dal numero degli eleggibili.

58. Dopo il primo biennio si rinnoverà la metà dei consiglieri e degli anziani, e la sorte deciderà quali dovranno uscire per questa prima volta. In appresso, alla fine di ogni biennio, avrà luogo la rinnovazione per la metà dei consiglieri che escono di ufficio, acciò la durata sia sempre di quattro anni.

59. Non è vietata la rielezione dei componenti il Consiglio e la Magistratura.

60. Mancando entro il biennio uno o più consiglieri, essi verranno suppliti successivamente da quelli che ne'collegi elettorali ebbero più voti dopo gli eletti.

Nella mancanza entro il biennio di uno o più individui della Magistratura, i sostituiti dovranno scegliersi fra i consiglieri di nomina ordinaria.

TITOLO VII.

Del potere deliberativo.

61. Il potere comunale è deliberativo ed esecutivo, e si esercita rispettivamente dal Consiglio, o dal Magistrato.

62. Al consiglio appartiene il potere deliberativo.

63. I limiti di tal potere sono determinati unicamente dai diritti degli altri comuni e della provincia, dalle prescrizioni dello

Statuto fondamentale, dalle leggi universali dello Stato, dalle deliberazioni de'corpi legislativi, e da ciò che dispone la presente legge organatrice. Entro questi limiti il potere deliberativo del Consiglio è assoluto e plenario sopra tutti gli oggetti relativi ai bisogni fisici e morali della municipale popolazione ed al suo territorio.

Il diritto bensì di decretare le imposte potrà, dopo l'esperienza di tre anni, venire limitato da una legge nazionale che determini ed uniformi al sistema generale alcuni almeno degli oggetti della imposizione.

64. Il municipio nomina i funzionarj e stipendiati del Comune, o sulla proposta motivata del magistrato, o sulla petizione parimenti motivata di un quinto dell'intero Consiglio. Ha pure il diritto di rimuoverli liberamente, salvo all'escluso la facoltà di appellare alla Commissione amministrativa della provincia.

Pendente il giudizio di appello sarà nella libertà del Consiglio di sospendere, o far continuare nell'esercizio i reclamanti secondo le circostanze.

65. Similmente il Consiglio ha il diritto di sindacare l'opera della Magistratura non solo col chiedere il conto, finita la gestione, ma anche coll'interpellarla sull'andamento dell'amministrazione.

Digitized by Google

TITOLO VIII.

Del potere esecutivo.

66. Al magistrato spetta il potere esecutivo.

67. Quindi al magistrato appartiene:

1. La esecuzione dei regolamenti risguardanti l'interesse comunale.

2. La esecuzione di tutte le risoluzioni consigliari.

3. La vigilanza sul buon andamento dell'azienda comunale.

68. Il magistrato stipola tutti i contratti. Dirige e sorveglia tutti i lavori: procura la esigenza delle tasse e di qualunque altra rendita comunale, e le eroga secondo le determinazioni del consiglio a forma della tabella approvata.

69. Il magistrato sopraintende alle strade, acque, stabilimenti ed altre proprietà comunali.

70. E' incaricato della polizia amministrativa municipale rustica ed urbana, e provvede alla pubblica incolumità. Al qual effetto anche quando vi sia un regolamento, per i casi da questo non contemplati, potrà il magistrato provvedere opportunamente.

71. Il magistrato sorveglia i funzionarj e stipendiati del comune, e può sospenderli dal loro ufficio per lo spazio non maggiore di giorni 15, allorchè abbiano mancato al loro dovere.

72. Il magistrato sta in giudizio a nome del comune, ed ha la corrispondenza per affari del medesimo, e per quelli che gli fossero dal Governo rimessi.

73. Il magistrato tiene il registro dello stato civile per tutte le nascite, matrimonj e morti.

74. Eseguisce quanto gli viene commesso dai regolamenti relativi alla Guardia Civica.

75. Ed in genere il magistrato eseguisce tutto ciò che gli viene per virtù di legge delegato dal Governo.

76. Ciascun individuo della magistratura è responsabile del suo operato verso il Consiglio del comune.

TITOLO IX.

Del Consiglio.

77. Il Consiglio esercita il potere deliberativo per mezzo delle risoluzioni consigliari.

78. È legittimamente convocato dal gonfaloniere o priore, ed in loro mancanza dal primo anziano che ne fa le veci.

79. Si raduna ordinariamente due volte all'anno pel preventivo e consuntivo; e straordinariamente tutte le volte che il magistrato, o un quinto dei consiglieri lo creda opportuno.

80. E' legittima la riunione consigliare allorchè sono presenti due terzi almeno dei consiglieri e della magistratura.

81. Se nella prima chiamata non si ha il numero indicato nell'articolo precedente, non potrà prendersi alcuna deliberazione, ma dovrà convocarsi il Consiglio per una seconda volta, ed in questo caso basterà l'intervento della metà; non riunendosi nella seconda chiamata la metà, avrà luogo una terza adunanza, in cui le deliberazioni saranno valide, qualunque sia il numero degli intervenuti.

82. Il Consiglio è di diritto presieduto dal gonfaloniere o priore, o in loro vece dall'anziano primo nell'ordine della elezione.

83. Le deliberazioni si fanno a maggioranza assoluta di voti: quando vi fosse la parità, si torna a discutere e votare di nuovo; se persiste la parità, il voto del presidente prevale.

84. Di ogni riunione consigliare si fa il processo verbale dal segretario, o da chi ne sostiene le veci.

85. Questo deve contenere:

1. I nomi dei consiglieri intervenuti,

e di quelli che durante l'adunanza si sono assentati.

2. Tutte le materie proposte o trattate co' loro motivi.

3. I pareri esternati dai consiglieri.

4. I risultati delle votazioni, colla indicazione del numero de' voti favorevoli e dei contrari.

86. Il processo verbale sarà letto all' Assemblea e sottoscritto dal capo della magistratura che l'ha presieduta, ed almeno da due consiglieri.

Quando il processo verbale non possa compiersi nella stessa seduta, questa viene prorogata al giorno seguente, nel quale l'adunanza sarà legale, qualunque sia il numero degl'intervenienti.

87. Se durante la sessione si assenta alcuno dal Consiglio, le risoluzioni saranno sempre valide , purchè vi resti la metà dei consiglieri, e prendano parte alla votazione.

88. Ogni consigliere deve personalmente intervenire alle adunanze consigliari.

89. I consigli sono convocati con biglietto d'invito che si trasmette al domicilio di ciascun consigliere cinque giorni prima dell'adunanza : nell' invito vengono indicati gli oggetti da discutersi.

Digitized by Google

Trattandosi della seconda o terza chiamata, l'invito può esser trasmesso 24 ore innanzi all'ora destinata per la riunione.

Si potrà anche nel primo invito avvertire del giorno in cui avranno luogo le nuove convocazioni, in caso che per difetto di numero non avesse luogo la prima.

90. Egual termine è sufficiente nei casi d'urgenza, ed in questi, qualunque sia il numero degl' intervenienti, l' adunanza è legale, e può deliberare dichiarati i motivi d'urgenza.

È data facoltà ad un quinto de'consiglieri, che non riconosca l'urgenza, di appellare in devolutivo dalle consigliari deliberazioni alla commissione amministrativa provinciale con una memoria in iscritto contenente i motivi dell'appellazione.

91. Non si possono discutere in Consiglio oggetti che non siano espressi nell'invito.

92. I Consigli sono pubblici, a meno che il magistrato o un quinto dei consiglieri non domandi per giusti motivi di riunirsi in comitato segreto.

93. Il voto sarà sempre segreto, e questo viene dato o per mezzo di scheda, o di pallottole nell'urna.

Nelle materie non gravi però può votarsi per levata, e seduta, quando la maggioranza

non dichiari parimenti per mezzo di levata e seduta il contrario.

94. L'iniziativa di una proposta compete tanto al magistrato quanto ai consiglieri.

95. Il Consiglio allorchè l'entità dell'affare lo richiede, può deputare dal suo seno una commissione perchè prenda in maturo esame la cosa, e ne faccia quindi rapporto all'intero Consiglio. Può rimettere la nomina della commissione, se vuole, al magistrato, o al solo presidente.

96. Nelle discussioni le adunanze consigliari osserveranno tutte quelle regole che sono praticate dagli altri corpi deliberativi.

97. È proibito entrare nella sala del Consiglio con armi d'ogni specie : sono proibite le minaccie, e qualsivoglia meno decente ed inurbana espressione che possa turbare l' ordine ed offendere la convenienza altrui.

98. Il presidente del Consiglio ha la polizia dell'adunanza, e potrà farsi sussidiare dalla forza pubblica.

99. Allorchè ne' Consigli si tratterà di un affare d'interesse di un consigliere, o di un di lui congiunto, o affine in linea retta o trasversale, fino al terzo grado inclusivamente della computazione civile, dovrà quegli assentarsi dal Consiglio durante la relativa discussione e deliberazione.

TITOLO X.

Del Magistrato.

100. Il potere esecutivo si esercita dal Magistrato riunito collegialmente sotto la presidenza e direzione del capo della magistratura e in mancanza da un anziano per ordine di nomina.

101. Gli anziani hanno anch' essi il voto deliberativo insieme al gonfaloniere o priore. Il primo di essi supplisce in mancanza nelle funzioni di questo.

102. Le determinazioni sono prese dal Magistrato a maggioranza di voti. In caso di parità si rinnuova la votazione: se la parità persiste, prevale il parere del presidente.

103. Il gonfaloniere capo convoca il Magistrato, stabilisce le adunanze periodiche. Sono valide le risoluzioni, qualunque sia il numero degl' intervenuti.

104. Di ogni adunanza si redige il processo verbale, colle norme stabilite per le riunioni consigliari che dovrà conservarsi nell' archivio degli atti del Magistrato.

105. Il capo della magistratura rappresenta il municipio in giudizio, nella corrispondenza, e nella stipolazione dei contratti.

Digitized by Google

106. Le notificazioni però e regolamenti interni, come gli ordini di pagamento saranno firmati dal gonfaloniere o priore, da uno almeno degli anziani, e dal segretario. Se il municipio ha un ragioniere, i mandati di pagamento dovranno contenerne la firma. In mancanza del gonfaloniere, o priore si richiederà la firma di un altro anziano. Negli ordini e mandati di pagamento si dovrà indicare il titolo della tabella preventiva a cui si riferiscono. Sono soltanto eccettuati i casi di urgenza, nei quali la magistratura ha la facoltà di ordinare una spesa istantaneamente necessaria, dandone conto al Consiglio nella prossima convozione del medesimo.

107. In ogni anno dovrà il magistrato render conto della sua gestione al consiglio.

108. Il Magistrato conserva quegli onori e distintivi dei quali ora gode, tanto nella capitale quanto altrove.

TITOLO XI.

Della dipendenza dei Municipj.

109. Affinchè la libertà municipale sia coordinata all'unità dello Stato, e non possa cadere in dannosi eccessi, i municipj hanno in alcuni casi una dipendenza dal Governo.

110. Perciò di ogni risoluzione, o atto consigliare, deve il municipio dare comunicazione al preside della provincia, rimettendogli copia di ogni verbale.

111. Tale comunicazione però non darà al preside alcuna facoltà di censurare la deliberazione consigliare, nè di apporvi alcuna correzione, tranne il caso in cui si fosse dal Consiglio nella sua risoluzione contravvenuto allo statuto fondamentale, o alla legge costitutiva dei municipi, ovvero si fossero violate le leggi universali dello Stato; nei quali casi può il preside annullare in tutto od in parte l'atto o deliberazione consigliare, adducendo i motivi della nullità: salvo al municipio il diritto di ricorrere contro questo decreto al consiglio di Stato, la cui decisione sarà inappellabile.

112. Il preside, nel termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'atto consigliare dovrà emanare, qualora abbia luogo, il suo giudizio di nullità; scorso il qual termine, e non partecipandosi al municipio dall'autorità governativa alcun decreto, l'atto consigliare s'intende valido ed eseguibile. Nei casi d'urgenza sarà cura del preside dichiarare immediatamente al municipio l'approvazione o disapprovazione dell'atto consigliare.

Digitized by Google

113. Il preside, giudicando gravemente dannosa una risoluzione consigliare, ha facoltà di sospenderne l'esecuzione; il che dovrà egli dichiarare nel termine di cinqne giorni dalla comunicazione del processo verbale. Il municipio deve trasmettere copia del processo verbale dell'atto consigliare alla commissione amministrativa della provincia nei soli casi nei quali la risoluzione risguardi : 1. L'alienazione dei beni comunitativi. 2. La creazione di debiti a carico del comune. 3. L'imposizione di nuove tasse o aumenti delle già esistenti. 4. Una spesa straordinaria che assorbisca il quinto, risultante dall'introito totale del preventivo dell'anno antecedente.

114. Dichiarata la sospensione, se il superiore Governo in termine di 15 giorni non la conferma, si avrà per non avvenuta. Se la sospensione cade sopra materia di somma urgenza, e ciò nonostante il preside non creda di arbitrarsi a levarla, dovrà il preside stesso sollecitare al più possibile la superiore determinazione.

115. La sospensione del Governo deve essere sempre ed in ogni caso accompagnata dalla manifestazione in iscritto dei motivi, e dalla raccomandazione o di revocare o di modificare la risoluzione.

Digitized by Google

116. Dopo scorsi tre mesi dall'atto della sospensione può la proposta della risoluzione consigliare venir riprodotta secondo le forme consuete.

117. Se detta proposta ottiene di nuovo la maggioranza di suffragj; e il Governo mantiene la sospensione, il Consiglio municipale dovrà aspettare altri tre mesi per aver facoltà di deliberare la terza volta sull'oggetto medesimo.

118. Ottenendo la proposizione per la terza volta la maggioranza de' suffragj, ogni impedimento è tolto, se nel termine di quindici giorni il Governo non dichiari voler sottoporre la proposizione medesima al giudizio definitivo del Consiglio legislativo; il che farà immediatamente eseguire qualora i Consigli sieno adunati, ed essendo sciolti, farallo appena vengano riconvocati.

119. Qualora la proposizione non sia riprodotta ne' due trimestri con termini identici, ma più o meno modificata o cangiata, e insorga questione, se sia o no identica, e se le modificazioni introdotte sieno sostanziali od accidentali, il giudizio sarà rimesso da ambedue le parti al Consiglio di Stato, il quale pronuncierà senz'appello.

120. In caso di appello alla commissione amministrativa della provincia avanzata

dai funzionarj esclusi dal comune, la detta commissione potrà sospendere la risoluzione del consiglio, la quale, mantenendosi ferma per altre due votazioni, fatte a distanza di tre mesi l'una dall'altra, avrà il suo pieno corso ed effetto.

121. La revisione dei regolamenti municipali entro i limiti designati all'art. 111. spetterà esclusivamente al consiglio di stato.

TITOLO XII.

Dei funzionari del Comune.

122. Ogni Comune ha presso di se quel numero d'impiegati che crede necessario per il buon andamento de' suoi interessi.

123. E' in libertà del Comune lo stabilire i requisiti necessarii per l'ammissione agli impieghi comunitativi. Non potranno però i medici e cerusici, i flebotomi, le ostetrici, gl'ingegneri o architetti, e maestri di scuola essere nominati, se non avranno quei gradi, e quelle matricole che secondo le leggi vigenti si richieggono per esercitare tali professioni.

124. La nomina degli impiegati sarà fatta dal Comune nel Consiglio a maggioranza assoluta.

125. L'esattore, o cassiere e depositario comunale, e chiunque altro ha parte nell'esigenza delle rendite e tasse del Comune, non potranno essere eletti, se, oltre ai requisiti di onestà, e abilità, non prestino una idonea e proporzionata cauzione.

TITOLO XIII.

Regola sull' amministrazione del Comune.

126. Non potrà il Municipio stipulare qualsivoglia contratto prescindendo dalle norme in osservanza per i comuni.

127. In ogni anno, non più tardi della metà del mese di settembre, dovrà dal magistrato essere compilata di conformità colle module generali, e pubblicata la tabella del preventivo, che deve servir di norma per la gestione del futuro anno.

128. L'approvazione o la modificazione di detta tabella dipenderà dalla risoluzione del consiglio presa a maggioranza assoluta dei voti. Ciascuna spesa dovrà subire in consiglio, separatamente dall'altra, la prova dello scrutinio dopo la relativa discussione.

129. Le tasse e sovrimposte dovranno pure essere singolarmente una per una deliberate.

Digitized by Google

130. Dentro il mese di febbrajo di ciascun anno dovrà esibirsi al consiglio il rendimento dei conti dell'amministrazione dell'anno decorso, e quello della cassa ritenuta dall' esattore o cassiere comunale per deputare i sindacatori quali si occupino del sindacato, e nel termine di giorni quindici riferiscano al consiglio il loro parere sopra le singole partite.

131. Tanto le tabelle preventive quanto i rendiconti dovranno essere pubblicati almeno quindici giorni innnanzi all' adunanza consigliare. Ad ogni cittadino sarà libero presentare in iscritto al consiglio le proprie osservazioni.

TITOLO XIV.

De' Comuni appodiati.

132. I luoghi attualmente appodiati hanno un sindaco, due anziani e quattro consiglieri.

133. Le risoluzioni consigliari di detti luoghi si trasmettono al magistrato del comune cui sono appodiati, che nel termine di cinque giorni le ritorna con le sue osservazioni. Nel caso che dette osservazioni sieno contrarie alle risoluzioni, si osserverà il disposto degli articoli 111 e 112.

TITOLO XV.

Disposizioni transitorie.

134. Il Consiglio e il Magistrato già esistenti continueranno nelle loro attribuzioni, secondo le leggi finora vigenti, finchè non saranno istituiti i nuovi Consigli e le nuove Magistrature elette dal popolo con le norme stabilite nella presente legge; e da quel giorno comincerà ad avere esecuzione la legge attuale in tutte le sue parti.

135. Fino a che non sia pubblicata una nuova legge di riparto territoriale, è in facoltà di ogni luogo appodiato di dimandare per giusti motivi al potere legislativo di eriggersi in Comune indipendente.

136. Il Governo nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge pubblicherà per istampa un breve catechismo, affine d'istruire il popolo intorno ai diritti e ai doveri dell'elettore municipale.

137. Quanto alle particolarità secondarie si provvederà con leggi supplementarie a suo tempo, e dopo i lumi dello sperimento dell' attuale riforma.

138. Si annunzierà con ordinanza particolare il giorno in cui si dovrà procedere alla prima convocazione degli elettori.

Immediatamente però le autorità attuali dovranno cominciare le operazioni per gli elenchi ed altri oggetti preparatorj.

Fatto in pieno Consiglio. Roma li 31 gennajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello
L. Cerroti Segr. del Cons. de' Min.

(N. 69.*) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo col quale si autorizza la mobilizzazione della Guardia Civica, e si confermano i regolamenti redatti a tal' oggetto.*

1 febbrajo 1849.

La Commissione provvisoria di Governo dello Stato Romano

Ritenuta l'urgenza di stabilire una legge sulla mobilizzazione della Guardia Civica e sui corpi speciali

Visti i relativi regolamenti redatti dal ministero dell'Interno.

DECRETA

Che abbiano vigore di legge per ogni effetto i seguenti regolamenti per la mobilizzazione della Guardia Cittadina e Corpi speciali che formano parte della medesima.

I Ministri dell' Interno, delle Finanze, e delle Armi sono incaricati dell'esecuzione.

Fatto in pieno Consiglio questo giorno 1. febbrajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello

REGOLAMENTO

TITOLO PRIMO

Mobilizzazione della Guardia Civica per servizio di distaccamento.

SEZIONE I.

Del modo di chiamare i distaccamenti, e del loro servizio.

Art. 1. La Guardia Civica deve fornire distaccamenti nei seguenti casi:

§. 1. Quando la forza politica e la linea non bastino al bisogno, la Guardia Civica deve fornire in distaccamenti quel numero d'uomini che occorre per scortare da una città all'altra i convogli di fondi o di effetti appartenenti allo Stato, e per prestare mano forte alla scorta degli accusati, dei condannati e di altri prigionieri.

§. 2. Deve pure fornire distaccamenti in ajuto delle comuni, dei distretti, e delle provincie limitrofe dove l'ordine pubblico fosse minacciato e turbato da movimenti sediziosi,

e dalle incursioni di ladri, briganti ed altri malfattori.

Art. 2. Allorquando avverrà che si debba portar soccorso da un luogo all'altro per preservare e ristabilire l'ordine, e la pubblica tranquillità, li distaccamenti della Guardia Civica saranno requisiti dai governatori locali, se trattasi di agire nei limiti territoriali della propria giurisdizione; dai capi delle provincie, se trattasi di operare dentro la provincia.

Quante volte faccia d'uopo agire al di là dei confini della propria legazione o delegazione, un'ordinanza ministeriale lo autorizzerà.

In caso di urgenza, e sulla domanda scritta dal capo della magistratura del luogo in pericolo, e dove non abbia residenza nè un governatore, nè un vice-governatore, i gonfalonieri e priori delle comuni limitrofe, dove egualmente non risiedano autorità governative, potranno fornire uno o più distaccamenti della Guardia Civica, cui si potrà ingiungere di recarsi immediatamente sul punto minacciato; salvo a dar parte contemporaneamente all'autorità superiore del movimento eseguito, e dei motivi che lo determinarono.

Nelle comuni ove risiedono governatori, o vice-governatori appartiene esclusiva-

mente a questi o ai loro supplenti quanto in loro mancanza si è attribuito a' gonfalonieri e priori.

In tutti questi casi li distaccamenti della Guardia Civica non cesseranno d'esser soggetti all'autorità governativa, e le autorità militari non ne prenderanno il comando senza ordine dell'autorità governativa medesima.

Nel caso che la Guardia Civica mobilizzata avesse ad impiegarsi nel servizio di piazza, si dovrà osservare quanto è prescritto dagl' artic. 68, e 69 del regolamento per la Guardia Civica 30 luglio 1847.

Art. 3. Quando la Guardia Civica è chiamata a fare un servizio di distaccamento, come nei casi preveduti dagli articoli precedenti, nell'ordine di mobilizzazione verrà determinato il numero dei militi che abbisognano.

Art. 4. Fatta la richiesta a forma dei precedenti articoli l' autorità governativa, e in sua mancanza il capo della magistratura assistito dal comandante della Guardia Civica di ciascun comune, e dal comandante di battaglione di più comuni riunite, se l' urgenza lo permette, formerà li distaccamenti scegliendoli fra gl'individui iscritti sul ruolo del servizio ordinario, avvertendo di preferire se è possibile i celibi, ed i più giovani.

Art. 5. Quando i distaccamenti, della Guardia Civica s'allontaneranno dal loro comune per più di ore 12 verranno pareggiati nel soldo e nel trattamento al corpo politico.

Gli ufficiali, e sotto-ufficiali avranno il soldo dei comuni, non che il soprassoldo. godranno egualmente dei foraggi, purchè la loro marcia abbia luogo realmente a cavallo.

Art. 6. Li distaccamenti nell' interno della provincia non potranno esser richiesti di servizio fuori del loro domicilio per più di dieci giorni dal governatore, e per più di venti dal capo della provincia. Un'ordinanza ministeriale potrà prolungare il tempo di questo servizio.

SEZIONE II.

Della disciplina dei contingenti mobilizzati.

Art. 7. Allorchè in conformità degli articoli antecedenti la Guardia Civica dovrà fornire dei distaccamenti per la conservazione dell' ordine interno, le pene disciplinali sono stabilite nel seguente modo:

Per gli ufficiali.

1. Li semplici arresti fino a dieci giorni.
2. L'ammonizione con inserzione nell' ordine del giorno.

5. Gli arresti di rigore fino a sei giorni.
4. La prigione non più di tre giorni.

Per i sotto-ufficiali, caporali e comuni.

1. La consegna per dieci giorni al più.
2. L'ammonizione con inserzione nell' ordine del giorno.
3. La prigione semplice fino a sei giorni.
4. La prigione di rigore, ossia segreta da uno a quattro giorni.

Art. 8. Gli arresti di rigore, la prigione, e l'ammonizione colla inserzione nell'ordine del giorno non possono infliggersi che dal capo del corpo; le altre pene potranno esserlo da qualunque superiore al suo inferiore; con che però debba darne conto nelle 24 ore, osservando la debita trafila: restando fermo quanto è prescritto nell'art. 104 del regolamento 30 luglio 1847. La privazione del grado per le cause annunziate negli articoli 101 e 104 del medesimo, sarà pronunziata da un consiglio di disciplina, secondochè viene stabilito alla sezione prima, tit. VII. Per tutti li distaccamenti formati dalle guardie del medesimo distretto non vi sarà che un sol consiglio di disciplina.

Art. 9. Se un milite civico designato a far parte d'un distaccamento ricuserà di ubbidire all'intimo, o abbandonerà il distacca-

mento senza autorizzazione, sarà tradotto innanzi al consiglio di disciplina, e punito colla prigionia che non potrà eccedere il mese; dove si tratti di un ufficiale, basso ufficiale, e caporale sarà inoltre privato del suo grado.

Art. 10. Tutte le volte che i distaccamenti della Guardia Civica saranno mobilizzati in sussidio dell' esercito anderanno soggetti alla disciplina militare ed ai tribunali militari. Ciò non ostante se un milite civico ricuserà ubbidire alla chiamata, la punizione non potrà eccedere sei mesi di prigionia. Nel caso poi che un milite abbandoni senza permesso il corpo, la punizione potrà estendersi fino a tre anni di prigionia secondo la gravità del caso medesimo.

TITOLO SECONDO

Dei corpi di Guardia Civica mobilizzata in sussidio dell'esercito.

SEZIONE I.

Chiamata e servizio dei corpi mobilizzati.

Art. 11. La Guardia Civica è obbligata a fornire i suoi contigenti per la difesa delle fortezze, delle coste, e delle frontiere dello Sta-

to come ausiliare dell'armata attiva. La durata del servizio di questi contingenti, come ausiliari dell'esercito, non potrà oltrepassare un' anno.

Art. 12. Questi contingenti non potranno essere presi sulla Guardia Civica che in virtù d'una legge speciale emanata legalmente 'dal Governo , ed in caso di urgenza a mezzo di un ordinanza ministeriale.

Art. 13. L'atto in virtù del quale la Guardia Civica è chiamata a fornire li contigenti pel servizio di guerra determinerà il numero degli uomini che si richiedono.

SEZIONE II.

Designazione degl'individui che devono concorrere alla formazione dei contigenti.

Art. 14. In seguito della chiamata fatta in virtù d'una legge, o di un' ordinanza ministeriale conformemente all'artic. 12, li contingenti della Guardia Civica si comporranno:

1. Dei militi che si presentano volontariamente, e che siano dal consiglio di arruolamento trovati idonei al servizio attivo.

2. Di quegl'individui della Riserva i quali in seguito di un'ordine diretto dell' autorità governativa, e secondo il disposto dall'

artic. 14. del regolamento 30 luglio si offriranno come volontari, e che saranno similmente trovati idonei al servizio attivo.

3. Se ciò non bastasse a completare il contingente richiesto, un' apposita legge sarà emanata, se l'urgenza e la gravità delle circostanze domandano di provvedere a una designazione speciale. Decretata la legge gli uomini saranno destinati secondo l'ordine prescritto nel seguente articolo.

Art. 15. La scelta dei militi per comporre i contingenti verrà fatta dal consiglio di arruolamento di ciascun comune fra tutti gli inscritti su i ruoli del servizio attivo e di riserva sull'ordine che segue.

1. Classe
Li celibi

2. Classe
Li vedovi senza figli.

3. Classe
Gli ammogliati senza figli.

4. Classe
Gli ammogliati con figli.

Esaurita la prima classe saranno chiamati quelli delle classi successive, finchè sia formato il contingente.

Art. 16. Per la classe dei celibi quando essi non siano tutti chiamati, li contingenti saranno ripartiti proporzionalmente al numero

d'uomini appartenenti a ciascun'anno dai 18 ai 40 anni.

In ciascun'anno la designazione sarà fatta secondo l'età.

Dai 18 ai 24 anni li vedovi e gli ammogliati saranno considerati come più anziani dei celibi di quest'anno.

In tutte le altre successive classi le chiamate saranno sempre fatte principiando dai meno anziani fino all' età dei 40 anni.

Art. 17. Il primogenito d'orfani di padre e madre, e minori, il figlio unico, o il figlio maggiore, o in difetto di figli il nipote, o il maggiore dei nipoti di una donna attualmente vedova, di un padre cieco o invalido o di un vecchio settuagenario, dovranno costituire la quinta classe dopo l'esaurimento delle precedenti.

Il metodo sarà eguale a quanto fu stabilito per gl'individui della seconda classe e successive.

Art. 18. I reclami contro le designazioni fatte dal consiglio di arruolamento saranno portati innanzi al consiglio di revisione.

Art. 19. Non sono atti al servizio dei contingenti distaccati:

1. Li militi civici che non avranno la statura fissata dalla legge pel reclutamento dello Stato.

2. Quelli che infermità comprovanti rendono inabili al servizio militare.

Art. 20. Dell' attitudine al servizio giudicherà un consiglio di revisione, che dovrà riunirsi nel luogo ove si forma il battaglione.

Questo consiglio sarà composto di sette membri, cioè:

Del capo della provincia con facoltà di delegare in sua vece un consultore; di tre membri del consiglio di arruolamento scelti dal capo della provincia tra li membri dei consigli di arruolamento di quei comuni che concorreranno alla formazione del battaglione; dell'ufficiale superiore destinato al comando di questo corpo; più di due capitani scelti a sorte nel battaglione stesso.

Art. 21. Li consigli di revisione giudicheranno anche dei motivi di esenzione relativi al numero dei figli.

Art. 22. Il milite civico destinato a far parte di un corpo o contingente distaccato potrà venire supplito da un individuo che abbia la cittadinanza nello Stato, e un età non minore di 18 e non maggiore di 40 anni; questo cambio però dovrà essere approvato dal consiglio di revisione.

Art. 23. Se il cambio è chiamato a servire per suo proprio conto in un contingen-

te della Guardia Civica, il sostituito sarà tenuto a fornire un' altro, o a marciare.

Art. 24. Il sostituito in caso di diserzione sarà responsabile del fatto del cambio.

Art. 25. Quando un milite civico scritto sul ruolo del servizio ordinario si sarà fatto sostituire in un contingente mobilizzato, non sarà per questo sciolto dall'obbligo di concorrere al servizio ordinario della Guardia Civica.

SEZIONE III.

Formazione, nomine agli impieghi ed amministrazione dei contingenti mobilizzati.

Art. 26. Li contingenti mobilizzati della Guardia Civica in forza degli articoli 11 e 12 saranno organizzati per battaglioni o legioni d'infanteria, o per squadroni, o compagnie di altre armi.

Art. 27. Apposite ordinanze ministeriali determineranno l'organizzazione dei battaglioni, legioni, squadroni e compagnie; il numero, il grado degli ufficiali, la composizione, e l'istallazione dei consigli di amministrazione.

Art. 28. Nella prima organizzazione li caporali, sotto-ufficiali, sotto-tenenti e tenenti saranno eletti dalla compagnia a maggioranza

assoluta di voti, non di meno li forieri, li sargenti maggiori, e i marescialli capi, saranno designati dai rispettivi capitani e nominati dal capo del corpo; gli ajutanti sott'ufficiali saranno proposti da tutti i capitani del Corpo e scelti parimenti dal Capo del corpo stesso. Gli ufficiali contabili, gli ajutanti-maggiori, li capitani, e gli ufficiali superiori saranno di nomina del Governo.

Art. 29. Gli ufficiali la cui nomina è riservata al Governo potranno prendersi indistintamente dalla Guardia Civica, dall'esercito, o tra i Militari in ritiro.

Art. 30. Li contingenti della Guardia Civica mobilizzata in sussidio dell'esercito sono parificati alla Linea per soldo e per le somministrazioni in natura.

Gli ufficiali riceveranno lo stesso trattamento prescritto dall'art. 5 tit. 1 sez. 1. Nello sciogliersi dei corpi mobilizzati dopo il servizio di guerra e di un anno continuo nell' interno sarà accordato il soldo di un mese agli ufficiali, sott'ufficiali e soldati.

Art. 31. Un'ordinanza ministeriale determinerà le prime somministrazioni, le masse, e gli accessorj di soldo.

Art. 32. Li militi civici, a cui accada d'esser feriti per diretta cagione di servizio interno, o di guerra, avranno diritto ai soccor-

si, pensioni e ricompense che la legge accorda ai militari in attività di servizio; e se cadranno malati per diretta cagione di servizio avranno diritto oltre alla continuazione del soldo a quel compenso che sarà fissato pei militari infermi negli ospedali o nel luogo, o prossimi al luogo dove l'infermo consuma il tempo della malattia, qualora non preferiscano di esser curati negli ospedali medesimi.

Art. 33. Similmente, le famiglie dei Civici morti in combattimento o per diretta cagione di servizio, avranno diritto a soccorsi, pensioni e ricompense come stabilisce la legge summentovata.

Art. 34. Gli ufficiali, sotto-ufficiali, e soldati, i quali godono di una pensione di ritiro, la cumuleranno tanto che dura questo servizio con il soldo di attività dei gradi rispettivi che avranno ottenuto nel contingente della Guardia Civica mobilizzata.

Art. 35. L'uniforme, le insegne e i distintivi pei contingenti mobili non differiscono da quelli della Guardia Civica in servizio ordinario, a meno che l'Autorità competente non credesse necessaria qualche modificazione suggerita dalla qualità del servizio.

Il Governo somministrerà il vestiario d'inverno e di estate a tutti i militi che non possono farlo a proprie spese, e lo terrà pronto

nei magazzini di deposito, nei quali dovrà restituirlo il milite al suo ritorno.

Roma li 30 Gennajo 1849.

Il Ministro dell'Interno
C. Armellini

Digitized by Google

ORGANIZZAZIONE DEI CORPI SPECIALI DELLA GUARDIA CIVICA

Per completare il regolamento per la Guardia Civica nello Stato Romano, oltre le contemporanee disposizioni relative alla mobilizzazione, si stabiliscono le seguenti norme generali per l'istituzione in quel corpo della cavalleria, artiglieria e pompieri.

Ogni luogo avrà poi il suo regolamento approvato dal Ministro dell'interno, che fra tutti essi regolamenti si studierà di mantenere la maggiore uniformità per quanto lo consentiranno le differenze di numero, di mezzi, e di luogo.

Art. 1. Potrà formarsi una Guardia Civica a cavallo in tutti quei distretti, e comuni dove venga giudicata utile al servizio, e dove siano almeno dieci militi civici che s' impegnino ad equipaggiarsi a proprie spese, ed a mantenere ognuno il suo cavallo; sempre però in relazione a quanto si dispone nel susseguente articolo 6.

Art. 2. L'impianto sarà per squadroni e per suddivisione di squadroni, secondo la modula qui inserta.

	Dagli uomini 11 ai 17	Dai 17 ai 30	Dai 30 ai 40	Dai 40 ai 50	Dai 50 ai 70	Dai 70 ai 100	Dai 100 ai 120 e più
Capitani in prima.						1	1
Capitani in seconda.							1
Tenenti.....			1	1	1	2	2
Sotto Tenenti.....		1	1	1	2	2	2
Maresc. d'all. Capi						1	1
Forieri						1	1
Marescialli d'allog.	1	2	2	3	4	4	6
Brigadieri.....	2	4	4	6	8	8	12
Trombettieri			1	1	1	1	2

Art. 3. In tutte le piazze di guerra, in tutti i distretti prossimi ai littorali potranno essere formate compagnie o suddivisioni di compagnie di artiglieria.

Esistendo già in Roma uno speciale regolamento dell'artiglieria civica, un ordinanza ministeriale potrà prescrivere la formazione e l'armamento delle compagnie di civica della stessa arma per altre città dello Stato, con i regolamenti analoghi a quello di Roma, e con le variazioni che potessero essere richieste dalle particolari circostanze dei luoghi.

Tale ordinanza darà le norme per la organizzazione, la riunione, e la ripartizione delle compagnie.

Art. 4. Gli artiglieri saranno scelti dal consiglio di arruolamento tra li militi civici che si offriranno volontarj a tal servizio, e che riuniscano, per quanto è possibile, le qualità che si richiedono per essere ammessi nei corpi di artiglieria.

Art. 5. Dovunque non esistono corpi assoldati di pompieri il consiglio di arruolamento dovrà, per quanto si può, formare compagnie o suddivisioni di compagnie di pompieri volontarj facenti parte della Guardia Civica. Nel comporle si avrà principalmente riguardo agli antichi ufficiali e sotto ufficiali

del genio militare, agl'individui appartenenti ai vari gradi del genio civile, e agli artigiani specialmente muratori, fabbri-ferrari, e falegnami.

Art. 6. Nessun corpo speciale potrà avere una organizzazione d'un importanza eguale a quella della rispettiva Guardia Civica d' infanteria. Se questa sarà composta d'un battaglione, quello non potrà essere che di una compagnia, se di una compagnia non potrà presentare che una suddivisone: se infine questa stessa Guardia sarà una suddivisione di compagnia, il corpo speciale non dovrà comporsi che di una frazione, inferiore però per numero, e per graduale.

Art. 7. Tutte le compagnie speciali o suddivisioni di queste, concorreranno per arma, e secondo la loro forza numerica, al servizio ordinario della Guardia Civica quando li corpi speciali non siano chiamati al loro rispettivo particolare servizio.

Art. 8. Le stesse compagnie di pompieri e cannonieri volontarj non saranno comprese nella formazione dei battaglioni della Guardia Civica. Ciò non ostante esse dipenderanno, del pari che gli squadroni o suddivisioni di cavalleria, dalli comandi dei battaglioni, nel cui circondario sono comprese, o

dai comandi superiori, o generali, dove questi esistano.

Roma li 30 Gennajo 1849.

Il Ministro dell'Interno
C. Armellini.

(N. 70.) *Ordinanza della Direzione di pubblica sanità sulla vaccinazione.*

1 febbrajo 1849.

DIREZIONE DI PUBBLICA SANITA'

ORDINANZA

Quantunque la sperienza ed il tempo abbiano provato che la vaccinazione preserva il genere umano dai danni che il vajuolo arabo arreca, pure egli è indubitato, che, o sia insufficienza delle leggi, od ignavia di coloro a cui spetta di recarle in atto, e di fare caritativa opera di persuasione, simigliante pratica salutifera, non è così ordinata ed estesa fra noi come s' addice a popolo incivilito. Per la qual cosa avendo il Go-

verno, ora è l'anno, ordinato venissero studiati modi, e sancite leggi più efficaci, la direzione della pubblica sanità, visto lo editto delli 20 giugno 1822, vista la notificazione delli 15 decembre 1841, per deliberazione della congregazione speciale, e con superiore approvazione

ORDINA

1. L'obbligo dell'innesto del vajuolo vaccino è sancito per legge.

2. I padri di famiglia, i tutori, i direttori degli Istituti di educazione, d'istruzione e di pubblica beneficenza, delle case di correzione e di pena, ed i comandanti delle milizie sono obbligati a far vaccinare tutti gl'individui affidati alle cure, o soggetti alla autorità loro.

3. I direttori dei Brefotrofii dovranno far vaccinare tutti i bambini esposti, tosto che lo stato dei medesimi il permetta, e quando accadesse di doverne consegnare qualcuno non ancora vaccinato alla nutrice per allevarlo fuori dell' ospizio, dovranno imporre alla medesima l'obbligo di farlo vaccinare in tempo opportuno, facendone annotamento nella poliza di consegna. La nutrice dovrà giustificare al direttore dell'ospizio di avere adempiuto il suo obbligo, senza di che la medesima non potrà riscuotere l'emolumento che l'ospizio paga pel baliatico.

4. I direttori delle carceri, case di correzione e di pena debbono far visitare dai medici e chirurgi addetti agli stabilimenti i nuovi arrivati, a fine di costatare se abbiano traccie d' innesto o di vajuolo arabo, ed in caso negativo debbono farli vaccinare.

5. Tutti i medici ed i chirurgi sono obbligati a vaccinare.

6. Nessun individuo può essere accolto o rimanere nelle scuole, negli orfanotrofi, conservatorj, reclusorii, od altri stabilimenti pubblici; nessuno può essere ascritto alle milizie, od ottenere ufficii governativi e municipali, pensioni, doti, o sussidii d'altra maniera dagli istituti di pubblica beneficenza, se non provi di essere stato vaccinato, o di avere avuto il vajuolo naturale prima della pubblicazione della presente ordinanza.

7. Decorsi tre mesi da questa pubblicazione, le spese che si faranno per mettere in atto le discipline comandate dalle leggi sanitarie a fine d'impedire la propagazione delle malattie contagiose staranno a carico della famiglia nella quale si sviluppa il vajuolo arabo, se tutti gli individui appartenenti alla medesima non siano stati vaccinati, od afflitti per lo innanzi dal vajuolo naturale.

8. La vaccinazione si fa gratuitamente pei poveri in tutto lo Stato. A tale effetto i mu-

nicipii fanno assegnamento sopra una somma sufficiente da stabilirsi nel preventivo d'ogni anno.

9. A seconda delle diverse condizioni, e del diverso ordinamento del servizio sanitario, i medici e chirurgi condotti, quelli di regione e di parrocchia, o quelli appartenenti alla commissione provinciale, o deputazione communale di sanità, saranno obbligati ad eseguire la vaccinazione gratuita pei poveri colle regole e discipline che sono determinate dalla presente ordinanza.

10. I medici e chirurgi accennati nell' articolo precedente, i quali non adempiranno ad obbligo siffatto, saranno puniti con multa di sei a dieci scudi da decretarsi dalla direzione generale di sanità a proposta delle commissioni provinciali, e se in appresso ricadono in colpa, saranno privati dell'ufficio per decreto che verrà pubblicato nella gazzetta ufficiale.

11. La direzione di pubblica sanità, insieme alla congregazione speciale, sovraintendono alla vaccinazione per tutto lo Stato: le commissioni provinciali di sanità la diriggono in ogni provincia: la deputazioni municipali la regolano in ogni comune.

12. Le deputazioni municipali stanno in corrispondenza colle commissioni provinciali, e queste colla direzione generale.

13. La direzione generale di sanità fornirà in caso di bisogno, il pus vaccino alle commissioni provinciali di Roma e Comarca, Benevento, Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Viterbo, Orvieto, Rieti, Spoleto e Perugia, e la commissione provinciale di Ferrara, Ravenna, Forlì, Urbino e Pesaro, Ancona, Loreto, Macerata, Camerino, Fermo, ed Ascoli.

14. La vaccinazione si farà ogni anno specialmente in primavera dal 15 marzo al 15 giugno, e dal 15 agosto al 15 novembre per tutto lo Stato.

15. In ogni comune verrà destinato dalla deputazione comunale sanitaria un luogo dove si praticherà la vaccinazione gratuita La stessa deputazione manderà vaccinatori alle parrocchie di campagna. Nelle città popolose stabilirà diversi ufficii di vaccinazione per regione o parrocchia, a seconda delle particolari condizioni. Farà noti alle popolazioni della città, paesi, e delle campagne, i giorni, le ore, i luoghi determinati, sia per mezzo di pubbliche affissioni, sia per mezzo dei parrochi, od altro miglior modo.

16. In tutti i municipii la deputazione sanitaria, a fine di invigilare e regolare la vaccinazione, delegherà per ciascun officio due individui od appartenenti alla medesima, o scelti frà i cittadini che più sono nell'amore, e nella

estimazione del popolo, i quali assisteranno, e coadjuveranno i vaccinatori.

17. Le deputazioni municipali hanno obbligo di raccogliere ogni settimana almeno quattro tubi o penne di pus vaccino, due delle quali da serbarsi a deposito, e le altre due da mandarsi alla Commissione provinciale di sanità, la quale così avrà modo di fornire quei medici, o quelle deputazioni municipali, a cui il pus venisse meno.

18. In ciascun ufficio di vaccinazione sarà tenuto un registro a *bolletta madre e figlia*, dove dai suddetti delegati delle deputazioni sanitarie municipali verranno segnati i cognomi, nomi, paternità, età, la parrocchia del domicilio, la costituzione fisica del vaccinato, il giorno, mese ed anno in cui venne eseguita la vaccinazione, il numero dei fori ad innesto, ed il numero delle pustole vacciniche le quali compirono corso regolare.

19. Nei primi nove giorni dopo l'innesto, ogni vaccinatore dovrà visitare almeno due volte tutti gli individui che ha vaccinati, a fine di conoscere il risultato della operazione, e quando questo, secondo i dati e le cognizioni dell'arte, sia favorevole, farà distaccare dal registro la *bolletta figlia*, la quale firmata da uno dei delegati della deputazione comunale e del

vaccinatore stesso, verrà rilasciata a testimonianza legale.

20. Quando l'operazione non abbia avuto risultati favorevoli, si pratica novellamente, per altra, e più volte, se ne tiene nota nel registro, e quindi si procede come all'articolo precedente.

21. In quei casi, in cui la vaccinazione più volte tentata, non sia stata seguita da effetto, se ne rilascia testimonianza particolare colla firma sopraindicata, senza che si distacchi la *bolletta figlia*, la quale resta unita al registro con le annotazioni che il medico deve farvi a dichiarazione e probabile spiegazione del fatto.

22. Tutti i medici e chirurgi sono obbligati a dar nota nei primi di gennajo di ciascun anno alla deputazione municipale di sanità di tutti gl'individui che hanno privatamente vaccinato nell'anno finito, compilando un elenco simile a quello della pubblica e gratuita vaccinazione. Le deputazioni municipali hanno obbligo di trasmettere tanto gli elenchi della vaccinazione privata, quanto quelli della pubblica e gratuita modellati sui registri, alle Commissioni provinciali di sanità. Queste faranno il computo di tutte le vaccinazioni eseguite da ogni medico e chirurgo nel l'anno suddetto, e ne manderanno lo elenco colle particolari osservazioni ed avvertenze alla

direzione generale di sanità nel mese di febbrajo.

23. Saranno premiati con medaglia d'oro e di argento dalla direzione generale di sanità, a proposta delle commissioni provinciali, i medici e chirurgi che si saranno segnalati nell'eseguire la vaccinazione; ed i nomi loro verranno pubblicati a segno d'onore nella gazzetta ufficiale del Governo.

24. Le commissioni provinciali, e le deputazioni comunali sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla direzione di sanità.

Roma il 1 febbrajo 1849.

Il direttore presidente della congreg. speciale
FARINI

Consiglieri
I. RUFINI
L. COLOMBO
P. COSTA
G. FOLCHI
A. CAPPELLO
P. BARONI
G. CASTELLANI

P. Persichetti Segr.

(N. 71.) *Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle disposizioni di legge civile.*

3 FEBBRAJO 1849.

DISPOSIZIONI DI LEGGE CIVILE

Vista l'urgenza;

Considerando che la compilazione compiuta del codice civile non può essere affrettata senza compromettere la maturità e perfezione che deve qualificare nell'epoca attuale un opera vasta, profonda, piena di ardui problemi da sciogliere, la quale altronde è il primo fondamento del ben essere di ciascun individuo, dell'ordine e della prosperità di ogni società;

Che frattanto era necessario di provvedere senza dilazione in questo non breve intervallo con alcune delle principali, più sostanziali e più importanti riforme, all'inconveniente di conservare ancora per un tempo più o meno lungo l'antica legislazione con tutte quelle lagune, quegli anacronismi, e quelle perplessità che sempre disastrose riescono più che mai intollerabili nell'avanzamento delle mo-

derne società contro l'armonia delle altre istituzioni e colla rivoluzione politica dei grandi principj;

HA DECRETATO E DECRETA

1. Dall'epoca del presente decreto avranno luogo, per supplire alla mancanza di un codice compiuto in materia civile, le seguenti disposizioni:

TITOLO I.

Dello stato civile e diritti delle persone.

2. Gli atti dello stato civile, cioè nascita, matrimonio e morte per gli effetti della legge, appena istituiti gli offici relativi, non potranno farsi costare che mediante i registri de' medesimi, a riserva di casi straordinarj, come viaggi marittimi, assenza, atti presso lo straniero, ed altri simili.

3. Una legge particolare al più presto regolerà questa importante materia.

4. La patria potestà cessa quando il figlio, o la figlia sieno pervenuti alla età maggiore.

5. Anche prima della età maggiore cessa col matrimonio dell'uno, o dell'altra.

6. Insieme alla potestà cessa il diritto di usofrutto, e quello di amministrare i beni de' figli.

7. L'usufrutto su i beni de' figli dopo la morte del padre compete alla madre superstite fino alla emancipazione legale e volontaria de'medesimi.

8. L' usofrutto competente ai genitori non si estende ai beni che i figli acquistano colla propria industria di qualunque specie essa sia, nè a quelli che a titolo gratuito conseguirono colla espressa esenzione da tale usofrutto.

9. Il padre, o altro ascendente che in forza della presente legge verrebbe a perdere l'usofrutto su i beni del figlio non ammogliato, lo conserverà per un triennio dalla data della medesima.

10. L'obbligo degli alimenti per diritto di sangue non si estende ai collaterali. Bensì tra fratelli e sorelle anche unilaterali ha luogo colla tassa degli alimenti puramente necessarj.

Fra il socero e il genero, o la nuora, è conservata la regola vigente.

11. La donna di età maggiore non ha bisogno di veruna solennità per contrarre obbligazioni, o alienare beni di qualsivoglia specie.

12. Non potrà però, se maritata, obbligarsi, nè fare alienazioni nel senso più ampio, che comprende servitù, ipoteca o altro vincolo, nè acquistare a titolo oneroso, senza l'assenso del marito, anche in istato di separazione legale.

13. Se il marito abbia interesse nell'affare, o non voglia senza ragione prestare il consenso, o nol possa perchè minore, interdetto, assente, o in istato di grave pena, l'atto dev'essere autorizzato dal giudice, o tribunale competente.

14. Il testamento della moglie non ha bisogno di autorizzazione.

15. Negli oggetti della propria negoziazione la moglie commerciante non soggiace all' obbligo dell'autorizzazione.

16. Le femmine, attesa la reintegrazione ai diritti delle successioni, dalle quali erano escluse, e la proibizione delle dinuncie alle successioni future, non hanno più diritto per disposizione di legge di farsi costituire dal padre o da altri congiunti la dote in occasione di matrimonio, o altra qualunque. Se verrà loro assegnata, sarà imputata nella successione a termini di ragione.

17. La interdizione, e la deputazione di curatore, economo, e qualunque altra disposizione di tal genere, non può essere ordina-

ta che dai tribunali colle regole di procedura.

18. È abolita la consuetudine di farlo per rescritto sovrano, o altro atto governativo.

19. Sono quindi revocate le interdizioni e deputazioni di curatori, economi, o consulenti, sia ad istanza della stessa persona, sia comunque provocate, e ordinate per rescritto del principe. Le persone che n'erano colpite sono immediatamente reintegrate al libero esercizio de' diritti civili, salvo il diritto per gl'interessati di provocarne in appresso dal tribunale competente le opportune provvidenze.

20. Il prodigo non è sottoposto alla interdizione come i dementi, e i furiosi. Potrà ad istanza del conjuge, o de' congiunti, venire assoggettato ad un consulente, senza l' assistenza del quale gli è proibito di stare in giudizio, transigere, prendere danaro a prestito, riscuotere capitali, e rilasciarne la liberazione, alienare o ipotecare i beni.

TITOLO II.

Del dominio.

21. Il dominio delle cose si trasferisce col semplice titolo che ne ha per oggetto l'acquisto senza la tradizione, l' effetto della quale,

quando sia reale ed effettiva, ha rapporto solo al possesso.

TITOLO III.

Delle servitù.

SEZIONE I.

Della comunione de' muri.

22. Qualunque proprietario il di cui suolo sia immediatamente contiguo ad un muro, sia nell'abitato, sia ne' campi, ha la facoltà di renderlo comune in tutto, o in parte, rimborsando al padrone la metà del valore di ciò che vuol fare comune tanto nel muro stesso, che nel suolo, sul quale è elevato.

23. Ogni muro che serve di divisione a due fabbriche fino alla sommità della più depressa, o che serve a dividere spazj, ed aree qualunque senza fabbriche al medesimo addossate, si presume comune, se non vi è prova, o indicazione locale in contrario.

24. Nella vendita di un' edifizio contiguo ad altro del venditore medesimo, si presume venduta la metà del muro che serve di separazione.

Digitized by Google

25. Le necessarie riparazioni, e ricostruzioni del muro comune sono à carico dei comproprietarj in proporzione del condominio. Niuno però può pretendere che siano fatte in un tempo, o in un modo, che rechi maggiore aggravio all'altro.

26. Può il compadrone esimersi da tal obbligo, abbandonando il dominio del muro al comproprietario, purchè non sostenga un edifizio che esso seguiti a ritenere dopo l' abbandono suddetto.

27. Se il muro comune divide due aree di diversa elevazione, il padrone dell' area superiore deve caricarsi esclusivamente dei danni cagionati al muro dalla spinta del proprio terreno.

28. Nelle città e loro sobborghi, i vicini possono scambievolmente costringersi a costruire, e riparare a spese comuni i muri divisorj delle case, de' cortili, giardini, ed altre aree. La misura del muro sarà determinata dai regolamenti, ed usi locali. Ove non esistano, l'altezza del muro sarà di palmi dodici, e la grossezza di palmi due.

29. Qualunque sia il muro comune, ancorchè destinato semplicemente a dividere ogni compadrone colle dovute cautele, e senza danno o pericolo dell'altro, può appoggiarvi una fabbrica, ed immettervi travi.

Digitized by Google

30. Può altresì innalzarsi a proprie spese il muro comune da un compadrone, il quale in tal caso deve mantenere a suo carico l'aggiunta novella, e far l'occorrente per preservare il muro comune da qualunque danno pel maggior peso dell'alzamento.

31. Chi vuol ingrossare, o in altra maniera consolidare, o rendere di miglior qualità il muro comune, può farlo, ma a sue spese, e nel proprio suolo.

32. I vicini che non hanno contribuito al maggiore innalzamento del muro comune, possono acquistare la comunione, pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la grossezza maggiore, che si è dovuta aggiungere per rendere il muro capace dell'alzamento

33. Le disposizioni sulle intercapedini, su i contromuri, ed altre cautele sopra prescritte per la formazione de'pozzi, latrine, ed altre opere nocive, o pericolose in vicinanza de' muri, sono applicabili ai compadroni del muro comune, che vogliano formarle presso il medesimo.

34. Non si può da un compadrone fare incavo alcuno nel corpo del muro comune, nè applicarvi, o appoggiarvi alcuna nuova opera, senza prima denunciarlo all'altro, e senza aver fatto determinare in caso di opposizione

i mezzi necessari, perchè la innovazione riesca innocua.

35. Gl'incavi, e le opere nón potranno mai eccedere la metà della grossezza del muro comune, a riserva delle travi, le quali si potranno immettere per tutta la grossezza, ad eccezione di cinque once.

36. Non si possono nel muro comune formar finestre, sia a prospetto, sia solamente a luce, e con altra qualunque cautela, nè aperture di qualsivoglia sorte, senza il consenso dei comproprietarj.

37. Le finestre, ad aperture formate nel muro comune col consenso anche espresso dei compadroni, quelle altresì che si sono formate nell'alzamento fatto a spese di un solo, si potranno oscurare dal vicino che voglia innalzare la sua fabbrica al pari, o al di sopra delle medesime, dopo un lasso qualunque di tempo.

38. La stessa disposizione è applicabile al caso, che si renda comune il muro contiguo, che spettava privativamente al vicino per le finestre, o aperture che vi avesse precedentemente formate.

Digitized by Google

SEZIONE II.

Delle vedute ed altre servitù ne' fondi urbani

39. Non si possono ritener fenestre, balconi, o altre vedute a prospetto verso il sito del confinante, entro la distanza di due canne, o sia.....di misura metrica, se la veduta sarà diretta, o sia di faccia ; entro quella di palmi sei, se la veduta sarà laterale.

La veduta è *laterale*, allorquando il muro in cui è aperta forma un angolo colla linea di confine della proprietà del confinante, in guisa che non si può questa riguardare se non che obliquamente.

Gli estremi per la misura di questa distanza sono i punti più prossimi tra la linea di confine delle due proprietà, e quella della parte del muro, in cui si è formata la veduta. Se la veduta è per mezzo di loggia , o altro aggetto, si considera per misurare la distanza la parte più esteriore del medesimo.

Nelle vedute di angolo si considera all' effetto suddetto il lato della fenestra , o dell' aggetto più prossimo al fondo altrui.

40. Entro le preindicate distanze le fenestre, o vedute qualunque potranno essere soltanto lucifere.

Digitized by Google

41. Sono lucifere le fenestre formate all' altezza di sei piedi dal suolo della camera, ove si trovano.

42. Le medesime dovranno essere guarnite di ferrata, o di pietre disposte a cancello, in modo sufficiente alla sicurezza.

43. Lo stillicidio, i canali, ed emissarj degli edifizj debbono collocarsi in modo, che da essi le acque piovane, e molto più le immondezze non cadano nel fondo del vicino.

SEZIONE III.

De' padroni di parti diverse di uno stesso edifizio.

44. Se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, le fondamenta, le colonne, i pilastri, i muri maestri, che sostengono l'edifizio tanto al di fuori, che nell' aree vuote interiori, il tetto, il vestibolo, la porta comune, l' atrio e i comodi generalmente, di cui si gode da tutti in comune, sono a carico di tutti i padroni delle diverse parti della casa.

Il contributo è in ragione della stima della porzione di edifizio competente a ciascuno.

45. Il pavimento di ciascun piano, quanto al mattonato è a carico del padrone che vi cammina sopra.

La spesa del solaro sottoposto è comune al padrone superiore, e inferiore, quanto alle travi, travicelli e tavole.

La copertura o fodera del trave, e tutto il resto relativo al solaro è a carico del padrone inferiore.

46. Se la stanza è a volta, la stabilitura e gli ornati della volta sono a carico del padrone inferiore.

La rinfiancatura così detta al terzo, ed il rustico sono a carico comune del padrone inferiore e superiore.

La rinfiancatura in piano unitamente al mattonato sono a carico del padrone a cui serve di piancito.

47. La scala è a carico di tutti quei che se ne servono per ascendere alla propria abitazione.

I proprietarj dei piani inferiori non contribuiscono alla porzione di scala, che conduce dal proprio ai piani superiori.

Se ne dovessero usare per recarsi ad una loggia, soffitta, o altro comodo superiore separato dalla propria abitazione, vi si avrà proporzionato riguardo.

48. La spesa per condurre l'acqua, la costruzione, e ristauro della fonte, vasche e pozzo, è comune a tangenti eguali per tutti i diversi piani.

49. Nella contribuzione per le latrine e per le cloache, si avrà riguardo al numero degli sbocchi de'cessi, ed altri emissarj di sordidezza, che si ritiene ciascuno de' compadroni.

50. È a carico comune di tutti i compadroni in ragione del valore della rispettiva porzione il mantenimento del cornicione e degli ornati esteriori della fabbrica. Da niuno può alterarsi l'ornato e simmetria generale dell'edifizio.

51. Cadendo in tutto o in parte un edifizio spettante a più persone per distinte porzioni, ha diritto ciascuna di ripristinare la propria. Gli altri debbono o concorrere per la lor parte a ciò che necessita a tal' effetto, o abbandonare ogni diritto a chi vuol ripristinare.

La divisione dell'area dopo la caduta dell' edifizio spettante in simil modo a più persone, si effettua tra tutti i padroni de' diversi piani, o posti qualunque, in ragione del valore della porzione rispettiva d'ognuno, salvi i regolamenti pubblici relativi all' occupazione e devoluzione allo Stato o al Comune delle fabbriche, i di cui padroni non ne curano la riparazione.

52. Le servitù attive e passive sussistono dopo la ricostruzione di un muro o di una ca-

sa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè non sia decorsa prescrizione prima della ricostruzione.

SEZIONE IV.

Di alcune servitù rustiche.

53. I diritti di pascere, di far legna ed esercitare altri atti di servitù attiva nel territorio sulle altrui proprietà competenti sía agli abitanti, sia all' antico signore, sia ad altri a titolo gratuito o con una fida determinata, cessano a datare dal principio del prossimo anno 1850.

54. In correspettività di tal perdita verrà imposto un canone proporzionato a favore del Comune o di quello che godeva di questo diritto a carico de' proprietarj de' beni che soggiacevano a tal servitù.

Questo canone sarà sempre redimibile.

Una legge particolare determinerà le condizioni della sua liquidazione.

55. Sono però conservati i diritti di pascere e di far legna sulle montagne, su i boschi e sulle terre per la loro condizione non suscettiva di coltivazione, e di miglioramento.

56. È riserbato ad una decisione particolare la quistione sulla qualità baronale o allodiale delle corrisposte di quinte, seste, ottave e decime, di altra specie che si percepiscono dagli antichi signori territoriali, o loro successori sopra una parte, o sulla universalità del territorio, e così di quello di far fide, calcare, esigere risposte sulle *cese* così dette nelle montagne e boschi di dominio comunale o privato.

SEZIONE V.

Della servitù de' molini ed altri opifizj.

57. Le privative delle mole, e dei molini, valche, e qualsivoglia altro opificio godute, sia da Comuni, sia da altre qualsivoglia persone tanto per l'effetto della coazione ad usarne, quanto per l'effetto di proibirne ad altri la costruzione, sono abolite.

TITOLO IV.

Delle successioni legittime.

58. Nelle successioni intestate è abrogata la esclusione delle femmine e loro discendenti in concorso de' maschi, e degli agna-

ti. Gli eredi dell'uno e l'altro sesso dell'agnazione e della cognazione succedono indistintamente nella forma del diritto comune.

TITOLO V.

Delle disposizioni di ultima volontà in genere.

59. Sono abolite le disposizioni del diritto comune:

1. Sulla necessità della istituzione dell' erede.

2. Sulla proibizione che rimanga l'eredità, parte testata, parte intestata. Se il testatore non fece che disposizioni particolari, la successione è deferita nel resto all' erede legittimo.

3. Sulla legge Falcidia e la Trebelliana.

60. È incapace di ricevere per testamento chi non è concepito alla morte almeno del testatore.

TITOLO VI.

Delle forme de' testamenti.

61. Oltre il testamento privato nella forma olografa, secondo le leggi vigenti, che vengono in ciò confermate, non si potrà far disposizione di ultima volontà che nelle forme del presente titolo, esclusa qualunque altra da qualsivoglia sanzione derivi, e qualunque sieno le persone, o la causa, a beneficio delle quali sia fatta la disposizione.

62. È tolta ogni differenza fra testamento, codicillo, donazione per causa di morte ed altro atto qualunque di ultima volontà.

63. Il testamento è pubblico, o segreto.

64. Il testamento pubblico è quello che è pronunciato dal testatore medesimo, ed è contemporaneamente scritto dal notajo.

65. Il notajo che lo ha scritto deve farne lettura al testatore.

66. Tanto la pronunciazione, che la scrittura, la lettura, ed il rogito del notajo deve farsi in presenza di quattro testimonj.

67. Il testatore dovrà sottoscrivere l'atto. Non sapendo, o non potendo scrivere, dovrà dichiararlo. Si farà menzione dell'atto della sua dichiarazione e della causa che gl'impedì di scrivere.

Digitized by Google

68. I testimonj anch'essi dovranno sottoscrivere il testamento.

69. Il notajo in fine dell'atto farà menzione espressa della esecuzione di tutte le preaccennate formalità, e della presenza dei testimonj a tutte le medesime, esprimendone il nome e cognome.

70. I testimonj debbono essere maschi, e maggiori di anni diciotto compiti; non si debbono trovare in stato attuale di pena che li privi dell'esercizio de'diritti civili e debbono conoscere la lingua, in cui parla il testatore.

71. I giovani, sostituti, o altri addetti all'officio del notajo rogati dell'atto testamentario, i legatarj, ed eredi, il conjuge, gli ascendenti o i discendenti di questi due ultimi non si ammettono per testimonj.

Se un parente nel detto grado, o il conjuge sia del legatario, sia dell'erede sarà stato ammesso per testimonio, sussisterà la disposizione nel resto, ma l'istituzione, o il legato respettivo si avrà per non scritto.

72. Il testamento segreto si fa nel seguente modo.

73. Il testatore presenta la schedola, in cui è scritta di qualsivoglia carattere la disposizione testamentaria al notajo in presenza di quattro testimonj. Se non è chiusa e si-

gillata, si chiude e sigilla in presenza de'medesimi.

Dichiara il testatore che nella schedola presentata si contiene il suo testamento.

Il notajo scrive il rogito al di fuori sulla schedola medesima, o sul foglio che serve ad involgerla.

Il testatore, il notajo, ed i testimonj si sottoscrivono tutti nella detta soprascrizione.

Se il testatore non sa, o non può scrivere, il notajo lo esprime, menzionando la causa dell' impedimento.

La soprascrizione del notajo individua l'adempimento delle medesime, e della presenza a tutto de' testimonj.

74. Il testatore che non possa parlare potrà supplire con la propria scrittura in presenza del notajo, e de' testimonj a tuttociò che avrebbe dichiarato a voce, se ne avesse avuto la facoltà. La dichiarazione sarà scritta dal testatore sulla schedola testamentaria, o sul foglio che l'involge, e il notajo in seguito distenderà l'atto di soprascrizione come sopra, dichiarando che il testatore scrisse la sua dichiarazione avanti a se, ed ai testimonj, ed eseguendosi in tutto il resto le disposizioni dei due articoli precedenti.

75. Se il testatore non può nè parlare nè scrivere, la presentazione che farà della sche-

dola testamentaria avrà effetto, purchè si trovi sottoscritta di suo carattere: osservate sempre nel resto le formalità dei due precedenti articoli.

79. Se il testatore è privo di vista, si ricerca un testimonio di più nella disposizione per testamento segreto.

Anche di ciò il notajo dovrà far menzione.

77. Nel testamento segreto possono servire per testimonj anche quei che sono contemplati nella schedola, sia come eredi, sia in altro modo, e il conjuge, o congiunti de' medesimi.

78. Il testamento fatto per relazione ad una schedola, che non si consegni nel modo esposto, non ha alcun effetto.

79. Il notajo esprimerà nel rogito de' testamenti anche l' ora della disposizione. Omettendo di esprimerla incorrerà nella multa di scudi cinquanta, senza che ciò porti la nullità del testamento.

80. Un notajo, a cui favore si disponga comunque nel testamento aperto, non è capace di essere rogato per il medesimo.

Lo stesso ha luogo se nella schedola chiusa la disposizione a favore del notajo è scritta di pugno del medesimo, non ostante qualunque approvazione del testatore.

81. Chiunque opponga alla validità del testamento l'omissione di una formalità, di cui costi dal rogito, dovrà ciò provare in formale giudizio di falso civile, o criminale a termini di procedura.

82. Il testamento fatto in paese straniero, sia comune, sia privilegiato, riguardo alle forme esteriori avrà il suo effetto, ancorchè fatto colle regole praticate nel paese, in cui si è disposto.

TITOLO VII.

Dei testamenti privilegiati.

83. La forma privilegiata di far testamento compete solo ed esclusivamente, esclusa ogni altra persona, o causa comunque degna di speciale menzione,

Ai militari.

A quei che dispongono in tempo di peste.

Ai naviganti.

Ai genitori che dispongono tra figli.

Tali disposizioni soggiaceranno alle regole che seguono.

84. Il testamento privilegiato de' militari ha luogo quando essi si trovano nella marcia contro il nemico, nel campo, o in luogo assediato.

Il testamento fatto da essi colle forme privilegiate perde la forza sei mesi dopo il ritorno ad un luogo, ove si possa testare colle forme ordinarie.

85. I militari nei casi suddetti possono disporre col mezzo di un cappellano, o di un officiale qualunque maggiore del rango di basso officiale della truppa a cui appartengono, il quale scriverà la disposizione nell' atto che vien pronunciata dal testatore alla presenza di due testimonj.

86. Nei luoghi messi fuori di communicazione per causa di malattia contagiosa, il testamento, anche da chi non sia attaccato dal male, può esser fatto avanti un notajo, in presenza di due testimonj.

Sei mesi dopo riaperte le communicazioni, o sei mesi dopo che si sarà trasferito il disponente in luogo di libera communicazione, il testamento diverrà nullo.

87. I testamenti fatti da naviganti appartenenti all' equipaggio, o semplici passeggieri nel corso di un viaggio marittimo possono essere similmente scritti in presenza di due testimonj dallo scrivano, dal capitano, o dal padrone del bastimento, ed in mancanza, o impedimento di essi, o quando essi stessi facciano il testamento, dalla persona che ne suol fare le veci.

Il testamento suddetto perderà la forza tre mesi dopo l'approdo del testatore in luogo, sia dello Stato, sia estero, ove possa testare colle forme ordinarie.

88. I genitori e gli altri ascendenti d'ambedue i sessi potranno disporre a favore dei discendenti sia per semplice atto notarile colle forme stromentarie consuete, sia con privata scrittura olografa, o solo sottoscritta di proprio pugno dall'ascendente, e da due testimonj presenti all'atto, e in ogni caso coll'apposizione della data.

Qualunque altra disposizione dell'ascendente suddetto a favore di altre persone, come altresì la disseredazione de' proprj discendenti, sarà senza effetto, se non vi concorrono le opportune forme testamentarie.

89. Le persone abilitate a scrivere officialmente i testamenti privilegiati non possono avere interesse nella disposizione nel modo stesso che si è prescritto pe' notaj in ordine ai testamenti comuni.

TITOLO VIII.

Della revoca dei testamenti.

90. Il testamento non è revocato di diritto da una nuova disposizione, qualunque ca-

rattere e denominazione le venga data, senza una espressa dichiarazione del disponente, tranne le sole cose nelle quali risulti la mutazione di volontà.

TITOLO IX.

Delle donazioni frà vivi.

91. Fermo rimanendo l' obbligo dello stromento pubblico, a termini delle leggi vigenti, è abolita nelle donazioni la formalità della insinuazione, come inutile, e senza scopo.

92. Quella bensì che cada su beni stabili si deve trascrivere entro tre mesi dalla stipolazione all'officio delle ipoteche di ciascun luogo ove gli stabili sono situati a carico del donatario.

93. La mancanza di trascrizione rende inefficace la donazione quanto alle terze persone che abbiano comunque interesse di opporla.

Non possono però opporla il donatore, e suoi successori a titolo universale ; nè quei ai quali per ragione d' officio incombeva l' obbligo di eseguire la trascrizione.

94. Il donatario deve esistere ed essere almeno concepito per essere capace di ricevere per donazione.

TITOLO X.

Dei contratti delle persone tutelate.

95. La forma, o solennità nei contratti delle persone tutelate, come minori, stabilimenti pubblici, od altri siffatti, saranno determinate da leggi particolari.

96. Lo stesso sarà di quei dello Stato e dei Comuni.

TITOLO XI.

Delle rinunzie alle successioni future.

97. Non si può rinunziare alle successioni de' viventi, nè stipolare in alcun modo sulle medesime, prima che si aprano, neppure col consenso di quello, alla cui eredità n'è l'oggetto.

98. Le rinunzie bensì emesse prima della presente legge dalle donne che ricevettero una dote imputata congrua secondo le regole fino ad ora vigenti, conserveranno i medesimi effetti che avrebbero avuto sulle successioni che verranno anche in appresso alle medesime deferite in forza delle presenti disposizioni.

Digitized by Google

TITOLO XII.

Delle nullità, o rescissione delle convenzioni.

99. L'azione di nullità o di rescissione di una convenzione qualunque, dura per dieci anni, se da una legge particolare non è ristretta a tempo minore.

100. Questo termine comincia:

Nel caso di violenza dal giorno in cui questa cessi.

Nel caso di frode, o di errore dal giorno della scoperta.

Negli atti fatti dai minori e dalla maggiorità, e per gl'interdetti da quello in cui fu rimossa l'interdizione.

101. Questa prescrizione non ammette sospensione per la morte, nè per la minorità del successore.

102. Dopo l'epoca in cui poteva cominciare la prescrizione decennale sopra indicata, l' esecuzione volontaria dell'atto fatta da quello che poteva attaccarlo, ne ripara il vizio senza obbligo di provare in esso la scienza, sia del fatto, sia della legge, che soggettava l' atto alla nullità, o rescissione.

TITOLO XIII.

Dell'atto autentico.

103. Contro la fede dell'atto autentico non si ammettono eccezioni. Si deve intentare il giudizio formale di falso, e se gli autori sono viventi, in via criminale esclusivamente.

TITOLO XIV.

Della prova testimoniale.

104. Le convenzioni, il pagamento, ed ogni altro atto, il di cui oggetto ecceda il valore di scudi cento romani, non può provarsi co' testimonj, se in una scrittura privata, o pubblica, o in una confessione giudiziale della persona contro cui deve farsi la pruova, o de'suoi autori, non s'indichi il fatto, o qualche circostanza del fatto, sul quale è fondata l'azione, o eccezione in maniera sufficiente a renderlo verisimile: nel qual caso i Giudici potranno ordinare la pruova testimoniale, secondo le circostanze, e la loro prudenza.

105. Se un' atto siasi formalmente ridotto a scrittura privata, o pubblica, non si ammette pruova per mezzo di testimonj di cosa che contraddica, aggiunga, o detragga comun-

que allo scritto, nè di ciò che si fosse convenuto prima, o dopo l'atto suddetto, ancorchè si tratti di valore inferiore agli scudi cento.

106. Non si esclude con ciò la pruova con qualunque mezzo opportuno del dolo, violenza, o di altro vizio dell'atto, nè della frode preordinata nel medesimo in danno dei terzi.

107. Per la determinazione del valore nelle precedenti disposizioni, gl'interessi che si richieggono come scaduti si uniscono al capitale.

108. L'oggetto si reputa ammontare alla somma o valore indicato, ancorchè l' istanza si sia posteriormente ristretta a minor somma, ed ancorchè si chieda come parte, o residuo d'una somma eccedente il predetto valore, che non si pruovi collo scritto.

109. L' allegazione che il documento siasi smarrito, o perito, non autorizza il supplemento colla pruova testimoniale, se non se ne giustifica la preesistenza e la perdita per effetto di caso fortuito non imputabile a colpa dell' allegante.

110. Le disposizioni relative alla pruova testimoniale non hanno luogo nelle materie di commercio.

Digitized by Google

TITOLO XV.

Della lesione.

111. È tolta ogni distinzione fra i gradi di lesione. La medesima produce sempre gli stessi effetti, qualunque ne sia l'eccesso.

112. Non ha luogo

1. Nella vendita de' mobili, a riserva di quei di pregio straordinario, sia per l'arte, sia per la materia.

2. A favore del compratore, salva la prova d'errore o d'inganno sulla sostanza della cosa venduta a termini di ragione.

3. Dopo tre anni dal giorno del contratto, ancorchè si tratti di minori, o altre persone tutelate, e senza che vi sia luogo ad alcuna sospensione in caso di aperta successione come nelle prescrizioni comuni.

4. Dopo che il contratto fu eseguito, e il compratore o suo successore conservò il possesso della cosa alienata per tre mesi.

TITOLO XVI.

Della redibitoria.

113. La redibitoria, o altra azione competente per vizj, e malattie latenti negli ani-

mali, è soggetta specialmente alle seguenti regole.

114. Si presume, che la malattia, o vizio preesistesse al contratto, se nell'animale si scuopre entro le ventiquattro ore dopo la consegna, o se esso muore in tal termine.

115. La stessa presunzione ha luogo scuoprendosi,

1. Entro otto giorni ne' cavalli il restìo, e il tiro tanto in *aria*, che d'*appoggio*; nelle pecore il *vajuolo*, o sia *schiavina*, il verme ne'polmoni, o nel fegato, e la scabbia; negli animali neri la malattia de' *lazzaruoli*, o sia *verme alla lingua*.

2. Entro quindici giorni ne' cavalli, o giumenti la doglia vecchia, il cimurro, e la bolsaggine.

3. Entro il mese ne'cavalli e giumenti il capostorno, il mal del verme, la gotta serena, e l'oftalmìa periodica, o sia *luna*.

4. Entro due mesi negli animali bovini la malattia glandolare cronica, o sia *manìa venerea*.

116. In altri casi la presunzione avrà luogo secondo le consuetudini locali.

117. La presunzione suddetta non esclude la pruova contraria della posteriore sopravvegnenza della malattia.

118. Scoperta la medesima nell'animale si deve denunciare sollecitamente all'altra parte, e non essendo questa nel luogo, al giusdicente, il quale deputerà due periti *di officio* per farne la ricognizione.

Non uniformandosi a tale disposizione, la presunzione non avrà luogo, salva la pruova espressa della preesistenza della qualità morbosa alla consegna.

119. Il vizio di *ombroso*, e di *calcitroso* non dà luogo a reclamo senza l'espressa stipolazione.

120. In ogni caso l'azione redibitoria, o reintegratoria per vizi occulti si deve intentare pei mobili entro sei mesi, e per gli stabili entro tre anni dall'epoca della consegna. Questo termine corre contro tutte le persone anche minori, e non è sospeso per l'apertura di successione.

TITOLO XVII.

Delle azioni possessorie.

121. L'oggetto dell'azione possessoria è di guarentire la pubblica e privata sicurezza, e di determinare a chi incomba la pruova del diritto di rivendicare la proprietà.

Digitized by Google

122. Quest'azione si esercita unicamente per gli stabili contro chi ne turbasse il possesso o spogliasse il possessore per ottenere nel primo caso la *manutenzione*, nel secondo la *reintegrazione*.

123. Su i mobili anche collettivi e su i diritti che non fossero riputati stabili secondo la legge sulle ipoteche, non vi è luogo all'azione possessoria.

124. Passato un anno dall' ultima turbativa o dallo spoglio non si potrà agire che in petitorio, salvo sempre di ripetere anche in appresso i danni provenuti al possessore al che se ne limiterà la purgazione ; e salva parimenti la via penale per la violenza, o la frode di cui si fosse fatto uso.

125 Il termine annale decorre anche senza la scienza del fatto e contro i minori, e gl'interdetti, salvo il regresso contro il tutore , e curatore , e contro l' erede durante il tempo a deliberare, e fare l'inventario.

126. Il possesso per l'effetto della manutenzione deve essere pacifico , continuo e non interrotto, non violento, o clandestino ed a titolo di proprietà.

Anche senza questi requisiti può essere ammessa l'azione di spoglio, o reintegrazione a favore di un possessore ingiusto, ed illegittimo che venisse spogliato.

127. Se il possesso è dubbio, in caso di turbativa potrà sequestrarsi dal giudice, o accordarsi provvisoriamente a chi esercitò atti di possesso più notabili, diuturni, e di tempo più prossimo.

128. In tale azione non si esamina il titolo che per qualificare il possesso, e ciò specialmente nelle servitù prediali, che hanno bisogno del fatto dell' uomo per essere esercitate, e in quelle che non sono *apparenti*.

129. Chi si difende in petitorio, s'intende di aver rinunciato al possessorio.

130. Il possessorio non si può cumulare col petitorio, nè dal giudice, nè da una sola delle parti, se l'altra si opponga.

131. Il reo convenuto in possessorio non potrà ricorrere al petitorio se non terminata l'istanza sul possessorio, e dopo avere, se soccombe, soddisfatto pienamente a tutte le condanne.

132. Chi dopo aver vinto in possessorio fu vinto nel petitorio, non ripete le spese del primo giudizio.

133. È tolta qualunque distinzione di possessorio *plenario* o *misto* dal semplice. Non vi è altra distinzione che quella del petitorio e del possessorio.

134. Nella nunciazione *dell'opera nuova* si procede colle regole stesse del possessorio, di cui questo giudizio è una delle specie.

135. L' immissione *provvisoria* in possesso dell'eredità, dei legati, o in forza di altri titoli, si regola co' principj de' giudizj sommarj, e non con quei delle azioni possessorie.

TITOLO XVIII.

Delle prescrizioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

136. Ad oggetto di acquistare il dominio mediante prescrizione, la buona fede si ricerca solo nell'atto di acquisto, e la prescrizione ha luogo senza sospensione, non ostante che sia cessata in decorso.

137. La sospensione della prescrizione dopo la morte dura solo finchè spirano i termini per deliberare e per l'inventario, senza che giovi a protrarla ulteriormente la eccezione d'ignoranza nel successore.

138. Non ha luogo la sospensione in favore delle persone soggette unicamente all'as-

sistenza del consulente, ma solo a favore dei veri interdetti.

139. Tra conjugi durante il matrimonio la sospensione ha luogo per le azioni soltanto competenti all' uno di essi contro dell' altro.

140. Per la interruzione della prescrizione non basta il reclamo, se non risulta dalla istanza o altro atto giudiziale in forma valida, ancorchè innanzi ad un giudice incompetente.

Se innanzi un tribunale straniero, avrà effetto solo quando l'atto oltre ad essere valido nella forma secondo il luogo sia stato intimato alla persona o al luogo della dimora ove si trovava essa realmente in quel tempo.

141. L'ultimo giorno della prescrizione dev'essere compito.

L'intercalare del bisestile è compreso nell'anno.

Nelle prescrizioni di alcuni mesi questi sono tutti di trenta giorni.

In quelle di alcuni giorni i feriati si computano indistintamente cogli altri.

Il giorno si compie alla mezza notte.

SEZIONE SECONDA

Alcune specie di prescrizione a breve tempo.

142. Dopo cinque anni dalla rispettiva scadenza si prescrivono le risposte alimentarie, e le vitalizie di qualunque specie, ed ogni altra prestazione pagabile ad anno, o altro più breve periodo, che non risulta da una somma distribuita per solo comodo in più rate, ed inoltre ogni credito, o residuo di credito anche non periodico, che non superi gli scudi cinquanta romani.

143. Dopo il quinquennio altresì cessa l' obbligo di render conto de' documenti affidati per essere restituiti negli officiali pubblici, contando il tempo dall' epoca dell' atto, per cui occorrevano, e nei procuratori, ed altri difensori in giudizio, contando dalla decisione, o altro esito della lite, o dalla revoca del mandato di procura seguita prima di tal esito.

144. Per gli affari rimasti indecisi, l'obbligo si prescrive in questi ultimi dopo dieci anni dall'epoca dell' ultimo atto.

145. Dopo lo stesso tempo rimane prescritto il pagamento:

Delle spese e funzioni dei procuratori ed altri difensori giudiziali datando dall'esito della

lite, o dalla revoca della procura, se questa drecorse;

Di quelle degli agenti di affari stragiudiziali contando dalla risoluzione dell'affare, di cui furono incaricati. Se l'affare, o la lite, rimasero indecisi, il quinquennio si conta dall'ultimo atto, o funzione;

Della mercede, e delle spese dovute ai periti in giudizio, contando dall' epoca della consegna delle medesime.

146. Dopo due anni si prescrive ciò che è dovuto;

Ai medici, ed altri professori di sanità per l'opera prestata, contando il tempo dall'epoca dell'ultima visita, od operazione, se questa fu abituale.

Ai notaj, cancellieri, cursori, ed altri officiali per gli atti, o commissioni che eseguiscono.

147. Dopo un'anno si prescrive l'azione:

Dei mercanti per le merci vendute a' particolari non mercanti del genere medesimo.

Di quei che tengono persone a convitto per soddisfazione del genere medesimo.

Dei maestri per l'istruzione ricevuta.

Delle persone finalmente stipendiate ad anno in servizio ed assistenza altrui.

148. Si prescrive nel termine di mesi sei il credito.

Degli osti, trattori e albergatori, per l'alloggio e le somministrazioni.

Degli operaj, giornalieri, artigiani, servitori, o familiari stipendiati a mese, o a giornata, per opere, servigj e lavori.

149. Le prescrizioni enunciate hanno luogo quantunque abbiano continuato posteriormente le somministrazioni, o la prestazione di opera.

150. Si possono allegare anche dopo aver impugnato il titolo del credito, e dopo aver opposto un pagamento non provato. Non si ammette altra prova contro le medesime che quella del giuramento decisorio deferito sulla soddisfazione del debito.

151. Intervenendo una convenzione, o ricognizione, o un atto giudiziale, i crediti suddetti rientrano nella prescrizione ordinaria.

152. I mobili fuori del caso di furto, o smarrimento non sono soggetti a rivendicazione contro il terzo possessore, che non gli abbia acquistati di mala fede, e senza che sia questi tenuto ad allegare titolo alcuno.

153. Se furono rubati, o smarriti, il padrone può rivendicarli contro chiunque entro tre anni dall' epoca del furto o dello smarrimento, salva la rifusione del prezzo, se l'attuale possessore della cosa derubata, o perduta l' ha comprata in una fiera, o mercato, in una vendita

pubblica, o da un mercante venditore di cose simili.

154. L' inventore che denunciò la scoperta a tenore dei regolamenti dopo tre anni di possesso in buona fede, è liberato dall'azione rivendicatoria del padrone.

155. Le prescrizioni di cui tratta il presente paragrafo non sono sospese in alcun caso, e corrono indistintamente contro ogni persona, salvo il regresso contro i tutori, o altri legali amministratori alle persone costituite sotto i medesimi.

156. Il tempo di queste prescrizioni per gli atti anteriori alla presente legge si misura dalla data della medesima, ratizzando però in proporzione il tempo di prescrizione che fosse decorso in avanti, secondo la norma delle passate leggi.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 5 febbrajo 1849

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. di Campello
F. Cerroti Segr. del Cons. de' Min.

Digitized by Google

I rescritti di segnatura, comeche non siano giudicati, che risguardino il merito non sono soggetti a registro qualunque.

Art. 2. I documenti privati che si producono in giudizio ancorchè servano di titolo principale all'azione, e all' eccezione, saranno provvisoriamente registrati col diritto di baj. venti ; salvo ad esigere il diritto proporzionale sopra quelli prodotti dall' attore nell' emanarsi della regiudicata.

Art. 3. Gli emolumenti dei cursori di Roma, di cui nel capo VII. della suddetta sezione IV sono ridotti alla tariffa stabilita per i cursori addetti ai tribunali d' appello delle provincie.

Il presente decreto avrà la sua esecuzione il dì 10 febbrajo corrente.

Fatto in pieno Consiglio questo dì 3 febbrajo 1849.

C. E. Muzzarelli
C. Armellini
F. Galeotti
L. Mariani
P. Sterbini
P. Campello.
F. Cerroti Segr. del Cons. de'Min.

(N. 73.) *Ordinanza del Prefetto di Polizia colla quale si vieta la delazione delle armi anche lecite e si danno altre disposizioni per mantenere il buon ordine nei giorni del carnevale.*

8 FEBBRAJO 1849.

ROMANI

Chiamato a tutelare la vostra sicurezza col nome di Prefetto per la prima volta, nome che non più s'intese trà i vostri magistrati, dopochè sul cader del medio evo fu distrutta quasi ogni idea di vostro Municipio, io non feci a voi parola della mia carica, perchè ben conosceva il vostro buon senso, perchè era convinto che l'inclito Popolo romano, che avea dato prove di tanta saggezza, di purità d'intenzioni, di publica tranquillità a confusione di tutte le trame degl'inimici d'Italia, e di tutte le versuzie dei diplomatici, che fin quì in mezzo alla civiltà europea tuttora incancreniti nelle vecchie dottrine intendono di sagrificar sempre sull'altare del potere dispotico i santi diritti de'Popoli, non avea bisogno di essere eccitato al mantenimento della publica quiete, di cui è stato modello, e imagine viva di civiltà; e il farlo mentre il Popolo adempiva a questo dovere e di far sapere ciò che il Popolo sapeva, io lo credetti super-

fluo, e quasi un mancare alle leggi della modestia, e tacqui. Ma col ritornare l'annuale ricorrenza del carnevale, unico avanzo dei nostri divertimenti popolari, dopochè per conseguenza della nostra patita servitù scomparvero le nostre feste del Colossèo, del Circo Agonale, e di Testaccio del medio-evo, io non posso senza tradire il mio coscenzioso dovere non fare sentire a voi la mia parola, più di fratello, che di prefetto. La restaurazione del vostro Municipio, primo elemento di ogni publica libertà, e base di ogni politica istituzione, ha fatto passare in sue mani ogni Polizia Municipale, ed è per questo, che voi avete letto l'editto, che i Rappresentanti Municipali han formulato sotto il dì 1 febrajo corrente. A me non resta altro dovere, che prestare la mano governativa, onde le disposizioni di quell'editto sieno rigorosamente osservate, ed evitare ogni mezzo che tendesse a disturbarne l'obbedienza. Per riuscire in questo intento non posso non ricordarvi, che nelle grandi riunioni di popolo, e di popolo in maschera può esser mezzo di conturbamento nella gioventù specialmente o per qualche privato rancore, o per abuso di liquori, o per amori di donne, o per sconvenevolezze, che possono avvenire in divertimenti, che sanno pur troppo di avanzo dei nostri antichi Baccanali, il portare le armi.

Digitized by Google

In tal circostanza è mio dovere di ricordarvi essere espressamente vietata la delazione delle armi anche lecite, per cui niuno nella via del Corso, nei festini, nelle altre strade della capitale potrà portare le suddette armi, o qualunque altro istromento atto ad offendere e se sono vietate le armi lecite, qual attenzione non si deve portare su le armi che possono nascondersi sotto gli abiti ? Il portar le armi nascoste sono il segno di un'animo corrotto, o proclive a corrompersi, è un mettersi in pericolo di perdere onore, e vita : quest'uso fu specialmente un scheranismo lasciatoci per eredità funesta dai Spagnoli, che nei due secoli XVI. e XVII. occuparono le belle contrade di Milano, e di Napoli; e i discendenti di Regolo, e di Fabricio, e i nipoti di Cola di Rienzo, e di Stefano Porcari non debbono usar costumi pericolosi, che possono esser distruttivi di ogni virtù cittadina, e vietati dalle leggi.

L'educazione, la civiltà, e il buon senso del Popolo romano è tale, che credo inutile di ricordare indistintamente a non promuovere qualsivoglia rissa, o turbare la publica quiete con canti, o poesìe che offendessero o le publiche autorità, o il culto, o il buon costume, o in fine le private persone, e son certo che tutti i cittadini sono interessati a quelle osservanze. Per ogni mancanza di simile genere, o per ogni delitto, o contravenzione all'editto del Senato

Romano, e alla presente ordinanza si procederà con tutto il rigor delle vigenti leggi, che riguardano come aggravanti le circostanze di luogo, e di tempo. La pubblica forza di qualunque arma, che sarà d'ispezione nel corso, e nelle piazze, e segnatamente gli ufficiali della medesima sono incaricati sotto la loro più stretta responsabilità di far'uscire immediatamente dal Corso quelle persone, che o in cocchio, o a piedi contravenissero agl'ordini come sopra.

Romani: ricordatevi, che il carnevale di Roma è stato sempre riguardato come il più brillante d'Italia, e che il non averlo fu sempre ristagno alla circolazione del danaro, e fu mancanza di pane a molte famiglie, che vivono d'industria nel carnevale. Questo nome, e questo interesse, che sapeste conservare a traverso di molti secoli di oscurantismo, e bigottismo, come unico avanzo delle allegrezze romane, sappiatevelo conservare, e accrescere col mantenimento dell'ordine, e della publica tranquillità, col rispettare esattamente gli ordini del Governo e suoi ufficiali, e con quel divertirsi nei limiti della decenza, e dell'onestà, che deve esser sempre il segno di un popolo civile e libero, che sospira il ritorno delle virtù cittadine, le quali solo possono farci ridivenire una nazione.

Roma 8 febbrajo 1849.

Il Prefetto di Roma
L. Mariani

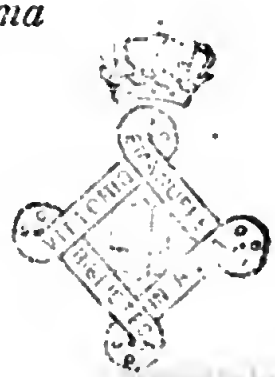

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google